

# **RAPPORTO DI RICERCA**

## **Gli Enti Locali dopo la “Legge Delrio” e le leggi regionali di attuazione**



**ISSIRFA**

**Gruppo di lavoro ISSIRFA-CNR**

**Prof. Stelio Mangiameli, Direttore Issirfa**

**Drs. Chiara Cavallaro**

**Dr. Paolo Colasante**

**Dr. Alessandro Gentilini**

**Dr. Iacopo Di Gesù**

**Dr. Luca Giachi**

**Drs. Silvia Lacerenza**

**Drs. Giulia M. Napolitano**

**Drs. Gabriella Saputelli**

**Dr. Fabrizio Tuzi**

**Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo  
Giannini" ISSIRFA – CNR**

**Via Dei Taurini 19 – 00185 Roma**

**[www.issirfa.cnr.it](http://www.issirfa.cnr.it)**



# **Gli Enti Locali dopo la “Legge Delrio” e le leggi regionali di attuazione**

NOTA DI SINTESI

SCHEMA SINTETICO FUNZIONI PROVINCE

## **SCHEDE REGIONALI**

<b>ABRUZZO</b>	pag. 3
<b>BASILICATA</b>	pag. 16
<b>CALABRIA</b>	pag. 51
<b>CAMPANIA</b>	pag. 75
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	pag. 115
<b>FRIULI–VENEZIA GIULIA</b>	pag. 131
<b>LAZIO</b>	pag. 144
<b>LIGURIA</b>	pag. 184
<b>LOMBARDIA</b>	pag. 200
<b>MARCHE</b>	pag. 214
<b>MOLISE</b>	pag. 240
<b>PIEMONTE</b>	pag. 249
<b>PUGLIA</b>	pag. 267
<b>SARDEGNA</b>	pag. 286
<b>SICILIA</b>	pag. 300
<b>TOSCANA</b>	pag. 310
<b>UMBRIA</b>	pag. 321
<b>VENETO</b>	pag. 328

# Nota di sintesi

## 1.Obiettivi dell'Indagine

Obiettivo della ricerca è tracciare un quadro aggiornato delle attuali funzioni provinciali dopo l'attuazione della legge n. 56/2014, c.d. "Legge Delrio", e alla luce della mancata riforma costituzionale. Questi due eventi, insieme alle disposizioni adottate dalla legislazione sulla crisi economica (a partire, in particolar modo dal Decreto legge n. 104 del 2011) hanno profondamente inciso sull'assetto delle Province che, seppur sopravvissute all'esito referendario e dunque alla de-costituzionalizzazione, escono indebolite sul piano politico-istituzionale, funzionale, organizzativo e finanziario.

In particolar modo, l'intera vicenda ha comportato per le Province una perdita di funzioni a favore dell'ente Regione e, solo in misura assai più modesta, a favore dei Comuni, singoli o associati.

In parte analoga appare la vicenda delle Città metropolitane, le quali in molte Regioni hanno avuto lo stesso trattamento riservato alle Province, nonostante la legge e l'Accordo in Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 avesse previsto una loro differenziazione funzionale che ne esaltasse la specificità. Inoltre, sin dall'avvio è mancata per le Città metropolitane una reale visione di governo dell'area metropolitana, sia per il loro dimensionamento, contenuto entro i confini delle precedenti province, sia per l'aspetto funzionale non rapportato ai poteri necessari di governo metropolitano, e sia per il modello organizzativo prescelto in via principale della formazione degli organi con procedure elettorali di secondo grado.

Il quadro istituzionale attuale, comunque, appare fortemente discontinuo rispetto ai principi costituzionali, che assegnano a ciascun livello di governo "funzioni proprie" e "funzioni conferite" con legge statale o regionale in base alla rispettiva competenza per materia (art. 118, comma 2, Cost.) e facendo applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, consentendo di mantenere funzioni amministrative in capo allo Stato o alle Regioni, solo per salvaguardarne l'esercizio unitario (art. 118, comma 1, Cost.).

Pertanto, la situazione del governo territoriale richiede di essere considerata nuovamente tenendo conto della necessità di recuperare l'equilibrio perduto, in considerazione della circostanza che l'area vasta è ben lontana dall'aver raggiunto un sufficiente livello di stabilità, di efficacia ed efficienza.

## 2.Indicazioni metodologiche

Al fine di avere un quadro delle funzioni poste attualmente in capo alle Province si è ritenuto di procedere ad una classificazione delle funzioni che andasse al di là delle indicazioni della legge n. 56 del 2014, la quale appare comunque imperniata su una interpretazione delle c.d. "funzioni fondamentali", di cui all'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, con una interpretazione problematica e comunque riduttiva rispetto sia alla legge n. 42 del 2009, sia al D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). Inoltre, al di là delle funzioni fondamentali, la legge n. 56, prevedendo una

differenza di trattamento tra le CM e le Province (v. commi 46 e 89), ha indotto il legislatore regionale al riordino delle c.d. funzioni “non” fondamentali delle province in capo alla regione medesima o ai comuni singoli o associati. Da questo punto di vista, può anche dirsi che, con il rinvio alla legislazione regionale, la legge n. 56 ha di fatto lasciate libere le Regioni di dettare l’assetto funzionale territoriale e locale, prescindendo ancora una volta dai dettami del Titolo V.

La scelta di realizzare un’indagine che coprisse tutte le funzioni provinciali, non limitandosi alla ricerca delle sole innovazioni introdotte dalla legge n. 42, e dai relativi decreti attuativi (D. Lgs. n. 261 del 2010) o, da ultimo, dalla legge Delrio che presupponeva una nuova architettura istituzionale disegnata dalla riforma costituzionale.

Un’analisi che si fosse limitata alla rilevazione del solo stato di attuazione della legge Delrio avrebbe fornito una fotografia parziale e, forse, distorta, rispetto a quella che è la complessità del meccanismo che il riordino ha determinato. È apparso, infatti, subito evidente come il pianificato processo di radicale cambiamento di un sistema consolidato nel tempo, che doveva portare alla soppressione delle Province, ente a cui erano attribuite moltissime funzioni, non poteva non avere significative conseguenze sul piano Istituzionale e sociale.

La definizione della totalità delle funzioni in capo alle Province, a partire da quelle che storicamente erano state loro attribuite, invece, consente di capire quali siano state le scelte delle Regioni e quale possa essere l’impegno richiesto alle Province in questa fase di riordino territoriale.

La ricerca è partita da una prima ricognizione della produzione normativa relativa alle funzioni provinciali (l’indagine è aggiornata al 31-12-2017).

Nell’individuazione delle diverse funzioni si è tenuto conto di 4 differenti sistemi di classificazione. In primo luogo, si è tenuto conto, da un lato, della più analitica elencazione delle materie contenuta nel D. lgs. n. 112 del 1998 e, dall’altro, della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni contenuta nell’art 117 della Costituzione, rispetto alla quale le funzioni sono state, quindi, riclassificate in base a gruppi e divisioni COFOG.

È stato così realizzato un modello di scheda regionale articolata per funzioni provinciali nella quale inserire le funzioni svolte dalla Province.

Sulla base di tale classificazione è stata effettuata una ricognizione di tutta la normativa regionale a partire dalle leggi di attuazione del D. Lgs. n. 112 del 1998, evidenziando per ogni materia/funzione le competenze provinciali attuali e, attraverso l’uso dei colori l’eventuale “perdita” della funzione da parte delle Province e la sua riallocazione ad altro soggetto, Regione, Comune o associazione di Comuni. Occorre, tuttavia, sottolineare come attraverso l’utilizzo dei colori si sia tentato di rappresentare un processo dinamico in quanto la riallocazione delle funzioni in alcuni casi è ancora in corso; conseguentemente, il quadro è suscettibile di ulteriori cambiamenti.

A conclusione di questa fase ricognitiva è stata predisposta una scheda di sintesi che evidenzia le diverse soluzioni scelte dalle Regioni.

Data l’estrema complessità dell’individuazione per ogni Regione, della normativa completa in materia di funzioni provinciali emanata a far data dal D. Lgs. n. 112 del 1998, in considerazione della frequente sovrapposizione di disposizioni, relative ai più disparati ambiti e contenute in leggi *ad hoc*, leggi a contenuto misto e leggi di natura finanziaria, l’Istituto ritiene che la ricerca possa costituire una solida base per

un confronto con le istituzioni regionali al fine di verificare i risultati dell'analisi e di procedere a forme di razionalizzazione dei diversi sistemi territoriali.

### **3. Riorganizzazione regionale**

I primi risultati dell'indagine evidenziano come l'assetto funzionale delle Province, sia stato profondamente rivisto a seguito della legislazione regionale emanata in attuazione della legge n. 56 del 2014, contenente "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni". La riallocazione delle funzioni si caratterizza, da un lato, con l'indicazione delle c.d. funzioni fondamentali (art. 1, comma 85), e, dall'altro, con l'assoluta discrezionalità con la quale le Regioni hanno disciplinato l'allocazione delle c.d. funzioni "non" fondamentali. Si tenga conto che il rilievo di questa differenziazione tra Regioni, con riferimento al quadro provinciale, è accentuato dalla circostanza che l'ente di area vasta opera – come è stato agevolmente riscontrato – interamente nell'ambito delle materie di competenza regionale concorrenti e residuali, atteso che l'unica competenza statale restituita dalle Province allo Stato ha riguardato la materia delle *minoranze linguistiche*.

I processi di riordino regionale sono stati e restano molto diversificati; partiti in tempi diversi, ad oggi si possono dire tutti pienamente avviati, ma sicuramente non conclusi in moltissimi casi.

La decisione politica di procedere allo svuotamento delle funzioni provinciali e alla trasformazione delle Province in enti di secondo grado, nella prospettiva di una loro abolizione dalla Costituzione, si è rivelata problematica, perché si è agito in assenza di una compiuta strategia del governo territoriale e, per di più, in vista di una riforma costituzionale del bicameralismo e del Titolo V, promossa sull'onda emozionale e mediatica di una semplificazione istituzionale e della riduzione dei costi della politica.

La legge n. 56 del 2014 costituisce un emblema di questa filosofia la cui anima non sembrava a favore del principio di autonomia, ma esprimeva una forte tensione verso il centralismo e la tendenziale riduzione delle Regioni a un ruolo meramente gestionale.

Pertanto, non va dimenticato che la legge n. 56 sollecitava le Regioni a rivedere le funzioni allocate alle Province, considerando quelle funzioni provinciali che avrebbero riguardato le loro materie, al fine di una diretta assunzione delle medesime. Ne è derivata una criticità istituzionale, anche perché le Regioni hanno seguito metodi e modalità differenti, determinando un vuoto per cui determinate funzioni provinciali, soprattutto strade provinciali e viabilità, non sono state più esercitate da alcun soggetto istituzionale, anche a seguito della dispersione del personale e del patrimonio tecnico e di conoscenze delle Province.

Inoltre, all'incertezza istituzionale ha dovuto sopperire la stessa amministrazione statale, che ignorava la consistenza delle competenze statali conferite al livello provinciale. Di qui la necessità subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 56, di procedere ad una ricognizione delle funzioni stesse.

L'attuazione della "Legge Delrio" non ha portato solo allo smantellamento di cataloghi di materie uniformi, come nella tradizione del TULCP, ma anche ad uno stravolgimento dei sistemi regionali, prevalentemente imperniati per le funzioni di area vasta sulle amministrazioni provinciali, aprendo la strada a diverse modalità di riorganizzazione da parte delle Regioni: in alcuni casi, la costituzione di tavoli tra

Regioni e Province come, per esempio, nel caso delle Marche; in altri casi, soluzioni più dirigitte e senza un coinvolgimento istituzionali degli altri livelli di governo.

#### **4. Funzioni di area vasta e Province: differenza con gli ATO**

Sia la ricognizione del Governo, sia la diversificata risposta delle Regioni fanno riemergere l'irrisolta questione dell'assetto territoriale italiano, in particolare, quella del governo dell'area vasta, rispetto alla quale l'ordinamento era già alla ricerca di un assetto più efficiente. La questione della definizione dell'area vasta, infatti, era rapportata al dimensionamento delle politiche pubbliche e all'esercizio delle relative funzioni nel territorio.

Dall'analisi effettuata sembra possibile identificare quattro diverse modalità di riallocazione delle funzioni provinciali che potrebbero essere così schematizzate:

- la prima sarebbe caratterizzata da una sostanziale continuità del ruolo delle Province;
- la seconda contraddistinta da un centralismo regionale, nel quale la Regione ha accentrato presso di sé la gran parte delle competenze e ha tolto ogni ruolo alle Province, intendendo svolgere funzioni amministrative per mezzo di propri uffici dislocati sul territorio;
- la terza caratterizzata da una ripartizione di ruoli e posizioni tra i livelli di governo secondo le finalità istituzionali degli enti;
- la quarta basata sul ruolo dei Comuni e delle loro forme associative e sullo svolgimento della maggior parte delle attività tramite essi.

Dalla ricognizione realizzata emerge tuttavia come in pochissimi casi le funzioni provinciali non fondamentali siano state riallocate presso Comuni o associazioni di Comuni, per cui la quarta ipotesi risulta nei fatti disattesa.

Diversamente, sembra emergere una generalizzata tendenza all'accentramento regionale delle funzioni. L'impressione è che la soluzione adottata, dipenda da un duplice ordine di motivi. Da un lato, sembra aver giocato un ruolo rilevante più la necessità di rispettare i tempi stringenti di adempimento della "Legge Delrio", che la volontà di riorganizzare l'intero sistema regionale di ripartizione delle funzioni. Dall'altra, pare emergere una mancanza di chiarezza tra il ruolo degli enti di area vasta (e le relative funzioni) e le forme associative dei Comuni cui sembra tendere la legge statale. Infatti, l'area vasta non può essere considerata alla stregua di un territorio presidiato da associazioni di Comuni, non solo per la circostanza che è lo stesso diritto positivo a distinguere tra forme di associazioni di Comuni, aree metropolitane e Province, ma soprattutto perché le forme associative dei Comuni sono rivolte a dare vita ad un ambito territoriale ottimale (ATO) per l'esercizio delle funzioni comunali e le due nozioni di ordinamento territoriale, quella di "area vasta" e quella di "ambito ottimale", sono affatto diverse e facilmente distinguibili.

Negli ambiti ottimali vengono in rilievo porzioni di territorio, come nell'area vasta, ma differentemente da quanto accade per quest'ultima, l'estensione dell'ambito ottimale è assai limitata, così che su questo non si possono svolgere politiche pubbliche dotate di una certa complessità, né dare luogo alla formazione di sistemi di reti, ma solamente realizzare una migliore erogazione di prestazioni e servizi anche di carattere amministrativo dei Comuni che si sono associati. I servizi e le prestazioni di ambito sono ottimizzati e realizzano un'adeguatezza della dimensione gestionale della prossimità.

L'area vasta non ha nulla di tutto questo, non solo per la circostanza che essa si pone sempre in relazione alla presenza di un ente di riferimento che ne assume l'amministrazione, ma anche e soprattutto per la necessità che il territorio di riferimento dell'area vasta abbia una dimensione non comparabile con quella dell'ambito ottimale. Infatti, l'area vasta non serve a ottimizzare la dimensione della gestione di ambito comunale, bensì a realizzare nel territorio, in connessione con le Regioni e lo Stato, il sistema coordinato delle politiche pubbliche che questi ultimi dovrebbero implementare.

Per una definizione dell'area vasta, accanto al quadro storico-giuridico, sarà opportuno adesso puntare su un modello economico che definisca, anche alla luce dei connotati statistico-geografici degli enti, l'allocazione delle funzioni di area vasta. Questo criterio sarà utile soprattutto in relazione alla definizione delle funzioni non meramente amministrative, ma rivolte alla promozione dello sviluppo del territorio e, perciò, alla gestione delle politiche pubbliche: come quelle relative all'ambiente (acqua, rifiuti, tutela dagli inquinamenti, ecc.), alla pianificazione territoriale, alla crescita industriale ed economica, all'energia (gas, elettricità e nuove fonti), al trasporto pubblico, al turismo, alla rete commerciale e distributiva, alle infrastrutture dell'ICT e alle politiche attive del lavoro e alle altre politiche pubbliche ancora che si possono ascrivere alla categoria, in ragione della rete territoriale che richiedono, per l'erogazione di beni e servizi pubblici (come la rete stradale, quella scolastica, quella logistica e di trasporto).

In questo contesto prende corpo la nozione di funzione di area vasta. Questo concetto, individuato anche in relazione a competenze che sono declinate su più livelli di governo, per settori o campi della stessa materia, serve a definire le articolazioni territoriali delle politiche nazionali e regionali, secondo condizioni e criteri dotati di una certa precisione, che vengono realizzati dagli enti di governo del territorio (area vasta, appunto) come le Province e le Città metropolitane.

È in questo contesto che avrebbe dovuto essere posta la domanda circa l'utilità, o meno, dell'ente Provincia, che ha svolto un ruolo identitario e amministrativo (anche per il decentramento dello Stato) dall'inizio dell'esperienza unitaria, ma che rispetto alla definizione di area vasta si sarebbe rivelata la chiave di volta per migliorare l'efficacia amministrativa, con riferimento alle politiche pubbliche che stentano a essere implementate, per i limiti che contrassegnano l'azione dello Stato (ma anche delle Regioni) di riordinare le reti (come nel caso dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, dell'ambiente, del lavoro, della formazione, delle scuole, della viabilità, dei trasporti, ecc.).

Date queste premesse, sul ruolo che la provincia dovrebbe avere nell'ambito del sistema di *governance* multilivello, il quadro che emerge è variegato:

- per alcune funzioni non fondamentali, quali caccia e pesca, agricoltura e foreste, protezione civile e polizia provinciale, sembra aver prevalso un accentramento regionale;
- diversamente, ciò che attiene alla difesa del suolo, alle risorse idriche ed al trattamento dei rifiuti, all'urbanistica e all'edilizia è in gran parte lasciato ancora in capo alle Province;
- per le altre funzioni quali, ad esempio, le attività produttive, la valorizzazione dei beni culturali, non emerge un orientamento uniforme da parte delle Regioni nel processo di riallocazione.

## 5. Regioni, Province e Città metropolitane

Quello che ne consegue è che la Provincia appare l'unico ente istituzionale di cui non sembra essere possibile definire un ruolo chiaro rispetto a Stato, Regione e Comuni.

In particolare, la questione si pone in relazione al rapporto tra Regioni e Province e Città metropolitane. Infatti, al fine di giungere ad una caratterizzazione coerente di ruoli e posizioni tra i livelli di governo, secondo le finalità istituzionali degli enti, quel che sembra mancare è una correzione generalizzata dell'andamento funzionale delle Regioni, proprio perché le funzioni su cui i due enti di area vasta insistono sono per intero funzioni che rientrano nell'ambito delle materie di competenza regionale, sia concorrente, sia residuale/esclusiva.

Le Regioni sono state spinte dalla legge statale (ed anche dall'*Accordo* imposto in sede di conferenza nel settembre del 2014) ad assumere funzioni amministrative, non per assicurare l'esercizio unitario delle stesse, bensì per effetto dello svuotamento funzionale delle Province.

Con il consolidamento del quadro costituzionale, le disposizioni legislative e i sistemi amministrativi regionali appaiono tutti fuori dal quadro di riferimento dei principi costituzionali, per i quali la collocazione delle funzioni amministrative ubbidisce ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Di conseguenza, le Regioni dovrebbero rivedere la loro legislazione, con riferimento a tutte le funzioni amministrative delle materie di loro competenza, soprattutto con riferimento alle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, per verificare se la loro allocazione sia corretta, oppure se non debba formare oggetto di conferimento a favore delle Province e delle Città metropolitane.

## 6. Funzioni fondamentali

La "Legge Delrio" elenca (art. 1, comma 85) cinque funzioni fondamentali delle Province; tuttavia, l'individuazione di tali funzioni non sembra aver contribuito a chiarirne definitivamente le competenze, data la varietà degli interventi regionali anche sulle Province.

Tale eterogeneità è spiegata dalle Corti dei Conti che non esita a definire le funzioni fondamentali come *"un elenco eterogeneo di funzioni che comprende al suo interno sia competenze puntuali, quali, ad esempio, la pianificazione territoriale provinciale, che funzioni amministrative generali come la tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale, ad esempio, si ritiene possano rientrare le competenze amministrative in materia di controlli ed autorizzazioni ambientali, protezione della flora e della fauna, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale"*.

La Corte, di fronte ad una tecnica legislativa quantomeno discutibile, avverte anche la necessità di trovare una giustificazione a questo modus operandi del legislatore nazionale: *"La voluntas legislatoris riconosce la necessità di attribuire alle Province le diverse attività amministrative riconducibili alle funzioni fondamentali ma anche l'opportunità di ricomporre in modo organico in capo alle Province tutte le competenze che, pur essendo esercitate da altri soggetti istituzionali, tuttavia, rientrano nell'ambito delle funzioni fondamentali, come pure, al contrario"*.

Il diverso comportamento delle Regioni sulle funzioni fondamentali emerge in modo evidente nel caso del trasporto pubblico locale e della viabilità.

Nella maggior parte dei casi la funzione riguardante il trasporto pubblico locale e la viabilità è ripartita tra i diversi livelli di governo sulla base del d. lgs. 422 del 1997, con l'affidamento di compiti di rilievo alle Province. Le leggi regionali di attuazione, che regolano le materie viabilità e trasporto p.l., sono state adottate e modificate tra il 1998 e il 2014 e sono ancora oggi vigenti, mantenendo intatte le competenze provinciali. Solo la Toscana, già prima della "Legge Delrio", aveva intrapreso un percorso di ri-accentramento delle funzioni riguardanti il TPL (L.r. 65/2010) dalle province alla Regione.

Rappresentano invece dei casi di "invasione" della Regione sulla competenza provinciale in tema di trasporto e viabilità, a seguito della legge n. 56, quelli riscontrati nella legislazione delle Regioni Marche ed Emilia Romagna.

Le Marche con la l.r. 13/2015 (in attuazione della l. 56/2014) accentrano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale, sottraendo alla competenza provinciale alcune competenze, quali:

- l'approvazione dei piani di bacino, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- la stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino;
- l'istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio;
- la ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;
- il controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate;
- il rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile;
- la vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale.

L'Emilia Romagna, invece, attraverso la l.r.13/2015 (in attuazione della legge 56/2014) intraprende un percorso di ridefinizione delle funzioni amministrative in coerenza col ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione. Per tale motivo ri-accentra le seguenti funzioni amministrative riguardanti il TPL:

- la programmazione del servizio ferroviario regionale;
- la zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari;
- la definizione delle politiche tariffarie.
- Per quanto riguarda, invece, le funzioni amministrative in materia di viabilità la Regione si appropria delle seguenti competenze, tradizionalmente provinciali:
- l'indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade;
- la gestione del Centro di monitoraggio (regionale) per la sicurezza stradale;
- la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza degli Enti locali.

Rimangono, invece, alle Province le funzioni amministrative di pianificazione del TPL auto filoviario, nonché le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

Per quanto riguarda la viabilità, rimangono alle Province le competenze in merito alla costruzione, gestione, manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e alla regolazione della circolazione stradale.

## 7. Finanziamento funzioni provinciali

Il mancato completamento della riforma sul federalismo fiscale lascia tutti gli enti territoriali, comprese le Regioni, in una situazione di “dipendenza” dal centro con scarsissima o pressoché nulla capacità di pianificare, programmare e gestire le funzioni loro affidate.

Allo stato attuale, le funzioni fondamentali sono state finanziate con risorse statali destinate a questo scopo, ma in modo occasionale e in assenza di una previsione generale che le sostenga in modo stabile e autonomo. Le funzioni non fondamentali sono sostenute attraverso la finanza regionale. Per le prime si pone pertanto un problema nel caso in cui la regione abbia eroso la competenza provinciale. Per le seconde le criticità appaiono ancora maggiori, in quanto l’assenza di un sistema di finanziamento legato alla fiscalità non garantisce l’assolvimento della funzione.

Il solo finanziamento, su trasferimento da parte del centro, delle funzioni fondamentali, il cui perimetro peraltro non appare così esattamente circoscritto, la mancata attribuzione agli enti locali di una fiscalità da gestire in autonomia, il crescente contributo richiesto agli enti locali per assicurare gli obiettivi di finanza pubblica hanno creato gravi difficoltà a Regioni ed enti locali nel garantire servizi essenziali e non ai cittadini, e per le Province, a condurre a compimento le politiche pubbliche di area vasta.

Queste difficoltà sono emerse con tutta evidenza anche dall’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2016) che ha imposto la copertura per i servizi erogati dalle Province anche se sottoposti a regime di riordino. L’intervento della Corte denuncia la mancanza di un quadro sistematico con il rischio di procedere in modo sporadico e senza una vera strategia ordinamentale.

Diventa fondamentale che le Regioni, in stretta collaborazione con le Province, si dotino di un piano strategico, in cui, partendo dall’attuale situazione, si individuino gli obiettivi del sistema territoriale e si indichino i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo periodo.

In conclusione, le criticità che emergono riguardano la ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo (Regioni/Province/Città metropolitane/Comuni) e la riconduzione del finanziamento delle stesse a un sistema di fiscalità che consenta ai diversi livelli di governo di riappropriarsi della capacità di pianificare e programmare avendo la certezza dell’*an* e *quantum* su cui contare.

L’intero sistema appare come un’immagine deformata dell’attuazione costituzionale, dove alla costruzione di un sistema decentrato non è corrisposto un parallelo meccanismo di finanziamento legato al gettito territoriale. La crisi economica ha implementato un centralismo statale. La mancata attuazione del federalismo fiscale e le conseguenze derivanti dall’attuazione della “Legge Delrio” rischiano di fare degenerare il sistema in una forma di centralismo regionale che limita le altre autonomie territoriali.

## 8. Possibili sviluppi

Il lavoro svolto – che sarà ulteriormente portato avanti con un’elaborazione scientifica che fornirà un quadro preciso delle funzioni coinvolte dal riordino – può

rappresentare la base per realizzare una approfondita analisi che metta in relazione le nuove modalità organizzative di attribuzione delle funzioni alle Province e gli aspetti legati al finanziamento delle stesse.

Inoltre, grazie anche alla recente disciplina sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, sarebbe possibile un'analisi comparata dell'allocazione delle risorse all'interno dei bilanci regionali per il finanziamento delle singole funzioni, evidenziando quanto è attribuibile al finanziamento tramite trasferimento e quanto è invece finanziato con risorse locali.

Da questo punto di vista, sarebbe necessario collegare l'allocazione delle funzioni amministrative con l'analisi dei flussi di finanziamento. Emerge, infatti, come, per superare il processo determinato dalla "Legge Delrio", sia imprescindibile ora accompagnare le funzioni provinciali *tout court* (fondamentali e non) con un parallelo completamento del federalismo fiscale, in attuazione dei principi dell'art. 119 Cost., ripristinando l'autonomia finanziaria delle Province.

## Schema sintetico funzioni province

Sulla base delle indicazioni riportate nelle schede predisposte per ciascuna regione è possibile giungere ad una schematizzazione dello stato attuale delle funzioni provinciali, così come ricavate dalla normativa regionale, anche in attuazione della l. 56/2014. Resta da approfondire il tema della valutazione sul piano costituzionale e del finanziamento dell'intero sistema amministrativo in relazione alla realizzazione del processo autonomistico.

La seguente tabella sintetizza per ogni regione l'attuale allocazione delle diverse funzioni su cui la legislazione regionale è intervenuta attraverso uno specifico descrittore. I descrittori hanno i seguenti significati:

**NT (non trasferite):** si tratta di funzioni svolte dalle province prima dell'applicazione della l. 56/2014 e che continuano a essere svolte dalle stesse anche a seguito dell'emanazione della normativa regionale in attuazione della legge del 2014.

**A (accentrate):** si tratta di funzioni svolte dalle province prima dell'applicazione della l. 56/2014 e che vengono attribuite alle regioni a seguito dell'emanazione della normativa regionale in attuazione della legge del 2014; in questo contesto si segnala la particolare condizione di alcune regioni (tra cui in particolare il Veneto) che pur accentrando le competenze svolte dalle province, di fatto hanno mantenute in capo a queste l'esercizio delle medesime (non sempre definendo uno schema giuridico univoco per il loro esercizio, come la delega di funzioni o l'avvalimento d'ufficio).

**R (riallocate):** si tratta di funzioni svolte dalle province prima dell'applicazione della l. 56/2014 e che vengono attribuite a comuni, associazioni di comuni e a città metropolitane (e a volte anche alle regioni stesse, per gli aspetti programmatici) a seguito dell'emanazione della normativa regionale in attuazione della legge del 2014.

**PA (parzialmente accentrate):** si tratta di funzioni svolte dalle province prima dell'applicazione della l. 56/2014 e che vengono attribuite in parte alle regioni (per gli aspetti programmatici); tuttavia, in questo caso le province continuano a esercitare, anche se in misura minore rispetto a prima, la funzione.

La regione Sicilia non è riportata nella tabella in quanto la normativa emanata prevede a trasferire tutte le funzioni riportate in tabella ai liberi consorzi comunali; per tale motivo il dato non sembrava significativo per una rappresentazione schematica. La Regione Friuli Venezia Giulia ha, invece, abolito completamente le province e accentrato all'amministrazione regionale o riallocato agli altri enti locali le funzioni precedentemente svolte dalle province medesime.

Le caselle vuote indicano che in base all'analisi della normativa regionale non sembrano esserci specifiche disposizioni che attribuiscono quella determinata funzione all'amministrazione provinciale. In rosso sono evidenziate le funzioni fondamentali delle province.

	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 3 - Protezione civile	art. 117 c. 4 - Polizia amministrativa a locale	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 2 - Tutela dell'ambiente	art. 117 c. 3	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4
<b>Funzioni Costituzione</b>										
<b>Funzioni ricavate dalla normativa regionale</b>	Lavori pubblici (di interesse locale)	<b>Assistenza enti locali</b>	Protezione civile	Polizia provinciale	Agricoltura e foreste	Caccia e Pesca	Protezione flora fauna	Energia /impianti termici/ risorse geotermiche	Industria artigianato e commercio	Attività estrattive
<b>Gruppi Cofog</b>	Servizi generali	Servizi generali	Servizi antincendio	Servizi di polizia	Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	Combustibili ed energia	Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie	Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
<b>Divisioni Cofog</b>		Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Affari economici	Affari economici	Affari economici	Affari economici	Affari economici	Affari economici
<b>ABRUZZO</b>			A		A	A	A	PA	A	A
<b>BASILICATA</b>	NT	NT	A		A		NT	NT	R	
<b>CALABRIA</b>	NT		NT	NT	A	A	NT	NT	NT	NT
<b>CAMPANIA</b>			NT	NT	PA	A			A	
<b>EM.-ROM.</b>	NT		A	NT	A	A		A	PA	A
<b>FR. VEN. G.</b>	R		R	R	A	R		R	A	
<b>LAZIO</b>			A	NT	A	A	NT	NT	NT	
<b>LIGURIA</b>		NT				A				
<b>LOMBARDIA</b>			NT	NT	A	A		PA	NT	NT
<b>MARCHE</b>	NT	NT	PA		A	A		NT	PA	NT
<b>MOLISE</b>	PA	NT	NT	NT	A	A	NT	A	NT	NT
<b>PIEMONTE</b>	NT		NT	NT	A		NT	A	NT	
<b>PUGLIA</b>	NT		A	NT	A		A	NT	A	
<b>SARDEGNA</b>	NT		NT		R	NT	NT	R	A	A
<b>TOSCANA</b>	NT		NT		A	A	NT	A	NT	
<b>UMBRIA</b>	NT		R		R	A	A	A	A	A
<b>VENETO</b>	A		NT	NT	A	A		A	A	

	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 2 - Tutela dell'ambiente	art. 117 c. 2 - Tutela dell'ambiente	art. 117 c. 2 - Tutela dell'ambiente	art. 117 c. 2 - Tutela dell'ambiente	art. 117 c. 3 - Governo del territorio	art. 117 c. 3 - Governo del territorio
<b>Funzioni Costituzione</b>										
<b>Funzioni ricavate dalla normativa regionale</b>	<b>Viabilità</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	<b>Fiere e mercati</b>	<b>Turismo</b>	<b>Inquinamento atmosferico/acustico/ elettromagnetico</b>	<b>Risorse idriche</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>Gestione dei rifiuti</b>	<b>Piano territoriale di coordinamento</b>	<b>Urbanistica - Edilizia</b>
<b>Gruppi Cofog</b>	Trasporti	Trasporti	Altri settori	Altri settori	Riduzione dell'inquinamento	Riduzione dell'inquinamento	Riduzione dell'inquinamento	Trattamento dei rifiuti	Assetto territoriale	Assetto territoriale
<b>Divisioni Cofog</b>	Affari economici	Affari economici	Affari economici	Affari economici	Protezione dell'ambiente	Protezione dell'ambiente	Protezione dell'ambiente	Protezione dell'ambiente	Abitazioni e assetto territoriale	Abitazioni e assetto territoriale
<b>ABRUZZO</b>	NT			R	A	R	R			A
<b>BASILICATA</b>	NT	R		NT	NT	NT	NT	NT	NT	
<b>CALABRIA</b>	NT	NT		NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT
<b>CAMPANIA</b>		NT		A					NT	
<b>EM. – ROM. FR. VEN. G.</b>	PA	PA		PA	NT	NT	A	NT	NT	NT
<b>LAZIO</b>	R	R	R		R	R	R	R	R	R
<b>LIGURIA</b>	A	NT	NT	A	NT	NT	NT	NT	NT	NT
<b>LOMBARDIA</b>				A			A			
<b>MARCHE</b>	NT	NT	NT	NT	NT	PA	NT	PA	NT	
<b>MOLISE</b>	PA	A	NT	A	NT	PA	A			NT
<b>PIEMONTE</b>	NT	NT		NT	A	NT	NT	NT	NT	
<b>PUGLIA</b>	NT	NT		A	NT	NT	R			NT
<b>SARDEGNA</b>	NT	NT	R	NT	NT	NT	R	NT	NT	NT
<b>TOSCANA</b>	PA	NT	NT	R	A	NT	A	A	NT	PA/R
<b>UMBRIA</b>	NT	NT		R	A	A		A	NT	A
<b>VENETO</b>	NT	NT		A	NT	A	NT	NT	NT	R

	art. 117 c. 4	art. 117 c. 3	art. 117 c. 3	art. 117 c. 4	art. 117 c. 4	art. 117 c. 3	art. 117 c. 4	art. 117 c. 3
<b>Funzioni Costituzione</b>								
<b>Funzioni ricavate dalla normativa regionale</b>	<b>Edilizia residenziale e pubblica</b>	<b>Valorizzazione beni culturali</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>Formazione e orientamento professionale</b>	<b>Edilizia scolastica</b>	<b>Programmazione scolastica</b>	<b>Servizi sociali</b>	<b>Centri per l'impiego</b>
<b>Gruppi Cofog</b>	Sviluppo delle abitazioni	Attività culturali	Attività ricreative	Istruzione di tipo diverso	Istruzione non altrimenti classificabile	Istruzione non altrimenti classificabile		Disoccupazione e
<b>Divisioni Cofog</b>	Abitazioni e assetto territoriale	Attività ricreative, culturali religiose	Attività ricreative, culturali religiose	Istruzione	Istruzione	Istruzione	Protezione sociale	Protezione sociale
<b>ABRUZZO</b>	A	A	R	A	NT		R	NT
<b>BASILICATA</b>		A	NT	A			R	A
<b>CALABRIA</b>	NT	NT	NT	A			NT	NT
<b>CAMPANIA</b>		PA	A	NT		A	A	NT
<b>EM.-ROM.</b>	NT	NT	A	A	NT	NT	A	A
<b>FR. VEN. G.</b>	R	R	R		R	R	R	A
<b>LAZIO</b>		A	A	A		A	A	A
<b>LIGURIA</b>		R	R	A				
<b>LOMBARDIA</b>		NT	NT		A	NT	NT	NT
<b>MARCHE</b>	A	A		PA		NT	A	
<b>MOLISE</b>		NT		NT	NT	NT	NT	NT
<b>PIEMONTE</b>	A	A	NT	A			A	A
<b>PUGLIA</b>		A	A	A		NT	A	A
<b>SARDEGNA</b>	NT	A	R	R	NT		NT	NT
<b>TOSCANA</b>		NT	NT	A			R	
<b>UMBRIA</b>	NT	A	R	R		NT	R	A
<b>VENETO</b>		NT	NT	NT		PA	A	A



# ABRUZZO

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 (B.U.R. n. 113/2015) Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014. Modificata dalla L.R. 30 agosto 2017, n. 50, Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
• La <b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> prevede un <b>allegato A</b> con l'elenco delle Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3 e un <b>allegato B</b> con l'elenco delle Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4.
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> <b>Art. 2 Principi e criteri</b> 1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo; b) l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni; c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività; d) l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche; e) l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere; f) la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse. <b>V. anche Art. 8 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione.</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 32/2015; LR n. 7/2010; LR n. 72/1998)  L.R. 20 ottobre 2015, n. 32

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 67; L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).)

### **L.R. 3-3-2010 n. 7, Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

#### **Art. 3 Competenza in materia di espropri.**

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti <sup>(3)</sup>:

a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la Provincia per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;

c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.

#### **Art. 5 Conferimento di funzioni espropriative della Regione.**

1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.

2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

b) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;

c) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;

d) nei confronti delle Comunità Montane, quando le opere si realizzano nel territorio di Comuni di rispettiva appartenenza.

#### **Art. 18 Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali - Delega di funzioni.**

1. Il provvedimento relativo alla conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 così come modificato dal D.Lgs. 330/2004, è adottato dalla Provincia competente, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse sovracomunale sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade l'opera ovvero dalle singole Province nel cui

territorio ricade l'opera.

3. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l'opera.

4. Nel caso di inerzia della Provincia o del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Giunta regionale può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo rivalendosi sull'Ente inadempiente.

#### **Art. 15 Commissioni Provinciali Espropri.**

1. Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 327/2001 è istituita, in ogni Provincia la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

2. L'istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente.

#### **L.R. 12 agosto 1998, n. 72**

##### **Art. 62 Opere pubbliche**

2. Sono delegate alle province e agli enti locali, per le opere di rispettiva competenza, le funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione straordinaria di tutte le opere non espressamente mantenute alla Regione ai sensi del precedente comma.

3. Sono inoltre delegate alle province le seguenti funzioni:

- l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv;
- il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

(LR n. 32/2015, LR n. 11/1999)

#### **L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

##### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

r) le funzioni in materia di protezione civile.

(V. L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).)

#### **L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

##### **Art. 69 Funzioni degli enti locali**

1. La provincia esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 42/2013)

#### **L.R. 20-11-2013 n. 42**

##### **Art. 15 Istituzione del Corpo o Servizio di polizia locale provinciale.**

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale provinciale, le province istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture

specificamente dedicate.

2. La dotazione organica minima per l'istituzione del Corpo di polizia locale provinciale è di almeno venti addetti.

#### **Art. 17 Regolamento provinciale.**

1. L'ordinamento, le modalità d'impiego del personale e l'organizzazione del Corpo o del Servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, sono disciplinati dal regolamento provinciale, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Il regolamento provinciale tiene conto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'*articolo 26*.

#### **Art. 18 Gestione associata tra gli Enti.**

1. Le province tra loro o i comuni singoli o associati con le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'*articolo 30 del D.Lgs. 267/2000*, per la gestione associata di funzioni di polizia locale di loro competenza.

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;

(V. L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento all'articolo 56; L.R. 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo); L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo))

i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;

(V. L.R. 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica). )

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

(V. L.R. 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca); L.R. 4 novembre 1987, n. 73 (Trasferimento alla Provincia di L'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise); L.R. 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle Province); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni

amministrative a livello locale), con particolare riferimento agli articoli 28 e 29; L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente); L.R. 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorie regionale per la stagione venatoria 2010/2011).)

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 23 e 26.)

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 32/2015, LR n. 50/2017, LR n. 11/1999, LR n. 72/1998)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis;

**L.R. 30 agosto 2017, n. 50**

### **Art. 3 Inserimento dell'art. 4-bis alla L.R. 32/2015**

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 32/2015 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis

(Funzioni delle Province in materia di energia)

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) funzione di controllo degli impianti termici;

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

**L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

### **Art. 33 Conferimento di funzioni alle province.**

1. Sono delegate alle province:

a) le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

b) le funzioni amministrative ispettive, di controllo, di revoca e sanzionatorie connesse ai procedimenti di incentivazione di cui al precedente articolo 10.

2. I diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono versati alla Regione, così come le oblazioni per le sanzioni di polizia mineraria. I diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni, corrisposte dai richiedenti sono versate, salvo diversa

disposizione, alle province.

#### **L.R. 12 agosto 1998, n. 72**

##### **Art. 14 Funzioni attribuite alle province.**

1. In materia di energia sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:  
- nell'ambito dei diversi livelli di pianificazione, la promozione e l'incentivazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia anche alternativa, quali la concessione, l'erogazione ed eventuale revoca di contributi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, di cui alla L.R. n. 31 del 1984, alla L.R. n. 98 del 1989, alla L.R. n. 48 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 32/2015, LR n. 11/1999)

#### **L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

##### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 45 e 50; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 17, 25 e 36; L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale); L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato).)

### **Artigianato**

#### **L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

Art. 17 Conferimento di funzioni alle province.

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 18, 19 e 20.

### **Industria:**

#### **L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

##### **Art. 21 Definizioni e conferimento di funzioni.**

3. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia industria, così come definita dai precedenti commi, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal *decreto legislativo n. 112 del 1998*, sono trasferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 22, 26 e 27.

##### **Art. 25 Deleghe alle province.**

1. Sono delegate alle province, le funzioni amministrative relative:

- a) alla promozione di programmi di innovazione e sviluppo di sistemi produttivi locali;
- b) agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea di esclusivo interesse regionale relativi alle imprese cooperative;
- c) alla agevolazione creditizia delle imprese cooperative mediante prestazione di garanzia in concorso con la Regione;
- d) alla attuazione degli interventi regionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione industriale.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

q) le funzioni in materia di attività estrattive;

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 11.

## **11. VIABILITA'**

(LR n. 11/1999)

**L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

### **ART. 67 Funzioni trasferite alle province.**

1. Le strade già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale di cui al D.Lgs. n. 461/1999, elencate nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti ( ).

2. Sono altresì trasferiti alle province i compiti e le funzioni relativi a:

a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al precedente comma 1 e la relativa vigilanza;

b) l'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere di bonifica o con leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; ( )

b-bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un'unica Provincia ( );

b-ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione spetta all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza ( ).

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lett. a), le province possono stipulare convenzioni con le comunità montane e i comuni competenti per territorio.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 152/1998)

**L.R. 23-12-1998 n. 152**

### **Art. 6 Competenza delle Province.**

1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle province tutte le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, non previsti dall'art. 5, ed in particolare:

a) Programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di bacino, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, con qualsiasi modalità effettuati, compresi i servizi ferroviari di interesse locale, relativa ai collegamenti portanti e di adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1, dell'art. 3, nonché ai collegamenti di area urbana e di area montana la cui programmazione può essere attribuita ai bacini secondo le procedure di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Amministrazione dei servizi di cui al comma 1 punto 1 dell'art. 3 della presente legge sulla base della programmazione di competenza regionale. La programmazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione all'organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite

della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

b) redazione dei piani di bacino, in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, con previsione di meccanismi di revisione e di relativa flessibilità;

c) verifica della compatibilità dei piani urbani del traffico con la programmazione di bacino con procedure concordate con i comuni interessati, in sede di prima applicazione della presente legge, di durata non superiore a tre mesi;

d) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

e) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

f) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

g) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi stabiliti dalla Regione;

h) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla Regione;

i) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

k) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale;

m) rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di trasporto pubblico con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa;

n) approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus.

#### **Art. 16 Definizione bacini di traffico come unità di gestione per le gare.**

3. I singoli piani di bacino sono approvati dalle Province con procedure che assicurino la più ampia partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del settore. Nel caso in cui il bacino di traffico interessi il territorio di più Province, la predisposizione del piano e lo svolgimento della gara per l'affidamento dei servizi sono attribuiti alla Provincia che ha la prevalenza territoriale ed approvato d'intesa con l'altro ente. Con le stesse procedure possono essere adottate modifiche e variazioni non attuabili in base alle normative ed agli assetti di piano previsti.

4. Le Province procedono alla programmazione di bacino, prevedendo la rete dei servizi minimi finanziata dalla Regione e la rete degli eventuali servizi integrativi a carico dei loro bilanci.

#### **Art. 22 Contratti di servizio.**

3. Le Province, i Comuni e le Comunità montane stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica di cui al precedente articolo 21 o di affidamento diretto ai sensi dell'art. 20, almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

## **13. FIERE E COMMERCII**

**(LR n. 11/1999)**

**L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

#### **Art. 36 Delega alle province.**

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

## **14. TURISMO**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

**Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

(V. L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 53; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articolo 41; L.R. 18 maggio 2000, n. 101 (Disciplina delle strade del vino in Abruzzo); L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta); L.R. 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco); L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) art. 3 - esercizio potere sostitutivo.)

**Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;

(V. L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico); L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico).

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 32/2015, LR n. 11/1999)

### **(TUTELA AMBIENTALE)**

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

**Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

(V. L.R. 16 dicembre 1982, n. 90 (Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni); L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica); L.R. 21 giugno 1996, n. 38

(Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa); L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 27, 30, 31, 33, 36 e 39; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 52, 55 e 56; L.R. 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale); L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardie dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico); L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi); L.R. 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale); L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo); L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina); L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo); L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti); L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto); L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo); L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)).

#### **L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

##### **Art. 46 Valutazione di impatto ambientale**

2. Sono trasferiti alla provincia i compiti e le funzioni relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla procedura di verifica relativamente ai progetti di opere elencati nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996. In caso di mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, entro i successivi trenta giorni, ponendo in capo agli enti inadempienti i relativi oneri finanziari (1).

## **16. RISORSE IDRICHE e 17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 32/2015)**

#### **L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

##### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);

(V. L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13; L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64; L.R. 23 marzo 2000, n. 48

---

(1) Per una deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 21, comma 5, L.R. 28 aprile 2000, n. 83.

(Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri); L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche); L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)); L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)); L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)); L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo); L.R. 12 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).

#### **Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003).

(V. L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13; L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64; L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri); L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche); L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)); L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)); L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)); L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo); L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).)

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

**(LR n. 32/2015, LR n. 45/2007)**

**L.R. 19 dicembre 2007, n. 45**

## Art. 5 Competenze delle Province

1. Spettano alle province le competenze e le funzioni di cui all'art. 197 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ed il conseguente monitoraggio;
- b) l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare degli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione, nonché l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;
- c) la verifica ed il controllo delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 per l'applicazione delle procedure semplificate ed in particolare che i rifiuti interessati, siano effettivamente destinati e sottoposti a operazioni di recupero nel rispetto di dette disposizioni;
- d) l'individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato: "PTCP"), di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h) del D.Lgs 152/2006, sentite le AdA ([22]) ed i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- e) le funzioni sostitutive di cui all'art. 54 della presente legge.

2. Le province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito denominati: "OPR"), di cui all'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e successive modificazioni, al fine di organizzare, in particolare, il monitoraggio e l'analisi sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e sulle raccolte differenziate, mediante l'acquisizione dei dati quali-quantitativi ed il supporto tecnico-scientifico ed informativo agli enti pubblici e territoriali.

3. Sono inoltre delegate alle province, le seguenti funzioni e competenze:

- a) l'autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani contemplati nel PdA, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ([23]);
- b) l'autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ([24]);
- c) l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, centri di raccolta, impianti di recupero e di smaltimento dei veicoli fuori uso, nonché il rinnovo dell'autorizzazione e l'autorizzazione a modifiche di detti impianti e centri di raccolta, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ([25]) e del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
- d) l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il rinnovo dell'autorizzazione e l'autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ([26]) e del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 ([27]) (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'autorizzazione delle attività di stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- f) l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di oli minerali di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati), nonché il rinnovo dell'autorizzazione e l'autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ([28]);
- g) l'autorizzazione degli impianti e delle operazioni di deposito di rifiuti di cui alla voce R 14 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nel caso non sussistono le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. m) dello stesso;
- h) l'approvazione dei progetti di bonifica e l'autorizzazione degli interventi di bonifica e ripristino

ambientale delle aree contaminate dai rifiuti comprese nel territorio di più comuni;

i) l'adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

4. Al fine di poter espletare l'esercizio delle funzioni descritte nel presente articolo, le province si avvalgono dell'operato dell'ARTA.

5. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 197, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

6. Restano delegate alle province le funzioni di cui all'art. 8 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani).

7. Le Province comunicano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati della gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti all'ATO di propria competenza, validati da questi ultimi ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 6. ([29])

7-bis. Se le Province non comunicano i dati entro il termine di cui al comma 7, per consentire all'Osservatorio Regionale Rifiuti di svolgere le attività di elaborazione, integrazione e divulgazione dei dati, la Regione utilizza quelli validati dai Comuni e trasmessi per via telematica alle Province. ([30])

8. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, previa intesa sottoscritta con il competente servizio regionale.

### ***(TUTELA AMBIENTALE)***

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

**V. punto 15).**

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

**(LR n. 11/1999)**

**L.R. 3 marzo 1999, n. 11**

*Art. 44 (Funzioni trasferite alle Province)*

1. Alle Province, fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla *L.R. 12 aprile 1983, n. 18* e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

a) l'approvazione del *piano territoriale di coordinamento* provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;

## ***20. URBANISTICA ED EDILIZIA***

**(LR n. 32/2015)**

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

(V. L.R. 2 dicembre 2000, n. 114 (Interpretazione autentica art. 51, L.R. 27 aprile 1995, n. 70); L.R. 5

maggio 2010. n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), con riferimento all'articolo 9.)

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

**o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;**

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 63; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento all'articolo 48.)

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

**a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;**

(V. L.R. 1 giugno 1977, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 16; L.R. 16 settembre 1998, n. 77 (Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione); L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 81 e 82; L.R. 9 agosto 1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali); L.R. 3 marzo 2005, n. 19 (Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali); L.R. 18 giugno 1992, n. 44 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale); L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale).)

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

(...)

**d) le funzioni in materia di sport;**

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello

locale) articolo 54; L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).)

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;

(V. L.R. 8 maggio 1995, n. 96 (Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale); L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 42 e 43; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 31, 36 e 79; L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato).)

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 72/1998)

**L.R. 12 agosto 1998, n. 72**

### **Art. 44 Funzioni della Regione e degli enti locali**

1. In materia di edilizia scolastica restano ferme le competenze degli enti locali così come ripartite dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In materia di edilizia scolastica minore, di cui alla L.R. n. 52 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione per la concessione di contributi concernenti la realizzazione delle opere di adattamento e riadattamento di costruzioni e servizi complementari all'attività scolastica materna, elementare e media.

3. Restano riservate alla Regione le competenze in materia di programmazione anche finanziaria, nonché la verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 32/2015)

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

(...)

m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

(V. L.R. 29 dicembre 1988, n. 102 (Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione degli asili-nido); L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori); L.R. 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale

1998/2000) articolo 7; L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 77 e 79; L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) articolo 7; L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITamento di soggetti eroganti servizi alla persona); L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 154, comma 7; L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) articoli 2 e 7.)

**n) le funzioni in materia di emigrazione;**

(V. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 60; L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).

#### **Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni**

**1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:**

**a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);**

(V. L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) articoli 5-bis e 6; L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 58; L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)) articolo 99-quater; L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 150-bis.)

**b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;**

(V. L.R. 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) articoli 2 e 3; L.R. 18 aprile 1975, n. 36 (Norme a favore dei minorati dell'udito).)

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 32/2015)**

**L.R. 20 ottobre 2015, n. 32**

### **Art. 5 Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro**

1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

## **30. ALTRO**

<b>Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale</b>
<b>No</b>
<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> Dipende dall'adozione degli accordi e degli atti di recepimento cui la legge regionale fa rinvio ( <b>Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12</b> ). <b>Art. 11 Disposizioni finali e transitorie</b> 1. A norma dell'articolo 1, comma 89, della L. n. 56/2014, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10, le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi di cui agli articoli 8 e 10, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative.
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> <b>Art. 6</b> Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale. <b>Art. 12</b> Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province.
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> <b>Art. 7</b> Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative. <b>Art. 8</b> Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione. <b>Art. 9</b> Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. <b>Art. 10</b> Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni.
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>L.R. 3 marzo 1999, n. 11</b> <b>Art. 8</b> Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>
<b>L.R. 20 ottobre 2015, n. 32</b> L'art. 3, c. 2, prevede che a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi. <b>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 settembre 2014 n. 71</b> Costituzione Osservatorio Regionale per la Riforma delle Province <b>Delibere della Giunta Regionale 4 marzo 2016 n. 144; 19 dicembre 2015 n. 1054; 20 ottobre 2016 n. 670</b>

Attuazione del processo di riordino

**Non risulta attivato un Osservatorio regionale**

# BASILICATA

## **Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014**

L.R. 6 novembre 2015, n. 49 (B.U.R n. 46/2015)

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

D.G.R. 29 marzo 2016, n. 280 (BUR n. 15/2015)

L.R. N.49/2015: disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 e s.m.i. Approvazione schema tipo di accordo per la gestione delle funzioni e del rapporto di lavoro di n. 86 dipendenti provenienti dalle province trasferiti nel ruolo organico della regione Basilicata nell'ambito della dotazione organica regionale vigente

## **Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio**

• **Corte cost. 9 febbraio 2011, n. 35, L.R. 29 dicembre 2009, n. 41**, illegittimità costituzionale:

a) della lettera c), art. 4, comma 2;

b) della lettera q), art. 4, comma 2, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato;

c) del comma 4 dell'art. 4, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato.

## **Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti**

• **L.R. 06 luglio 1978, n. 28**

Norme di attuazione della L. 10/77, in materia di edificazione dei suoli

• **L.R. 27 luglio 1979, n. 23**

Disciplina transitoria delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione

• **L.R. 27 marzo 1979, n. 12**

Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d' acqua

• **L.R. 3 maggio 1983 n. 12**

Normativa cornice per la formazione dei piani territoriali di coordinamento legge 1150 del 17-8-1942 - L.R. 10 dell'8-2-1977

• **L.R. 4 agosto 1987, n. 20**

Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali

• **L.R. 12 febbraio 1990, n. 3**

Piani regionali paesistici di area vasta

• **L.R. 26 novembre 1991, n. 27**

Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna

• **L.R. 14 dicembre 1991, n. 28**

Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive.

• **L.R. 24 dicembre 1992, n. 25**

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico

• **L.R. 21 maggio 1992, n. 13**

Modifica alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di attuazione dei piani paesistici di area vasta

• **L.R. 28 gennaio 1994, n. 28**

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in basilicata

• **L.R. 9 gennaio 1995, n. 2**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

• **L.R. 27 marzo 1995, n. 35**

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi

- **L.R. 7 agosto 1996, n. 37**

Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici

- **L.R. 24 giugno 1996, n. 29**

Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica

- **L.R. 25 marzo 1997 n. 17**

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 46

- **L.R. 24 novembre 1997, n. 47**

Istituzione del parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane

- **L.R. 27 febbraio 1998, n. 12**

Modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 ed istituzione delle agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale

- **L.R. 5 giugno 1998, n. 18**

Ripartizione tra la Regione Basilicata e gli Enti Locali delle Funzioni in Materia di Agricoltura, Foreste, Agriturismo, Pesca, Caccia, Sviluppo Rurale e Alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143

- **L.R. 17 agosto 1998, n. 25**

Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46

- **L.R. 27 luglio 1998 n. 22**

Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422

- **L.R. 10 novembre 1998, n. 42**

Norme in materia forestale

- **L.R. 14 dicembre 1998, n. 47**

Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente

- **L.R. 14 dicembre 1998, n. 48**

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

- **L.R. 8 settembre 1998, n. 29**

Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego

- **L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

- **L.R. 11 agosto 1999, n. 23**

Tutela, governo ed uso del territorio

- **L.R. 19 novembre 1999, n. 31**

Nuove norme per l'assegnazione, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione

- **L.R. 2 febbraio 2001, n. 6**

Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano

- **L.R. 1 dicembre 2004, n. 26**

Nuove norme in materia di Sport

- **L.R. 19 maggio 2004, n. 9**

Aggiornamento delle norme in materia di Trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi

- **L.R. 12 novembre 2004, n. 18**

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269

- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Norme in materia ambientale

- **L.R. 11 dicembre 2003, n. 33**

Riordino del sistema formativo integrato

- **L.R. 14 febbraio 2007, n. 4**

<p>Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 22 ottobre 2007, n. 18</u></b></li> </ul> <p>Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 9 luglio 2009, n. 20</u></b></li> </ul> <p>Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 29 dicembre 2009, n. 41</u></b></li> </ul> <p>Polizia locale e politiche di sicurezza urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 4 giugno 2008, n. 7</u></b></li> </ul> <p>Sistema turistico regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 30 aprile 2014, n. 7</u></b></li> </ul> <p>Collegato alla legge di bilancio 2014-2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 12 agosto 2015, n. 29</u></b></li> </ul> <p>Nuova legge organica in materia di artigianato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 11 agosto 2015, n. 27</u></b></li> </ul> <p>Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della regione Basilicata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 13 agosto 2015, n. 30</u></b></li> </ul> <p>Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>D.L. 19 giugno 2015, n. 78</u></b></li> </ul> <p>Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 2 dicembre 2016, n. 26</u></b></li> </ul> <p>Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 e disposizioni in materia di trasporto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 13 maggio 2016, n. 9</u></b></li> </ul> <p>Istituzione dell'Agenda regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. - Lavoro e Apprendimento Basilicata).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>D.L. 20 giugno 2017, n. 91</u></b></li> </ul> <p>Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.</p>
<b>Criteria individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Nessun riferimento</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b>
<p><b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b></p> <p><b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b></p> <p><b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b></p> <p><b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b></p> <p><b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b></p>
<p><b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 7/1999)</p> <p><b>L.R. 8 marzo 1999, n. 7</b></p> <p><b>Art. 61 Funzioni di competenza della Regione</b></p> <p>1. La Regione oltre i generali poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo nonché di vigilanza ai sensi del successivo art. 65 e fatte salve le allocazioni di funzioni disciplinate dal precedente art. 58, comma 3, della presente legge, esercita in materia di Opere Pubbliche le funzioni amministrative concernenti:</p> <p>a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici; b) gli interventi di cui al D.L. 1010/1948; c) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale fino a 150 KV; d) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.</p> <p>2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera direttamente</p>

ovvero avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

3. Le funzioni concernenti l'edilizia di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 30.12.1995, n. 69.

#### **Art. 62 Funzioni conferite agli Enti Locali**

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono subdelegate ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti di importo complessivo fino 7.5 milioni di euro.

#### **Art. 64 Collaborazione tecnica agli enti locali**

1. Gli Enti Locali e gli Enti delegati, ai fini della redazione di atti di pianificazione, della progettazione, dell'appalto, della direzione e contabilità delle opere pubbliche, possono avvalersi degli uffici regionali, previa intese.

#### **Art. 65 Vigilanza**

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi ed enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

(DL n. 91/2017, L. n. 56/2014)

### **D.L. 20 giugno 2017, n. 91**

#### **Art. 15 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno**

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **L. 7 aprile 2014, n. 56**

#### **Art. 1**

44. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

(...)

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure

selettive;

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

(...)

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

### **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n. 49/2015, LR n. 25/1998)**

**L.R. 17 agosto 1998, n. 25**

#### **Art. 4 Attività regionale**

1. La Regione, in attuazione della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, partecipa all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

2. Le attività di protezione civile, di competenza della Regione, sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture regionali che hanno competenza in ambito di protezione civile. Tale coordinamento riguarda, oltre alle strutture specifiche del servizio, anche quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti, coordinate secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Nell'esercizio delle funzioni di protezione civile la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con le strutture dello Stato.

#### **Art. 5 Attività del Presidente della Giunta regionale**

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato:

a) coordina gli interventi regionali in attuazione delle attività di cui al precedente art. 2 lett. b);

b) propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti di competenza di quest'ultima;

c) riceve le comunicazioni, di cui agli artt. 14 comma 2 lett. a), e 15 comma 3, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 dai Prefetti e dai Sindaci e ne valuta i contenuti al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali;

d) presiede il Comitato Regionale di Protezione Civile;

e) svolge la funzione di commissario se delegato a norma dell'art. 5, comma 4 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

f) cura il coordinamento e l'armonizzazione delle attività di protezione civile con quelle di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria a seguito di preventivi accordi o convenzioni;

g) partecipa al Consiglio Nazionale di Protezione Civile.

#### **Art. 6 Attività della Giunta regionale**

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato:

a) approva gli indirizzi per l'attuazione delle attività regionali di protezione civile;

b) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

c) approva gli atti concernenti forme di collaborazione in materia di protezione civile con altre Regioni o strutture dello Stato;

d) approva le convenzioni da stipulare ai sensi del successivo art. 26;

e) presenta al Consiglio regionale, periodicamente, e secondo l'occorrenza, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di Protezione Civile.

#### **Art. 24 Collaborazione con le Province, con le Comunità Montane e con i Comuni**

1. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni, oltre alle specifiche competenze attribuite in materia di protezione civile dalla Legge 225/92 collaborano con la Regione per le finalità di cui all'art. 1 mediante le seguenti attività:

- trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale;

- partecipano all'attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici

pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione;

- partecipano all'attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture.

2. I Comuni, inoltre, collaborano con la Regione anche mediante le seguenti attività:

- acquistano, preventivamente all'adozione in Consiglio Comunale, il parere di conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, rilasciato dal dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile;

- comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni calamitose in atto o potenziali;

- fronteggiano l'evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove concedibili di contributi statali o regionali;

- partecipano all'attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie strutture tecniche qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo comune;

- comunicano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale delegato l'avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l'autorità preposta al coordinamento dell'intervento;

- partecipano all'adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle normali condizioni di vita.

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 41/2009, DL n. 78/2015)

**L.R. 29 dicembre 2009, n. 41**

### **Art. 3 Funzioni della Regione**

1. La Regione e gli Enti Locali tutelano l'ordine sociale sul proprio territorio attraverso le funzioni svolte dalla Polizia Locale che garantisce la ordinata e civile convivenza delle popolazioni su base territoriale, in collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

2. Gli strumenti amministrativi e normativi ed inoltre i piani di intervento diretti al raggiungimento di tali fini sono formulati dalla Regione e coordinati con il Ministero dell'Interno, i Sindaci ed i Presidenti delle Province, per concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.

3. Le funzioni ed i compiti indicati nel successivo art. 4 sono svolti dalla Regione e dagli Enti Locali attraverso i Corpi e i Servizi di Polizia Locale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale esercita, attraverso l'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, supportato dal Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale, le funzioni di coordinamento della Polizia Locale, di formazione del personale e, di concerto con le altre Regioni e con il Ministero dell'Interno, di gestione dei flussi informativi.

5. L'Ente Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa di sua competenza mediante delega agli Enti Locali.

### **Art. 4 Compiti e Funzioni di Polizia Locale**

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla Polizia Locale concernono le misure preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e provinciali nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale dei Comuni e delle Province esercitano:

a) funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell'Ente di appartenenza o delegate dalle Regioni;

b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del territorio di competenza;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente all'attività ispettiva di vigilanza relativa ai tributi locali;

e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale, nel rispetto delle funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali ai sensi del successivo comma 3;

f) funzioni di polizia mortuaria;

g) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, qualora sia attribuita da parte del Prefetto la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

h) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-

edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

i) funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;

j) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente locale di appartenenza;

k) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

l) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente locale di appartenenza;

m) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

n) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

o) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità competenti;

p) funzioni di difesa del consumatore;

q) funzioni di collaborazione nelle attività di pubblica sicurezza, nei limiti stabiliti dal comma 4 successivo. L'attività di concorso alla tutela della sicurezza pubblica è limitata, di norma, al rispettivo territorio di competenza, salva l'attività svolta presso altri enti locali secondo le intese raggiunte tra le rispettive amministrazioni. Le intese di collaborazione tra reparti di diversi Comuni potrà essere raggiunta solamente previo parere favorevole del Comandante del Corpo o Servizio, inviando comunicazione al Prefetto allorché riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza in servizio armato.

3. I Corpi di polizia delle Province sono titolari dei compiti di Polizia Locale spettanti alle Amministrazioni provinciali e delle competenze in materia ambientale, comprese quelle già attribuite alle Comunità montane, agli enti parco e agli altri enti comunque operanti sul territorio.

4. Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia dello Stato in materia di tutela dell'ordine pubblico, i Corpi di Polizia Locale comunali e intercomunali esercitano altresì, nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, funzioni di tutela della sicurezza urbana, intesa come necessario presupposto dello sviluppo economico e sociale e della salvaguardia della vita delle persone residenti nel territorio, perseguita attraverso la coniugazione delle attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione.

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

**(LR n. 49/2015, LR n. 42/1998, LR n. 48/1998, LR n. 35/1995 )**

### **Agricoltura:**

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

#### **Art. 3, comma 1**

Tutte le funzioni in materia di agricoltura sono state riallocate alla Regione

### **Foreste:**

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

le funzioni in tale materia vengono riallocate alla Regione

con l'accordo n. Rep. 16520 del 31 marzo 2016 sono state delegate alle Province di Potenza e Matera

**L.R. 10 novembre 1998, n. 42**

#### **Art. 4 Attribuzioni delle funzioni**

1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore forestale, l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle Amministrazioni Provinciali.

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

a) la predisposizione del piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale e dei Programmi annuali di intervento;

- b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche;
- c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata anche mediante opere di riconversione colturale ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da frutto;
- d) l'approvazione dei Piani di assestamento forestale;
- e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere esistenti sul patrimonio forestale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo;
- g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;
- h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna con varietà iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 [3];
- i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro-forestali colpiti da calamità naturali;
- j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizione nel Libro nazionale;
- k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito forestale;
- l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico;
- m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;
- n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui al primo comma;
- o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme associate per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale di cui al successivo art. 5, e la costituzione dell'Osservatorio del mercato del legno;
- q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi.

3. La regione Basilicata, su proposta della Giunta regionale ed approvazione del Consiglio regionale, potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali.

#### ***Funghi:***

**L.R. 14 dicembre 1998, n. 48**

#### **Art. 2 Esercizio delle funzioni amministrative.**

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.
3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.
4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

#### ***Tartufi:***

**L.R. 27 marzo 1995, n. 35**

#### **Art. 12 Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale**

1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.
2. Le Comunità Montane competenti per territorio, o in mancanza, le province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di autorizzazioni.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 49/2015, LR. n. 2/1995, LR. n. 20/2009)

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

### **Art. 3 Riordino delle funzioni**

4. Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate (con l'accordo n. Rep. 16520 del 31 marzo 2016 tra la Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera) alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo

### **Caccia:**

**L.R. 9 gennaio 1995, n. 2**

### **Art. 2 Funzioni amministrative**

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla Legge n. 157/92 e dalla presente Legge regionale.

### **Pesca:**

**L.R. 9 luglio 2009, n. 20**

### **Articolo 3 (Funzioni amministrative)**

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.

2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia.

3. Restano di competenza regionale: a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino degli habitat naturali; b) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione Europea; c) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione; d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell'Ente Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale.

### **Articolo 4 Piano ittico regionale**

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale.

2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.

3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali.

4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui all'articolo 5.

5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.

6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di Bacino previsto dall'art.17 della legge 18 mag. 89, n.183.

### **Articolo 6 Programmi ittici provinciali**

1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio competente regionale ed alle Autorità di bacino.

2. I Programmi Annuali devono contenere: a) le specie ittiche da conservare; b) le specie ittiche di cui

è consentita la pesca; c) le specie ittiche da ripopolare; d) le eventuali zone di gestione ittica; e) le zone di protezione della fauna ittica; f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 46 Funzioni di competenza della Regione**

1. Le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora indicate all'art. 70, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione. Con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. n. 18/98, le medesime funzioni sono ripartite fra la Regione e gli enti locali.

### **Art. 47 Funzioni di competenza delle Province**

1. Le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di fauna e flora previste dalle LL.RR. n. 2/1995; n. 14/1997; n. 47/1997; n. 18/1998, art. 2 lettere a), h), m), n).

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 7/1999)

### **Energia:**

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 23 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di energia come definita dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 30 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore o pari a 300 MW termici, salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione inferiore o pari a 150 KV; d) la costruzione e l'esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale; e) il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale; f) la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; g) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; h) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici; i) la promozione della diffusione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo ed a livello internazionale, sostenendo, a tal fine, la qualificazione e la riconversione di operatori pubblici e privati, attivando appositi corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con enti e soggetti altamente specializzati, pubblici e privati; j) l'elaborazione del Piano Energetico Regionale (P.E.R.) e la predisposizione, d'intesa con le Province e con gli enti locali interessati, dei relativi programmi attuativi, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento e delle linee della politica energetica nazionale, di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

### **Art. 24 Funzioni di competenza delle Province**

1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, osservano le indicazioni di indirizzo e coordinamento previste dal Piano Energetico Regionale e da specifiche disposizioni regionali in materia, coinvolgendo i Comuni interessati nelle procedure dirette alla redazione ed alla adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

2. Le Province provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 112/1998.

### **Art. 25 Funzioni di competenza dei Comuni**

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni relative al rilascio della certificazione energetica degli edifici,

prevista dall'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui linee guida sono stabilite dalla Regione.  
2. I Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti adottano obbligatoriamente, in conformità alla strumentazione urbanistica vigente, il piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, di cui all'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

#### **Miniere e risorse geotermiche:**

##### **Art. 26 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di miniere e risorse geotermiche come definita dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 34 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma; b) la polizia mineraria su terraferma, anche relativamente alle risorse geotermiche; c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore di titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche; d) la concessione ed erogazione di ausili previsti da leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie; e) la determinazione delle tariffe e dei canoni di concessione entro i limiti stabiliti dallo Stato; f) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla precedente lettera a) e degli idrocarburi, con esclusione di quelli relativi agli idrocarburi in mare.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 49/2015, LR n. 29/2015, LR n. 7/1999)

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

#### **Art. 3 Riordino delle funzioni**

Tutte le funzioni in materia di attività produttive sono state trasferite alla Regione

#### **Artigianato:**

**L.R. 12 agosto 2015, n. 29**

##### **Art. 5 Funzioni e compiti della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dalla presente legge ai Comuni o alla Camera di Commercio, al fine di assicurarne l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

2. La Regione, fermo restando il disposto di cui al precedente comma 1, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli Enti locali e allo Stato.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

##### **Art. 6 Funzioni dei Comuni**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, sono attribuiti ai Comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti seguenti:

a) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, le filiere e i clusters;

b) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

c) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive integrazioni e modificazioni;

d) l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

#### **Industria:**

##### **Art. 20 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di industria come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territorio; b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, compresi quelli per le piccole e medie imprese; nonché, l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi; c) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; d) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali; e) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese; g) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale; h) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese; i) l'istituzione e il coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali; j) l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla lett. b.; k) l'attuazione degli interventi dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) la proposta di adozione, nell'ambito del territorio regionale, e a norma del quarto comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112/98, di eventuali criteri differenziati per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; m) le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili; n) la promozione ed il sostegno alla cooperazione nel settore industriale; o) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali; p) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

## ***10. ATTIVITA' ESTRATTIVE***

(LR n. 12/1979)

**L.R. 27 marzo 1979, n. 12**

### **Art. 2**

1. La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi secondo le norme della presente legge. L' autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale sentiti il comune o i comuni interessati. (...)

### **Art. 4**

1. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

2. Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno all'Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della presente legge.

### **Art. 4-bis**

1. Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere nonché per prestare assistenza alle imprese del settore, l'Ufficio regionale competente assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive.

2. A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o diniego nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

## ***11. VIABILITA'***

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

**Art. 69 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione in materia di viabilità esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale nazionale.

2. La Regione, in particolare, provvede:

a) alla programmazione degli interventi ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria da realizzarsi nel territorio regionale sulla base delle priorità definite, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie; b) alla definizione dei progetti secondo le procedure previste dal precedente art. 68; c) alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade di cui al precedente comma 1 del presente articolo; d) alla definizione dei criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale; e) alla individuazione degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio; f) alla concessione di costruzione ed esercizio di autostrade comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi comprese la determinazione delle tariffe e l'approvazione dei piani finanziari della società concessionaria; g) alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, sentite le Province; h) alla classificazione e declassificazione delle strade e autostrade regionali.

#### **Art. 70 Accordi di programma**

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 99, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove accordi di programma con le altre regioni interessate, per il coordinamento degli interventi sulle strade interregionali. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le Province territorialmente interessate.

#### **Art. 71 Funzioni di competenza delle Province**

1. Sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998, le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, di cui all'art. 822 del codice civile. Entro 120 giorni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale attua il trasferimento delle funzioni alle Province, mediante accordo di programma. Le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle strade, nonché alla riscossione delle tariffe relative alle licenze, concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza della rete delle strade regionali. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province nel rispetto delle direttive definite dalla Regione. Sono, inoltre, delegate alle Province tutte le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attività di cui al presente comma.

3. Sono, infine, di competenza delle province le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade provinciali, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992.

#### **Art. 72 Funzioni di competenza dei Comuni**

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1992.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 49/2015, LR n. 9/2004, LR n. 7/2014, LR n. 26/2016)

### **FINO AL 31 DICEMBRE 2017**

**L.R. 19 maggio 2004, n. 9**

#### **Art. 1**

1. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 27 luglio 1998 n.22, all'entrata in vigore della

presente legge, sono trasferiti alla competenza delle rispettive Amministrazioni Provinciali sulla base degli interessi prevalenti dell'utenza.

2. Le Province procedono all'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di cui al primo comma in maniera coordinata ed integrata con i servizi già di loro competenza e stipulano i relativi contratti di servizio a partire dall'1.1.2005.

#### **L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

##### **Art. 3 Riordino delle funzioni**

3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 1, comma 7-bis della L.R. n. 7/2014, e, comunque, **fino al 31 dicembre 2017**, le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione delle restanti disposizioni dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

#### **DOPO IL 31 DICEMBRE 2017**

##### **L.R. 30 aprile 2014, n. 7**

##### **Art. 1 Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale**

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e s.m.i. la dimensione dell'ambito o bacino territoriale nell'organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) coincide con il territorio regionale per la rete dei servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97, per la rete dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e provinciali e per la rete dei servizi di TPL comunali, organizzati questi ultimi per lotti territoriali omogenei, in base alla classificazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1998.

2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i., nonché i compiti di gestione del contratto di servizio e controllo per i servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i. e per la rete dei servizi di trasporto automobilistici di cui alle lett. a), b) di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 e s.m.i. la sottoscrizione, la gestione, l'esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei contratti di servizio affidati dalla Regione relativi alle unità territoriali ottimali del trasporto pubblico comunale sono attribuiti alle amministrazioni locali così come stabilito dal piano regionale dei trasporti.

##### **L.R. 2 dicembre 2016, n. 26**

##### **Art. 3 Servizi ferroviari M/L percorrenza da Salerno a Taranto in continuità con l'Alta Velocità**

1. La Regione Basilicata è autorizzata, nel rispetto del Reg. UE n.1370/07, a sostenere la compensazione per gli oneri imposti al gestore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, assoggettati a obbligo di servizio pubblico, da effettuarsi con materiale rotabile Alta Velocità sulla relazione Salerno-Potenza-Taranto, quale potenziamento dei servizi di media e lunga percorrenza interregionali in continuità con i servizi ferroviari AV svolti sino a Salerno.

2. In via sperimentale, per l'orario di servizio ferroviario 2016-2017, la Giunta Regionale, anche ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 6 del Reg. UE n. 1370/07, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento e di effettuazione dei servizi e la correlata partecipazione finanziaria e gli accordi con la Regione Puglia.

3. Per l'effettuazione dei suddetti servizi è prevista una compensazione economica, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del Reg. UE 1370/2007, da corrispondere al gestore, quantificata nell'importo massimo di € 180.000,00 per l'anno 2016 e massimo di € 3.120.000,00 per l'anno 2017, i cui oneri trovano copertura sulla Missione 10 Programma 02 del bilancio di previsione regionale, con una corrispondente riduzione a valere sulla Missione 20 Programma 03.

4. La quantificazione di cui al precedente comma 3 è soggetta a revisione in riduzione laddove gli introiti, rivenienti dalla tariffazione dell'intera tratta Taranto-Salerno e Salerno-Taranto, risultassero tali da consentire un minore valore della compensazione in capo alla Regione.

## **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 28 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di fiere e mercati ed in materia di commercio, come definite dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati; c) la redazione e la pubblicazione del calendario fieristico annuale regionale; d) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi e nei limiti della previsione di cui al quarto comma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112/98; e) l'attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza; f) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia; g) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive; h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici ed ausili finanziari di qualsiasi genere; i) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali; j) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale; k) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese lucane; l) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; m) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio; n) l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali; o) l'organizzazione, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

## **14. TURISMO**

(LR n. 49/2015, LR n. 7/2008)

**L.R. 4 giugno 2008, n. 7**

### **Art. 2 Funzioni della Regione**

1. Sono di competenza Regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

### **Art. 6 Funzioni delle Province**

1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, concorrono alla determinazione del Piano Turistico Regionale, formulando alla Giunta Regionale proposte relative al proprio territorio.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie: a) classificazione e controllo delle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 135/2001 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Legge Regionale; b) accertamento dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 7 della Legge n. 135/2001, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Legge Regionale ed in applicazione dell'art. 10 della L. 2 aprile 2007 n. 40; c) fissazione delle tariffe massime prefissate a tutela degli utenti, secondo l'art. 2 della L. 4 agosto 2006 n. 248, per le prestazioni delle attività professionali di cui alla lettera b); d) svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale 29 marzo 1999 n. 8.

3. Le Province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della A.P.T. per l'esercizio di attività di promozione deliberate nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art. 7 Funzioni dei Comuni**

1. Ai sensi della presente legge sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni: a) funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, a fini turistici, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.P.R. n. 616/ 1977, sulla base di un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione; b) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 9 della Legge n. 135/2001; c) vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. I proventi delle sanzioni amministrative applicate dai Comuni ai sensi del comma 1 sono ad essi devoluti a corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate.
3. I comuni hanno, inoltre, titolo: a) a formulare proposte specifiche all'A.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, ai fini dell'inserimento delle stesse nei programmi di attività dell'A.P.T.; b) ad avvalersi del supporto dell'A.P.T. per iniziative o manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale ed artistico; c) alla attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica, di cui all'art. 9, previa intesa con l'A.P.T.

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 49/2015, D.lgs. n. 152/2006, LR n. 7/1999)

### **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

#### **269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti**

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
  - a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
  - b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

#### **272. Impianti e attività in deroga**

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti

esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

#### **L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

#### **Art. 48 Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità, nel rispetto di quelli statali; b) l'organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzata al coordinamento delle attività ed alla definizione dello Stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità; c) l'organizzazione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dal sistema delle reti di monitoraggio ambientale e di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici; d) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione; e) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela

delle acque; f) la fissazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti; g) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico; h) la tenuta e l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura, designate a norma del decreto legislativo n. 131/1992; i) le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982; j) controllo sul corretto e razionale uso delle acque; k) il monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente e l'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.

2. La Regione si dota di un piano di tutela e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. n. 183/1989, ove adottato.

#### **Art. 49 Funzioni di competenza delle Province**

1. Sono di competenza delle Province, oltre alle funzioni amministrative esercitate ai sensi della legislazione regionale vigente, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale; b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in rete fognarie; c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche; d) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi, anche in unità geologiche profonde, e delle operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132; e) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque; f) la determinazione e la prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle norme di tutela delle acque e la eventuale esecuzione d'ufficio delle medesime; g) la tutela delle acque destinate al consumo umano, ivi comprese l'individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso; h) le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui alla L.R. n. 12 del 2 marzo 1994; i) le autorizzazioni allo scarico già affidate ai Comuni a norma del terzo comma dell'art. 9 della L.R. 3/94 e fatti salvi gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature; j) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/93, concernente "Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in Agro di Latronico"; k) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 9/1984, concernente "Norme per la protezione del Bacino idrominerario del Vulture".

#### **Art. 50 Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'elaborazione e l'adozione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria in raccordo al piano regionale per la tutela dell'ambiente; b) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa tra le Regioni interessate, interregionali di cui alla lett. a) dell'art. 84 comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998; c) la elaborazione di norme tecniche e direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; d) l'individuazione di aree che possano risultare particolarmente interessate a fenomeni di inquinamento atmosferico prevedendo per esse l'elaborazione di criteri per contenere e limitare detti episodi; e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici, l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni nonché le indicazioni organizzative per la redazione e la tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni, entrambi integrati nel sistema informativo ambientale regionale; f) la formulazione di un rapporto, elaborato di concerto con i dipartimenti regionali interessati, per l'espressione del parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 sugli impianti che lo Stato autorizza ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998; g) l'esame e l'approvazione dei progetti volti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; h) l'elaborazione di piani di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento.

### **Art. 51 Funzioni di competenza delle Province**

Sono di competenza delle Province:

a) le funzioni amministrative disciplinate dalla L.R. n. 25/1992, concernenti "Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico"; b) il rilevamento e il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni; c) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle fonti di emissione; d) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998.

### **Art. 52 Funzioni di competenza della Regione**

1. Oltre alle competenze previste dall'art. 4 della legge n. 447/1995, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché le procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale annuale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico; b) l'emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale; c) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

### **Art. 53 Funzioni di competenza delle Province**

Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) il controllo e la vigilanza delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni; b) l'azione di composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio.

## **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 58 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in concorso con gli enti locali esercita le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art. 88 del D.Lgs. n. 112/98.

2. Per l'esercizio delle funzioni che necessitano di una gestione interregionale, la Regione ai sensi dell'art. 89 - 5° comma del D.Lgs. 112/1998 promuove con lo Stato e le altre regioni interessate accordi di programma con i quali sono definite le opportune modalità, anche organizzative e di gestione.

3. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, conferite dagli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98 nonché quelle concernenti il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.

4. A seguito dell'approvazione dei Piani di bacino, di cui all'art. 17 della L. n. 183/1989, si provvederà al riordino delle funzioni nella materia disciplinata al presente capo, in coerenza con i principi stabiliti nella presente legge.

### **Art. 59 Gestione dei beni del demanio idrico**

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni.

2. La Regione può concedere gratuitamente agli enti di gestione dei parchi regionali aree del demanio idrico ricomprese nel perimetro del loro territorio, per il perseguimento delle loro finalità.

3. La Regione può altresì concedere aree del demanio idrico a enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica.

"3 bis. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione sottopone l'utilizzazione delle acque pubbliche, ad eccezione degli usi consentiti liberamente, al pagamento di un canone annuo che decorre dalla data dell'atto di concessione e di licenza di attingimento.

3 ter. Con atto della Giunta Regionale sono determinate le misure dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni degli stessi e le modalità di riscossione dei suddetti canoni.

3 quater. Con il medesimo atto la Giunta Regionale e definisce le modalità per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

3 quinquies. La Giunta Regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica." (4)

4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso di acqua nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario.

5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposita legge provvede a disciplinare la gestione dei beni del demanio idrico.

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 39 Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate allo Stato dall'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) le competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del programma triennale per la tutela dell'ambiente finalizzato alla tutela ed al risanamento ambientale. Il programma, adottato in conformità alle disposizioni della L.R. n. 30 del 24.6.1997 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina la priorità degli interventi da realizzare, il coordinamento degli stessi ed individua le risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali; b) la redazione annuale di una relazione sullo stato dell'ambiente: tale relazione contiene l'analisi dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e l'eventuale proposta di aggiornamento del programma per la tutela dell'ambiente, qualora si verificano situazioni che alterino il quadro delle priorità stabilite; c) la determinazione degli indirizzi per l'informazione in campo ambientale e per l'esercizio delle funzioni di educazione ambientale nonché per la realizzazione e l'evoluzione del sistema informativo ambientale, in coerenza con gli standards nazionali ed europei; d) la individuazione delle aree soggette a degrado e la determinazione degli indirizzi operativi per il loro recupero, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica; e) la individuazione, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e la dichiarazione delle stesse ad elevato rischio di crisi ambientale. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua gli interventi, le misure urgenti per eliminare le situazioni di rischio e le misure atte a ridurre o eliminare i fenomeni di inquinamento e a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. Ai sensi dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 112/1998, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. La Regione esercita, altresì, in concorso con lo Stato e gli enti locali, le seguenti funzioni:

a) formazione ed educazione ambientale; b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; c) decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale; d) protezione dell'ambiente costiero

### **Art. 40 Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione di impatto ambientale relativa alle specifiche categorie di opere, interventi ed attività, che, a norma dell'art. 71, 2° comma, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento; b) il parere per le residue categorie di opere che rimangono di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per le modalità di esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, si applicano, sino alla data di adozione da parte della Regione del provvedimento di recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 71, 2° comma del decreto legislativo n. 112/1998, le

disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

#### **Art. 41 Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni**

1. Il parere previsto dall'art. 13 della L.R. n. 47/94 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati alla realizzazione delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.

#### **Art. 42 Funzioni di competenza della Regione**

1. Ferme restando le funzioni attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175.

2. Competono altresì alla Regione l'adozione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica nonché l'adozione dei provvedimenti relativi a quelle aree che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione, con propria legge da emanarsi entro sei mesi dall'accordo di programma di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, provvederà a disciplinare la materia di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'attività istruttoria da effettuarsi dall'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB) e dagli organismi dei Vigili del Fuoco in raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL.

#### **Art. 44 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di parchi e riserve naturali, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 78, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le funzioni amministrative concernenti la programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi, con le modalità e le procedure previste dalla L.R. 28 gennaio 1994, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 45 Funzioni conferite agli enti locali**

1. Sono conferite agli enti locali le funzioni amministrative concernenti la gestione delle riserve naturali a carattere regionale. Con propria legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono determinate ed attribuite le funzioni di competenza degli enti locali. Con il medesimo provvedimento la Regione individua altresì le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste e gli altri soggetti del privato sociale in ordine alla gestione dei servizi e all'attività di vigilanza.

2. Le Province, fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, continuano ad esercitare le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28 gennaio 1994, n. 28.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 6/2001, LR n. 7/1999)

**L.R. 2 febbraio 2001, n. 6**

#### **Art. 4 Competenze della Regione**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di competenza della Regione l'approvazione e l'aggiornamento (4) del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto.

2. Il Piano regionale è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio Regionale aggiorna il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate su proposta della Giunta Regionale (5) - (5 bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:

- a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 34 (6) della presente legge;
- b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;
- c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
- d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;
- e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato

impatto ambientale;

f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati nell' ATO;

h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.

Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge.

#### **Art. 5 Competenze delle Province**

1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6 Competenze dei Comuni**

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale quanto all'approvazione dei progetti di bonifica.

2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane.

### **L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

#### **Art. 54. Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997. Il Piano disciplina, in particolare la raccolta differenziata, l'aggiornamento dell'elenco delle aree da sottoporre a bonifica, gli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, le linee guida per l'intervento della messa in sicurezza e bonifica dei siti, le norme tecniche per l'attuazione degli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione delle varianti che comportino modifiche degli impianti in esercizio, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997; c) l'approvazione dei progetti degli impianti sperimentali di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 e di quelli mobili di cui all'art. 28, comma 7 del medesimo decreto; d) le attività in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento CEE n. 259/1993; e) la verifica di conformità di piani e programmi predisposti dalle province e dai comuni, in attuazione dei piani regionali.

#### **Art. 55 Funzioni di competenza delle Province**

1. Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997. Le province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi.

Sono, inoltre, di competenza delle Province:

a) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997; b) l'approvazione dei progetti di bonifica redatti dai comuni ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelli il cui sito interessa entrambe le province, di competenza della Regione; c) le ordinanze contingibili ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelle che interessano il territorio di entrambe le Province, di competenza della Regione; d) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e la organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; e) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente; f) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997; g) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

2. Con la legge di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si provvederà alla individuazione di ulteriori funzioni da attribuire alla competenza delle Province.

#### **Art. 56 Funzioni di competenza dei Comuni**

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'art. 21 del Decreto Legislativo 22/1997, le quali saranno svolte in attuazione dei piani regionali e provinciali relativi alla gestione dei rifiuti.

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

(LR n. 20/1987, LR n. 23/1999)

### **L.R. 11 agosto 1999, n. 23**

#### **Art. 5 - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione**

1. Sono Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
- b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale provinciale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);
- c) le Comunità Locali, con compiti di specificazione in ambito sovra comunale delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, e in coerenza con le indicazioni degli strumenti programmatori di cui all'art. 53, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala sovra comunale;
- d) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici.

2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III.

#### **Art. 7 Soggetti proponenti il coordinamento**

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al titolo IV, capo II, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al primo comma dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.

#### **Art. 12 Quadro Strutturale Regionale**

1. Il Quadro strutturale regionale (Q.S.R.) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta regionale dei suoli.

#### **Art. 12 bis Piano Paesaggistico Regionale - PPR**

1. La Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36-bis e all'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42."

#### **Art. 13 Piano Strutturale Provinciale**

1. Il Piano strutturale provinciale (P.S.P.) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della legge n. 142/1990, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

#### **Art. 14 Piano Strutturale Comunale**

1. Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal P.S.P., integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

3. Il P.S.C. ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (legge n. 1497/1939).

### **Art. 15 Piano Operativo**

1. Il Piano operativo (P.O.) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del P.S.C., e/o del regolamento urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità c/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:

- a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);
- b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
- c. previsioni del Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi elenchi annuali c/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali;
- d. proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di bando.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 18/2007, LR n. 18/2004, LR n. 28/1991, LR n. 37/1996, LR n. 23/1979)

**L.R. 22 ottobre 2007, n. 18**

### **Art. 2 Competenze della Regione e dei Comuni**

2. Le funzioni ed i compiti di gestione delle risorse finanziarie e degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalla presente legge.

3. La competente struttura regionale acquisisce i dati necessari alla formulazione delle proposte di riparto presso i Comuni interessati, attraverso l'utilizzo di apposito sistema informatico che consenta, altresì, il monitoraggio costante dell'avanzamento dei programmi ricostruttivi.

4. I Comuni interessati dovranno procedere all'invio telematico dei dati secondo modalità tecnico-operative definite dalla Regione.

**L.R. 12 novembre 2004, n. 18**

### **Art. 5 Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria**

1. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono presentate al Comune entro e non oltre il 10 dicembre 2004.

**L.R. 14 dicembre 1991, n. 28**

### **Art. 8. Modalità del recupero delle costruzioni singole ed isolate**

### **Art. 10. Comuni dichiarati sismici e sottoposti a vincolo ambientale**

### **Art. 12. Poteri sostitutivi**

1. I Comuni adottano le varianti di cui ai precedenti articoli 8 e 10 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inattività dei Comuni, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, invita l'Ente locale a provvedere entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine suddetto, il presidente della Regione nomina un commissario ad acta, che si sostituisce agli organi del Comune, per il compimento delle attività e l'osservanza delle procedure previste dalla presente legge.

**L.R. 7 agosto 1996, n. 37**

### **Articolo 3 Approvazione degli strumenti urbanistici attuativi**

1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 2 sono adottati dalla Giunta comunale.

**L.R. 27 luglio 1979, n. 23**

### **Art. 1**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 55 dello Statuto regionale, sono delegate alle Amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

2. Tale delega è conferita a tempo indeterminato e può essere revocata ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

## **Art. 2**

1. La disciplina prevista dalla presente legge si applica ai seguenti strumenti urbanistici di attuazione:

- 1) piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
- 2) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 3) piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 7/1999)

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

### **Art. 34 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) determina le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale; b) determina gli obiettivi di settore e le tipologie di intervento anche attraverso i programmi complessi quali i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione; c) definisce le modalità di incentivazione anche finanziaria; d) definisce i piani e i programmi di intervento; e) individua le categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento; f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti fra le diverse categorie di operatori e per le scelte dei medesimi; g) adotta le determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari; h) determina i limiti di costo e stabilisce i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi; i) determina i limiti di reddito ed i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici; j) verifica l'efficacia dei programmi attuati e l'utilizzazione delle risorse finanziarie; k) promuove e coordina la formazione e la gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; l) promuove iniziative di ricerca e sperimentazione; m) definisce le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi; n) determina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e stabilisce i relativi canoni; o) individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; p) determina i criteri per la vigilanza amministrativa finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fruitori di contributo pubblico; q) concorre con le competenti Amministrazioni dello Stato, sentiti gli Enti Locali, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale; r) definisce l'assetto istituzionale delle Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale (ATER); s) esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

### **Art. 35 Funzioni di competenza delle Comunità Locali e dei Comuni**

1. Sono conferite alle Comunità Locali, sentiti i Comuni del territorio, le funzioni e i compiti concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo; b) l'indicazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati.

2. Sono conferite ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata; b) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata; c) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici; d) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 179/1992; e) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti

in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 179/1972.  
3. Le Comunità Locali e i Comuni esercitano le competenze di cui al presente articolo nel rispetto della normativa regionale.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 49/2015, LR n. 27/2015)

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

### **Art. 3 Riordino delle funzioni**

6. Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella L.R. 11 agosto 2015, n. 27

**Fino al 31 dicembre 2017 le funzioni in tale materia sono state delegate alle Province con l'accordo n. Rep. 16520 del 31 marzo 2016**

**L.R. 11 agosto 2015, n. 27**

### **Art. 4 Compiti della Regione per la promozione e la gestione del patrimonio culturale**

1. La Regione valorizza la promozione e la gestione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato e accessibile dei beni e degli istituti culturali, di cui all'articolo 101 del Codice, assicurando la piena ed effettiva fruizione pubblica, anche mediante:

- a) le azioni di educazione e di comunicazione per rafforzare la valenza della cultura come elemento di costruzione-ricostruzione dell'identità locale e per elevare il tasso di consenso attivo e collettivo verso il patrimonio culturale del territorio;
- b) l'attivazione di una convinta azione pianificata che individui nel patrimonio culturale uno degli assi strategici del modello di sviluppo;
- c) le attività volte alla conoscenza del patrimonio culturale da valorizzare e da promuovere, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di carte tematiche georeferenziate integrate nel sistema informativo territoriale regionale con riguardo ai beni culturali e paesaggistici ed agli istituti di propria competenza, in collaborazione con le competenti Soprintendenze, Università, Enti di ricerca e altri enti istituzionali nazionali e/o sub-regionali. Per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, si avvale di strumenti di coordinamento interno, individuati, come l'Osservatorio regionale del paesaggio, o individuabili, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale ed interregionale;
- d) l'impegno a promuovere la qualità complessiva del sistema regionale dei beni culturali, delle offerte e dei servizi culturali;
- e) gli interventi coordinati di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- f) gli interventi diretti ad assicurare che la cultura sia produzione, scambio e diffusione e non già mero consumo;
- g) l'attivazione di risorse per la crescita professionale del personale impiegato nei luoghi della cultura e per il rafforzamento organizzativo di detti presidi culturali;
- h) l'attivazione e il potenziamento di sistemi integrati di offerta culturale, anche in un ottica di distretto culturale, per legare alla valorizzazione del patrimonio culturale un circuito permanente di strutture e di servizi capaci di innalzare il livello di gestione, promozione e fruizione delle risorse culturali e delle altre risorse del territorio;
- i) adeguate condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- j) l'introduzione di misure atte a garantire la massima accessibilità;
- k) l'attivazione e il potenziamento di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati al libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura anche utilizzando tecnologie innovative;
- l) la collaborazione con istituzioni, imprese e centri culturali diffusi sul territorio e la promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività

e servizi connessi;

m) una forte politica istituzionale per attivare la fecondità dei rapporti esterni rappresentati dagli scambi e dai gemellaggi;

n) la promozione e il sostegno di iniziative scientifico-culturali ed editoriali (attività di studio e di ricerca, convegni, seminari, mostre, itinerari di visita di siti e luoghi storico-artistici e culturali particolarmente significativi);

o) il sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio culturale svolte da istituzioni pubbliche di ricerca, biblioteche e mediateche, musei e archivi.

2. La Regione, inoltre:

b) sostiene, a norma dei comma 1, 2 e 3 dell'art. 113 del Codice le attività e le strutture di valorizzazione, gestione e fruizione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata di riconosciuta rilevanza;

c) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca, che hanno specifiche competenze in materia, gli standard minimi di qualità e la carta di qualità da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura, disciplinati dall'articolo 15 e ne verifica periodicamente la sussistenza;

d) assume come metodo la cooperazione e la coprogrammazione con le amministrazioni statali, con gli enti territoriali pubblici e privati e con soggetti privati interessati a favorire l'integrazione della cultura materiale e immateriale, nel territorio, compresa la gestione integrata del patrimonio culturale nell'ottica della più ampia e condivisa valorizzazione e promozione;

e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza, promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione;

f) garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici anche per soggetti con disabilità.

3. La Regione:

a) tutela e valorizza, a norma dell'art. 131 del Codice, il paesaggio come parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni, salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili;

b) informa, nell'esercizio di pubbliche funzioni, la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, rappresentando il paesaggio, la componente etico-culturale riferita anche alla forma di territorio;

c) tutela e promuove il paesaggio culturale nella sua accezione di prodotto sociale. Il paesaggio culturale, come bene ambientale e bene culturale, rappresenta l'evoluzione della società umana che ha agito nel tempo sotto l'influenza dell'ambiente naturale circostante e rende conto della stratificazione di forze sociali economiche e culturali, sia esterne che interne al bene ed alla comunità di riferimento;

d) promuove nell'esercizio della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, del paesaggio e dei suoi segni, reti coordinate e funzionali finalizzate alla tutela ed alla fruizione corretta del paesaggio culturale (urbano, rurale, produttivo, patrimonio immateriale), come pure alla conservazione e alla valorizzazione delle identità culturali e produttive locali, attraverso enti pubblici e privati ed in particolare attraverso i parchi letterari quali strumenti di promozione di turismo culturale legato strettamente al patrimonio immateriale e alla promozione di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della letteratura orale e scritta, delle cerimonie, delle tradizioni imprenditoriali, artigianali ed enogastronomiche.

#### **Art. 6 Funzioni e compiti dei Comuni**

1. I Comuni operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico-culturale, delle memorie e delle tradizioni riconducibili alla comunità regionale e alle singole comunità della Regione.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

Essi provvedono:

a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi culturali e turistici relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati,

favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;  
b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;  
e) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;  
f) alla collaborazione con le istituzioni universitarie, con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;  
g) alla stipula, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.

#### **Art. 8 Strumenti della programmazione regionale**

1. La Regione ha compiti di programmazione relativamente agli interventi di valorizzazione, di promozione, di fruizione e gestione del patrimonio culturale da realizzare sul territorio. La programmazione si attua, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

- a) le strategie di sviluppo e di crescita del territorio, nonché di competitività delle imprese del settore culturale e turistico;
  - b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione del patrimonio culturale.
2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:
- a) il programma regionale triennale per il patrimonio culturale;
  - b) il programma operativo annuale per il patrimonio culturale;
  - c) i piani regionali di valorizzazione, di promozione, di gestione e di fruizione.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 49/2015, LR n. 26/2004)

**L.R. 1 dicembre 2004, n. 26**

#### **Art. 3 Funzioni della Regione**

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport :

- a) adotta il piano regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
- b) adotta il piano annuale;
- c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano triennale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;
- d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
- e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
- f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
- g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
- h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
- i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti lo sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;
- l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
- m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;
- n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello

sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

#### **Art. 4 Funzioni delle Province**

1. Le Province partecipano alla concertazione del piano triennale di cui al successivo art.9.
2. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale regionale:
  - a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
  - b) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'incentivazione di forme sovracomunali di gestione di impianti sportivi;
  - c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;
  - d) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
  - e) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

#### **Art. 5 Funzioni dei comuni**

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale e in quello annuale:
  - a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, provvedono alla realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale. Provvedono altresì alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante convenzioni da stipularsi prioritariamente con società e associazioni sportive dotate di personalità giuridica affiliate al CONI ed accreditate (o i cui soci siano aggregati) nella medesima disciplina sportiva, nonché con soggetti privati;
  - b) promuovono e attivano forme di collaborazione sovracomunale con altri Enti Locali e soggetti privati per la realizzazione o gestione di impianti di natura comprensoriale e per la promozione dello sport;
  - c) forniscono alla Regione i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 49/2015, LR n. 30/2015 , LR n. 9/2016)

### **Istruzione e Formazione professionale:**

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

#### **Articolo 3 Riordino delle funzioni**

5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva", di seguito "SIAP", e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione dell'Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia.

**L.R. 13 agosto 2015, n. 30**

#### **Art. 26 Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva**

1. Al fine della promozione e del supporto all'esercizio dei diritti dell'apprendimento la Regione predisponde specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l'impiego di cui alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l'ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.

2. L'Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell'istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all'atto dell'istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.

3. L'Agenzia opera in modo integrato nell'ambito delle reti territoriali per l'apprendimento di cui all'art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

#### **Art. 28 Norme transitorie**

2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatica e realizzativa:

a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

#### **L.R. 13 maggio 2016, n. 9**

##### **Art. 1 Oggetto e finalità**

3. L'Agenzia opera all'interno del Sistema Regionale Integrato per l'Apprendimento Permanente lungo tutto l'arco della vita - SIAP -, finalizzato a realizzare lo sviluppo della persona e della sua professionalità attraverso la promozione dell'occupabilità, il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.

4. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

##### **Art. 2 Istituzione dell'Agenzia**

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva denominata LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata, quale organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione Basilicata, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile per l'esecuzione, nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva - SIAP", per le operazioni e per i programmi assegnati dalla Regione Basilicata, avente sede legale in Potenza.

2. Con apposito atto adottato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri generali individuati dalla presente legge, entro 60 giorni dalla stipula delle convenzioni di cui all'art. 14, comma 2, sono stabilite le modalità e i termini per l'effettivo avvio delle attività dell'Agenzia regionale ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie provinciali.

3. Le Province dispongono la soppressione e la messa in liquidazione delle Agenzie di cui all'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato", denominate "Agenzia provinciale per l'istruzione e la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego", di seguito Agenzie provinciali, con gli adempimenti inerenti e conseguenti, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

4. La Regione, al fine di garantire la capacità funzionale ed organizzativa del sistema regionale integrato per l'apprendimento, in coerenza con il riassetto delle competenze istituzionali in materia, individua l'Agenzia quale organismo regionale per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell'organizzazione definita dalla Regione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

##### **Art. 4 Funzioni e compiti dell'Agenzia**

1. L'Agenzia, in qualità di componente tecnico del sistema regionale per l'attuazione delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro, opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto del sistema nazionale e regionale degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di attestazione.

2. L'Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell'istruzione e del lavoro, nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 - "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il

sostegno alle transizioni nella vita attiva - SIAP -".

3. L'Agenzia, nel rispetto della programmazione, dei limiti e dell'organizzazione definita dalla Regione, assicura la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, svolgendo le attività di cui all'art. 18, comma 1, con esclusione di quelle di cui alla lettera h) ed m) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2 del citato decreto Legislativo, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati dalla Regione ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 150/2015, e sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

4. L'Agenzia, in attuazione del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente titolato ad erogare, sulla base delle specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

5. L'Agenzia realizza le attività e le azioni assegnate dalla Regione Basilicata, nel rispetto delle priorità da essa indicate e in attuazione del piano annuale degli interventi declinato nell'articolo successivo. L'Agenzia realizza i programmi e le attività, anche a carattere individualizzato, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese anche mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati.

6. L'Agenzia svolge, in particolare, in raccordo con le competenti strutture regionali interessate e sulla base di specifiche disposizioni regionali, i seguenti compiti:

- organizza e attua l'attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione delle operazioni rientranti nel sistema regionale integrato dell'apprendimento permanente - SIAP;
- realizza azioni di analisi e monitoraggio delle politiche dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

#### **Art. 13 Vigilanza, monitoraggio, controllo e valutazione**

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 11/2006.

2. La Regione esercita il monitoraggio e la valutazione delle attività e degli interventi affidati all'Agenzia con autonomia ed indipendenza sulla base degli strumenti e dei criteri definiti annualmente con il piano annuale degli interventi di cui all'art. 5 per verificare prioritariamente:

- il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale;
- il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti;
- la coerenza tra i servizi erogati e i relativi esiti socio-occupazionali.

3. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui al precedente comma, l'Agenzia, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette, unitamente al bilancio consuntivo, il rapporto annuale delle azioni relative alla precedente annualità, tutte le informazioni relative alla gestione delle risorse assegnate, alle attività svolte, nonché alla qualità degli interventi.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il controllo sugli atti dell'Agenzia, indicati negli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 secondo le modalità ivi contenute.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 9/2016)

**L.R. 13 maggio 2016, n. 9**

#### **Art. 4 Funzioni e compiti dell'Agenzia**

1. L'Agenzia, in qualità di componente tecnico del sistema regionale per l'attuazione delle politiche di orientamento, istruzione, formazione e lavoro, opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto del sistema nazionale e regionale degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di attestazione.

## **V. n. 24 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

### **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 49/2015, LR n. 4/2007, LR n. 7/1999)

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

**Art. 3, comma 1**

Le funzioni in materia di politica sociale e assistenza all'infanzia sono trasferite alla Regione

**L.R. 14 febbraio 2007, n. 4** (che abroga la L.R. n. 25/1997, concernente il "Riordino del sistema socio-assistenziale")

**Art. 8 Funzioni dei Comuni**

1. I Comuni sono titolari della programmazione, dell'attuazione e della valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata. Essi esercitano le funzioni e gestiscono gli interventi di propria competenza in forma associata con gli altri Comuni del medesimo Ambito Socio-Territoriale, secondo quanto stabilito al successivo art. 12, e riconoscono la Conferenza Istituzionale dell'Ambito quale sede permanente di governo, concertazione e controllo, aperta alla partecipazione attiva dei cittadini, delle formazioni del terzo settore e delle organizzazioni sindacali.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 i Comuni: a. adottano il Piano intercomunale, di cui al successivo art. 16, e ne perseguono la realizzazione; b. approvano una convenzione per la gestione associata dei servizi di cui alla presente legge con gli altri Comuni inseriti dalla Regione nell'Ambito Socio-Territoriale di cui al successivo art. 12; c. definiscono i procedimenti amministrativi e le relazioni funzionali tra le strutture comunali e l'Ufficio del Piano Sociale, di cui al successivo art. 12 comma 7; d. adottano i regolamenti necessari alla gestione in ambito locale della rete regionale integrata, con particolare riferimento alle modalità organizzative dell'erogazione dei servizi ed ai criteri di accesso e di compartecipazione economica degli utenti; e. assumono la Carta della qualità dei servizi sociali di cui al precedente art. 5, con le ulteriori specificazioni di cui al successivo art. 12 comma 6 lett. b; f. esercitano le funzioni amministrative di cui al Tit. IV della presente legge; g. provvedono al coordinamento in sede locale delle politiche sociali con le politiche dell'educazione, della cultura, della casa, dei trasporti, dello sviluppo economico.

3. Al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di trasparenza, di qualità e di equità nell'organizzazione degli interventi di propria competenza, oltre che di agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi allestiti a livello locale, i Comuni istituiscono sedi permanenti di concertazione, controllo e vigilanza con le formazioni del terzo settore, con le organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti pubblici impegnati a livello locale.

**Art. 9 Funzioni delle Province**

1. Le Province partecipano attivamente alla costruzione ed al potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale e concorrono in particolare alla effettuazione dei seguenti interventi: a. formazione ed attuazione degli strumenti di programmazione regionale e locale; b. raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio; c. realizzazione e gestione del Sistema Informativo Sociale; d. integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attività di formazione ed orientamento professionale e con le azioni di integrazione socio-lavorativa dei servizi per l'impiego; e. organizzazione, di concerto con la Regione, delle iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale dei servizi sociali integrati; f. attività di controllo sulla correttezza delle Carte della qualità dei servizi sociali; g. sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali interessate.

2. Le Province svolgono funzioni permanenti di coordinamento e di supporto operativo delle attività dei Comuni associati e promuovono iniziative di partenariato istituzionale a sostegno dei Piani intercomunali di cui al successivo art. 16.

**Art. 10 Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita, con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali e del terzo settore le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, avendo cura di coordinarle con gli strumenti programmatici afferenti alle politiche dello sviluppo locale, della formazione, del lavoro, della casa, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura e del tempo libero. A tale scopo essa: a. suddivide, con deliberazione del Consiglio Regionale, previa consultazione dell'ANCI e dell'UPI, il territorio regionale in Ambiti Socio-Territoriali omogenei per la gestione integrata dei servizi di cui alla presente legge, facendoli coincidere con i Distretti SocioSanitari; b. adotta ed attua il Piano Regionale, di cui al successivo art. 15; c. istituisce la Consulta permanente per la programmazione sociale e sanitaria e attiva tutte le sedi della concertazione e consultazione con le forze sociali; d. emana indirizzi di attuazione ai Comuni e direttive vincolanti alle Aziende Sanitarie Locali per promuovere la programmazione e gestione integrata dei servizi socio-sanitari; e. assicura, in collaborazione con le Province, le attività di formazione degli operatori e gli interventi di assistenza tecnica a favore dei Comuni; f. sviluppa azioni di supporto agli Uffici di Piano di cui al successivo art. 12, comma 5, e definisce i criteri di competenza e professionalità richiesti per l'individuazione e la nomina dei Coordinatori tecnici di detti Uffici; g. garantisce la fruibilità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui al precedente art. 3; h. fornisce ai soggetti operanti nella rete regionale integrata lo schema generale di riferimento della Carta della qualità dei servizi sociali e cura la redazione del Catalogo delle prestazioni sociali; i. definisce le tipologie, le procedure, le condizioni, i requisiti e i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari e predispose gli schemi-tipo degli accordi contrattuali con essi; j. stabilisce indirizzi e criteri per l'individuazione di criteri oggettivi ed uniformi nella determinazione del concorso degli utenti alla copertura del costo delle prestazioni ed ai fini del rilascio dei titoli di esenzione totale o parziale e dei buoni sociali comunali; k. ripartisce il Fondo regionale per i servizi di cittadinanza sociale, secondo le modalità stabilite dal Piano di cui al successivo art. 15, previa verifica della congruità delle previsioni programmatiche degli enti locali destinatari dei contributi; l. istituisce l'Albo regionale dei soggetti erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché gli albi e registri degli attori sociali previsti dalla normativa regionale; m. istituisce e disciplina l'Osservatorio delle Politiche Sociali; n. istituisce e coordina, in collaborazione con le Province, il Sistema Informativo Sociale; o. emana indirizzi per la composizione e l'elezione delle consulte territoriali degli utenti dei servizi, di cui al successivo art. 12 comma 4; p. emana linee-guida ai Comuni ed alle Aziende Sanitarie per la definizione e implementazione della cartella sociale degli utenti dei servizi; q. cura l'analisi dei bisogni di salute e di benessere sociale della popolazione regionale e attiva gli strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo dello stato di attuazione della programmazione regionale e territoriale e della qualità degli interventi erogati dalla rete regionale integrata.

2. La Regione promuove e sostiene altresì progetti ed iniziative dirette alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell'economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovativi di amministrazione e gestione integrata dei servizi, anche attraverso iniziative di cooperazione interregionale e transnazionale.

3. La Giunta Regionale attiva un tavolo permanente di coordinamento interdipartimentale delle strutture deputate all'attuazione delle politiche della salute e del benessere, dell'ambiente, della formazione e della scuola, della casa, del lavoro, della cultura e del tempo libero, e ne disciplina le modalità operative.

4. La Giunta Regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'adempimento degli atti che la presente legge attribuisce alla competenza degli enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali, li diffida a provvedere in caso di inadempienze gravi, adotta in ultima istanza interventi di carattere sostitutivo nominando commissari ad acta.

**L.R. 8 marzo 1999, n. 7**

**Servizi sociali:**

**Art. 79 Funzioni di competenza della Regione**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998; b) la determinazione degli eventuali benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 ed erogabili sulla base degli atti regionali di

programmazione, fatta salva la competenza dei comuni; c) la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure di rilascio della concessione di cui alla precedente lettera a) e dei raccordi con la fase di accertamento sanitario, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698; d) la definizione dei criteri per la semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili, anche nell'ambito di procedimenti diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a); e) gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

#### **Art. 80 Funzioni di competenza degli Enti Locali**

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative conferite dall'art. 131, comma 2 e dall'art. 132, comma 1 del D.Lgs. N. 112/1998. Le predette funzioni sono esercitate con le modalità stabilite dalla L.R. n. 25/1997, concernente il "Riordino del sistema socio-assistenziale".

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 49/2015, LR n. 30/2015, LR n. 9/2016, DL n. 78/2015)

### **L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

#### **Articolo 3 Riordino delle funzioni**

5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva", di seguito "SIAP", e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione dell'Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia.

### **L.R. 13 agosto 2015, n. 30**

#### **Art. 26 Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva**

1. Al fine della promozione e del supporto all'esercizio dei diritti dell'apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l'impiego di cui alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l'ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.

2. L'Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell'istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all'atto dell'istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.

3. L'Agenzia opera in modo integrato nell'ambito delle reti territoriali per l'apprendimento di cui all'art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

#### **Art. 28 Norme transitorie**

2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:

- a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;
- b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

### **L.R. 13 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

3. L'Agenzia opera all'interno del Sistema Regionale Integrato per l'Apprendimento Permanente lungo tutto l'arco della vita - SIAP -, finalizzato a realizzare lo sviluppo della persona e della sua professionalità attraverso la promozione dell'occupabilità, il sostegno all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.

4. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

### **Art. 2 Istituzione dell'Agenzia**

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva denominata LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata, quale organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione Basilicata, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile per l'esecuzione, nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP”, per le operazioni e per i programmi assegnati dalla Regione Basilicata, avente sede legale in Potenza.

2. Con apposito atto adottato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri generali individuati dalla presente legge, entro 60 giorni dalla stipula delle convenzioni di cui all'art. 14, comma 2, sono stabilite le modalità e i termini per l'effettivo avvio delle attività dell'Agenzia regionale ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie provinciali.

3. Le Province dispongono la soppressione e la messa in liquidazione delle Agenzie di cui all'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”, denominate “Agenzia provinciale per l'istruzione e la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego”, di seguito Agenzie provinciali, con gli adempimenti inerenti e conseguenti, a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

4. La Regione, al fine di garantire la capacità funzionale ed organizzativa del sistema regionale integrato per l'apprendimento, in coerenza con il riassetto delle competenze istituzionali in materia, individua l'Agenzia quale organismo regionale per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell'organizzazione definita dalla Regione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

(LR n. 27/1991, LR n. 30/2015)

### **L.R. 13 agosto 2015, n. 30**

#### **Art. 10 Servizi di politica attiva rivolti all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale**

2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all'art. 18, le caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all'assunzione nel quadro delle politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all'erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l'impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:

(...)

b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;

#### **Art. 12 Formazione continua**

4. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì, l'azione delle parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che

rappresentano la società civile, al fine di favorire l'inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all'art. 21. La Regione assume, inoltre, le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.

#### **Art. 15 Azioni rivolte all'inclusione sociale attiva attraverso l'apprendimento**

1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l'inclusione sociale attiva attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:

- a) sostegno all'integrazione nelle attività di apprendimento;
- b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di destinatari;
- c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;
- d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell'esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi sociali.

#### **Art. 18 Programmazione integrata**

1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l'attuazione dei singoli interventi.

3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:

(...)

b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche sociali, rivolti all'adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l'inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;

6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell'evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata sull'esercizio della governance multilivello:

(...)

d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

#### **L.R. 26 novembre 1991, n. 27**

##### **Art. 1 Istituzione e finalità**

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari opportunità, di cui anche all'ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, la "Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna", luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata.

##### **Art. 2 Attività, funzioni, reti**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione contribuisce all'attuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica, attraverso le seguenti attività e funzioni:

- a) effettua, in ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche, direttamente o in collaborazione con altri organismi;
- b) formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia, sanità ecc., allo scopo di orientare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
- c) formula proposte ed esprime pareri se richiesti su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione ritenga di esaminare;
- d) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la conciliazione dei tempi

di vita e di lavoro;

e) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena condivisione dei compiti di cura e corresponsabilità della coppia;

f) formula proposte per realizzare una presenza paritaria delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e sociale;

g) nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, coordinandosi con gli Organi di Parità presenti ai vari livelli istituzionali, presenta proprie proposte in relazione alle politiche di pari opportunità attuate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni ed altri Enti Locali e promuove e sostiene azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;

h) promuove la costituzione di una rete permanente tra gli organismi di parità, le commissioni di parità, i Comitati Unici di Garanzia di Comuni e Province, i Comitati Unici di Garanzia degli enti e aziende presenti su tutto il territorio regionale, le associazioni di donne, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, le organizzazioni cooperative, le donne dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale, che convoca almeno due volte all'anno, per acquisire progetti, proporre attività comuni, programmare iniziative territoriali;

i) promuove la costituzione di un Forum tra le donne elette nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionale, che convoca almeno due volte l'anno, per discutere, elaborare e programmare progetti, attività comuni, iniziative territoriali;

l) assume informazioni e dati sull'applicazione effettiva delle norme di parità e di pari opportunità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione, in particolare con l'Ufficio del Difensore Civico e gli Uffici Ispettivi degli uffici periferici del Ministero del Lavoro;

m) monitora e valuta, in ambito regionale, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro, nonché l'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro, attraverso un'azione coordinata con quella del Consigliere di parità;

n) svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per individuare e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, anche non lavoratrici;

o) formula proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;

p) raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi alla legislazione e allo sviluppo delle politiche di parità e di pari opportunità. Promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne lucane in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione.

### **30. DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO**

(LR n. 7/1999)

L.R. 8 marzo 1999, n. 7

#### **Art. 30 Funzioni di competenza della Regione**

1. La Regione, in materia di demanio ad uso turistico e produttivo, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

a) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

b) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

### **31. TUTELA DEL PAESAGGIO**

(LR n. 7/1999, LR n. 20/1987, LR n. 3/1990, LR n. 50/1993)

L.R. 8 marzo 1999, n. 7

#### **Art. 37 Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali**

1. Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, conferite dal decreto legislativo n.

112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto stabilito dalle LL.RR. 4/8/1987, n. 20; 12/2/1990, n. 3; 21/5/1992, n. 13; 2/9/1993, n. 50.

**Art. 38 Modifiche alla L.R. 2 settembre 1993, n. 50**

**L.R. 4 agosto 1987, n. 20**

**Art. 2**

Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali e panoramiche;
- b) la redazione ed approvazione dei Piani Paesistici;
- c) l'autorizzazione o nulla-osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore, per l'apertura di strade e cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per la installazione di condotte o di palificazioni esclusivamente limitate al territorio Comunale vincolato e per ogni altra opera che comporti trasformazione del paesaggio;
- d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione o ripristino e la determinazione delle indennità pecuniarie ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

**L.R. 12 febbraio 1990, n. 3**

**Art. 7 Piani paesistici esecutivi**

1. La Giunta regionale provvede alla formazione ed approvazione dei piani paesistici esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai piani territoriali paesistici di area vasta.
2. I piani paesistici esecutivi sono adottati dalla Giunta regionale e pubblicati presso i Comuni, le Comunità montane e gli Enti interessati per 30 giorni consecutivi.
3. Nei successivi 30 giorni gli enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi.
6. I Comuni possono richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione a redigere, in sostituzione dei piani paesistici esecutivi, piani particolareggiati esecutivi d'iniziativa comunale con specifica considerazione dei valori ambientali, da sottoporre all'approvazione regionale.

**L.R. 2 settembre 1993, n. 50**

**Art. 7 Sub-delega ai comuni**

1. Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi:
  - a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;
  - b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della L.R. n. 28/1991, come modificata dalla L.R. n. 2/1994, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei nullaosta regionali;
  - c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;
  - d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;
  - e) alla apposizione di insegne pubblicitarie;
  - f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonchè, agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;
  - g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l'interrato e seminterrato;
  - h) all'installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati;

j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 mc;

k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purchè, non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100 mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie;

l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d'arte;

m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti;

n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della legge n. 47/1985 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali.

2. Il competente ufficio comunale rilascia il nullaosta, ovvero respinge l'istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio.

3. La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del Consiglio comunale, è composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo.

**Art. 8**

2. La Regione esercita il coordinamento della sub-delega di cui al precedente art. 7 emanando direttive e circolari esplicative che, in assenza di strumentazione urbanistica approvata, saranno vincolanti.

3. Quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

La Regione ha precisato che, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia regionale LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) di cui alla legge regionale n. 9 del 2016, "saranno soppresse le due Agenzie provinciali per la formazione APOF-IL e Ageforma".

**Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

La data di effettivo trasferimento delle funzioni è stabilita nei rispettivi accordi (disciplinati dall'art. 4), stipulati tra gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, come determinata dalla Regione al 1° aprile 2016, per la riallocazione delle funzioni e per il trasferimento delle relative risorse (**art. 5, comma 1**).

**Disposizioni in materia di personale e finanziaria**

**L.R. 6 novembre 2015, n. 49**

**Art. 4**

- per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale 14 settembre 2015;
- nell'ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal 1° gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016;
- gli accordi stipulati dagli enti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

<p>per la riallocazione delle funzioni e il trasferimento delle relative risorse danno priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali. Essi disciplinano anche gli eventuali avvalimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli enti di area vasta. La Regione ha precisato che "A far data dal 01 aprile 2016, sono stati trasferiti nel ruolo organico del personale della Regione, complessivamente 86 dipendenti provinciali (44 della Provincia di Potenza e 42 della Provincia di Matera), il restante personale provinciale con oneri a carico della Regione è riferito alle funzioni non fondamentali delegate: cultura, musei, biblioteche, trasporti e vigilanza ittico-venatoria, rimanendo presso le rispettive Amministrazioni provinciali".</p>
<p><b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b></p>
<p>Non risultano specifiche disposizioni al riguardo. La Regione ha precisato che "Ad oggi non è emersa la necessità di procedere a trasferimenti di beni e risorse strumentali, in quanto gli stessi risultano ancora utilizzati dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate".</p>
<p><b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b></p>
<p>Sono rinvenibili nella <b>L.R. 4 marzo 2016, n. 5</b> ("Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016"). In particolare, l'<b>art. 28</b> del collegato, in tema di governance territoriale, prevede che la regione Basilicata dia avvio al processo di superamento del sistema di governance territoriale delle Aree programma, come delineato dall'articolo 23 della legge regionale n. 33 del 2010, per favorire lo sviluppo, da parte dei Comuni, di modelli associativi più stabili, con personalità giuridica e con piena capacità operativa: "la riforma, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in linea con la legge n. 56/2014, deve realizzare l'obiettivo fondamentale dell'implementazione sull'intero territorio regionale di sistemi organizzativi adeguatamente strutturati in grado di garantire la coesione e lo sviluppo economico-sociale e di favorire la partecipazione dei territori alla programmazione e all'attuazione delle politiche pubbliche a scala locale" (<b>art. 28, comma 2</b>). L'art. 28 introduce, a tal fine, un procedimento sostitutivo: la Giunta regionale, in ossequio al principio di leale collaborazione e ove ne ricorrano le condizioni, può nominare appositi commissari in caso di ingiustificata inerzia da parte dei Comuni delle Aree programma, in particolare dei Comuni capofila, nell'assolvimento in forma associata delle funzioni delegate dalla Regione. La Regione ha, infine, specificato di provvedere ad incentivare "la costituzione di unioni di Comuni, attraverso la previsione di incentivi a valere sui fondi europei e su risorse regionali. Allo stato attuale risultano già costituite, e pienamente operative 5 unioni di Comuni, inoltre risultano in fase avanzata di perfezionamento le procedure per costituire altre 2 unioni di Comuni".</p>
<p><b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b></p>
<p><b>Nessun riferimento</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le funzioni relative alla polizia provinciale e ai servizi e centri per l'impiego si opera un rinvio alla disciplina introdotta dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (art. 3, comma 2)</li> <li>• Ai sensi dell'accordo n. Rep. 16520 tra la Regione Basilicata con le Province di Potenza e Matera del 31 marzo 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le funzioni in materia di cultura, biblioteche, musei e pinacoteche sono state delegate alle Province fino al 31 dicembre 2017;</li> <li>b) In attesa del riordino e comunque fino al 31 dicembre 2017 le Province esercitano le funzioni in materia di TPL in attuazione delle restanti disposizioni dell'art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7;</li> <li>c) delegati solo compiti di vigilanza e controllo in materia di politiche ittico venatorie;</li> <li>d) le funzioni in materia di forestazione sono state delegate alle Province.</li> </ul> </li> <li>• Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) era stata temporaneamente delegata alle Province la funzione amministrativa in materia di formazione. L'Agenzia è stata istituita con legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)"</li> </ul>

• **Delibera della Giunta Regionale** 07 novembre 2014, n. 1305  
Istituzione Osservatorio regionale per l'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56

# CALABRIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 22 giugno 2015, n. 14, (BUR n. 42/2015) Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56
L.R. 29 giugno 2016, n. 14, (BUR n. 71/2016) Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
• <b>L.R. 12 agosto 2002, n. 34</b> Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Accentramento alla Regione delle funzioni provinciali</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<p style="text-align: center;"><u>AVVERTENZA</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 1 della l. r. n. 14 del 2015 (<i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56"</i>) la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della l. r. n. 34 del 2002 (<i>"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"</i>) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015.</p> <p>Ma la l. r. n. 14 del 2015 specifica che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) le funzioni nelle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" passano interamente alla Regione, nel senso che anche il personale già in servizio presso le Province viene riallocato presso la Regione (art. 2, commi 1 e 2, l. r. n. 14 del 2015);</li><li>b) <b>per tutte le altre funzioni già svolte dalle Province e riallocate alla Regione, il personale transita nei ruoli della Giunta regionale ma le funzioni «continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale» (art. 2, commi 1 e 2, l. r. n. 14 del 2015);</b> ciò, <b>specifica la legge, per contenere gli effetti del taglio di personale alle Province di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></li></ol>

## **1. LAVORI PUBBLICI**

(LR n. 34/2002)

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 91 - Funzioni conferite agli Enti Locali**

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle Province per i lavori localizzati nei restanti Comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

### **Art. 94 - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza**

1. La Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

### **Art. 113 - Funzioni alle Province**

1. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/98 e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

NOTA: non risultano norme di legge che assegnino funzioni alle Province in materia.

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

(LR n. 34/2002)

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

### **Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

#### **Art. 121 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

#### **Art. 152 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'art. 159, comma 1, del d.lgs. 112/1998 nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli articoli 162 e 163 del citato d.lgs. 112.

#### **Art. 154 - Funzioni delle Province**

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le Province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 65/1986 e dalla legge regionale n. 24/1990.

2. Le Province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del d.lgs. 112/1998.

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

**(LR n. 34/2002, LR n. 9/1998)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 26 - Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni**

1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relativi a:

- a) patti agrari;
- b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
- c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
- d) orientamento prodotti agroalimentari;
- e) meccanizzazione agricola e U.M.A.;
- f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
- g) piante aromatiche e officinali;
- h) vivaismo ed attività cementiera;
- i) contabilità aziendale;
- j) statistica agraria;
- k) cartografia;
- l) ecologia agraria.

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 11

**L.R. 23 luglio 1998, n. 9**

**Art. 4 - Funzioni e compiti attribuiti alle Province**

1. Alle province vengono attribuiti funzioni e compiti amministrativi d'interesse dell'ambito di competenza che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge concernente:

- a) attività di programmazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) assistenza tecnico-amministrativa alle Comunità Montane;
- c) coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma nazionale e dai programmi statistici regionali;
- d) svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- e) vigilanza e tutela di Enti, Aziende, Consorzi ed organismi locali;
- f) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari e la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
- g) vigilanza e controlli su registri e libri genealogici;
- h) rilascio di autorizzazione per la monta naturale pubblica e fecondazione artificiale, compresa la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale;
- i) rilascio di autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- l) rilascio autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
- m) gestione delle commissioni e comitati provinciali previsti dalle norme statali, regionali e comprese le nomine di competenza provinciale;
- n) attività di assistenza tecnica e divulgazione a livello provinciale;
- o) svolgimento ed esecuzione di programmi d'intervento demandati dalla Regione;
- p) agriturismo;
- q) esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio;
- r) esercizio della pesca nelle acque marine ed interne, la piscicoltura ed il ripopolamento.

**6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 9/1996)

**L.R. 7 maggio 1996, n. 9**

**Art. 2 - Funzioni amministrative**

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

#### **Art. 5 - Piano faunistico-venatorio**

4. Il piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

#### **Art. 6 - Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali**

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali nonché alla creazione di zone umide artificiali

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR predispongono:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 10, comma 8 della legge n. 157/92 e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

#### **Art. 9**

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia

#### **Art. 14**

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, su parere espresso dell'OFVR possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 34/2002)

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

#### **Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

#### **Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

#### **Art. 68 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 34/2002)

### **L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

#### **Art. 38 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;
- c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente Comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/1991; [art. 31, l. 10/1991. Esercizio e manutenzione degli impianti - 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile];
- d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lett. c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lett. a) del presente comma;
- e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/91, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

#### **Art. 42 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;
- b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le Province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;
- c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante

accordi di collaborazione interprovinciali.

#### **Art. 71 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

**(LR n. 34/2002)**

### **L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

#### **Art. 23 - Sportello unico per le attività produttive**

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

#### **Art. 24 - Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province**

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le Province.

2. Le Province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo «Sportello delle attività produttive», il quale assicura ai Comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le Province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

### CAPO III - Artigianato

#### **Art. 28 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;

b) le funzioni conferite alla Regione dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;

d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;

e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

### CAPO IV - Industria

#### **Art. 34 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

- c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
- d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
- e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
- f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
- g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;
- h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;
- i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;
- l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le Province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'articolo 3 della legge 488/92, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33. [Art. 33, lett. b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio];

3. Al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico locale, le Province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

#### CAPO IX - Commercio

##### **Art. 49 - Oggetto**

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

##### **Art. 51 - Funzioni delle Province**

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

2. Esse curano inoltre:

- a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
- b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
- c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

#### CAPO XI - Cooperazione

##### **Art. 57 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

- a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
- b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
- c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
- d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
- e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

## ***10. ATTIVITA' ESTRATTIVE***

**Vedi n. 8 ENERGIA - IMPIANTI TERMICI - RISORSE GEOTERMICHE**

## ***11. VIABILITA'***

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

**Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

**Art. 102 - Funzioni delle Province**

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale dei Trasporti, le funzioni concernenti:

- a) gestione e vigilanza;
- b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
- c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
- e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

**Art. 104 - Accordi interregionali e interprovinciali**

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali

omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più Province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

#### **Art. 105 - Delega di funzioni**

1. Le Province ed i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Art. 107 - Poteri sostitutivi**

1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

#### **Art. 110 - Contributi per le opere stradali**

1. La Regione assegna ai Comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

#### **Art. 111 - Spese di funzionamento**

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

#### **Art. 115 - Delega delle funzioni e autorizzazioni**

1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

#### **Art. 117 - Catasto ed elenco delle strade percorribili**

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel

proprio territorio.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 34/2002)

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

### **Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

## **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 11/1991)

NOTA: non sono previste competenze provinciali

## **14. TURISMO**

(LR n. 34/2002)

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

CAPO X - Turismo

### **Art. 54 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
- d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

- f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro loco;
- i) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
- l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
- m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
- n) le agenzie di viaggio e turismo;
- o) le associazioni pro loco;
- p) la concessione di contributi;
- q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
- r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
- s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;
- t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;
- u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari della A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti. [Art. 5 (Compiti e funzioni delle A.P.T.) - l. r. n. 13-1985 - 1. Per i rispettivi ambiti territoriali le A.P.T. provvedono in linea con le scelte ed i programmi regionali, alla cui definizione partecipano, alla promozione delle attività turistiche per l'incremento dei flussi turistici e esplicano i seguenti compiti: a) la promozione della conoscenza delle località comprese nell'ambito turistico in cui operano; b) la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio archeologico - artistico - storico ed ambientale promuovendo manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico e sociale, anche con il concorso ed in collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Pro Loco; c) la realizzazione di impianti turistici sportivi, ricreativi e la gestione da affidare a cooperative di addetti alle attività turistiche o private; d) la realizzazione e diffusione di materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza; e) la promozione di iniziative dirette alla tutela e fruizione del tempo libero; f) l'assistenza tecnica agli operatori del settore turistico e di altri settori connessi al fenomeno turistico nonché l'erogazione agli stessi di servizi turistici anche attraverso l'utilizzazione, previa convenzioni da concordarsi con l'Assessorato regionale al turismo, di cooperative di addetti alle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17.5.1983, n. 217; g) raccolgono ed elaborano, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e di ogni altro ente operante nella provincia; h) la promozione e la partecipazione a Società e Consorzi che abbiano come finalità la promozione turistica sia a livello locale che regionale; i) l'assistenza ed informazione al turista anche mediante l'istituzione di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica denominati I.A.T., anche in collaborazione con le associazioni Pro Loco, previo nulla-osta della Regione; l) lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione ovvero concordate con gli Enti locali territoriali]

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 81 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;
- c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei Comuni;
- d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;
- e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;
- g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

## **16. RISORSE IDRICHE**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 77 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
- b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
- c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
- d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
- e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

### **Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

### **Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

### **Art. 88 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
  - b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
  - c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
  - d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;
  - e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
  - f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
  - g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.
3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

**Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

**Art. 88 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
  - b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
  - c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
  - d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;
  - e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
  - f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
  - g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.
3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI*** **(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 85 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;
- d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997;
- e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
- f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO*** **(LR n. 19/2002)**

**L.R. 16 aprile 2002, n. 19**

### **Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)**

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale;

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 59 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

### **Art. 61 - Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

- a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
- b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
- c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
- d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
- e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.

### **Art. 63 - Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 65 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;
- b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
- c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
- d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
- e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
- f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
- g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 144 - Funzioni delle Province**

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso fine esse:

- a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
- b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

- a) promozione educativa delle comunità locali;
- b) piani di orientamento permanente;
- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 146 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

### **Art. 148 - Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;
- b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;
- c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;
- d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
- e) lo svolgimento, in collaborazione con i Comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le Province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

### **Art. 151 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:
  - a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984 e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;
  - b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico-organizzativa degli operatori sportivi;
  - c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;
  - d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;
  - e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

### **Art. 138 - Funzioni delle Province e dei Comuni**

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo.
2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:
  - a) programmazione della messa in rete delle scuole;
  - b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
  - c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4.
3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998.
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:
  - a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
  - b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
5. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
  - a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
  - b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
  - c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
  - d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
6. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.
7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:
  - a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
  - c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.)
  - d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.
8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
  - a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

- b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
- c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
- d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
- e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
- f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
- g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
- i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
- j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
- k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
- l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
- m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

#### **Art. 139 - Programmazione della rete scolastica**

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le Province ed i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

#### **Art. 142 - Promozione dell'attività delle Università della terza età**

1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

- a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;
- b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

- a) avere sede nel territorio regionale;
- b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
- c) operare senza fini di lucro;
- d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 34/2002)

TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità

CAPO IV - Istruzione e formazione professionale

### **Art. 138 - Funzioni delle Province e dei Comuni**

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo.

*omissis*

5. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

*omissis*

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 34/2002)

TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità

CAPO IV - Istruzione e formazione professionale

### **Art. 138 - Funzioni delle Province e dei Comuni**

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) programmazione della messa in rete delle scuole;
- b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
- c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998.

6. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

### **Art. 139 - Programmazione della rete scolastica**

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le Province ed i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti

i soggetti scolastici interessati.

**Art. 141 - Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato**

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

- a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;
- b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;
- c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

- a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;  
*omissis*

## **27. SERVIZI SOCIALI**

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 126 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;
- f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei Comuni interessati e delle aziende USL.

**Art. 131 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
- c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
- d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- e) la promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
- g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;
- h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa

con le Province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

#### **Art. 133 - Ruolo del terzo settore**

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Per l'affidamento dei servizi, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I Comuni, le Province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 5/2001)**

### **L.R. 19 febbraio 2001, n. 5**

#### **Art. 3. Funzioni e compiti delle province.**

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del "decreto", garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.

3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.

4. Alle province, in particolare, vengono conferite le funzioni e le competenze di cui all'art.

6, comma 2, del "decreto". Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.

5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le province possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, acquisendo

la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.

7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

8. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione provinciale tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.

9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. A tal fine le province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei Centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Il Presidente della Giunta regionale insieme all'Assessore al lavoro e con i Presidenti delle province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

## ***29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'***

NOTA: non risultano norme di legge che assegnino funzioni alle Province in materia.

## ***30. DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO***

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 97 - Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
- b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
- c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
- d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
- e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

## ***31. TUTELA DEL PAESAGGIO***

**(LR n. 34/2002)**

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34**

**Art. 59 - Oggetto**

<p>1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.</p> <p><b>Art. 61 - Funzioni delle Province</b></p> <p>1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.</p> <p>2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.</p> <p>3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).</p> <p>4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.</p> <p>5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):</p> <p>a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;</p> <p>b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;</p> <p>c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;</p> <p>d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;</p> <p>e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.</p>
<b>Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale</b>
<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>1° luglio 2015</b>
<b>Disposizioni in materia di personale e finanziaria</b>
<p><b>L.R. 22 giugno 2015, n. 14</b> Per tutte le funzioni già svolte dalle Province e riallocate alla Regione, il personale transita nei ruoli della Giunta regionale ma le funzioni «continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale» (art. 2, commi 1 e 2)</p> <p><b>L.R. 29 giugno 2016, n. 14</b> Il personale addetto alle funzioni della Città metropolitana rimane inquadrato nei ruoli provinciali di provenienza (art. 1, comma 2).</p>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>

## CAMPANIA

### Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014

L.R. 9 novembre 2015, n. 14 (B.U.R n. 66/2015)

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

D.G.R. 30 novembre 2015, n. 616 (B.U.R. n. 74/2015)

Individuazione delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 e disposizioni organizzative.

### Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio

**- Corte Cost. n. 160/2009:**

**Legge Regionale del 30 gennaio 2008 n. 1**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008, illegittimità costituzionale

a) degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5;

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);

**- Corte cost. n. 67/2010:**

illegittimità costituzionale della **Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 14** Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive

**- Corte Cost. n. 123/2010:**

illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2, della **Legge Regionale 19 gennaio 2009 n. 1** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009

**- Corte Cost. n. 325/2010:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della **Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010

**- Corte Cost. n. 331/2010:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della **Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010

**- Corte Cost. n. 44/2011:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 12, ultima parte, 16, 25, primo periodo, della **Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010

**- Ordinanza Corte Cost. n. 152/2012:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera l), della Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1, recante Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)

**- Corte Cost. n. 70/2012** illegittimità costituzionale:

a) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 1, comma 246, primo periodo, della **Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);

b) degli artt. 1, commi da 5 (nel testo originario della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata *sub* G, e dell'art. 1, comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011, della **Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5** Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013

**- Corte Cost. n. 292/2012:**

illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23, Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011, della **Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011

**- Corte Cost. n. 132/2013:**

illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, introdotto dall'articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12, nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41, della **Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011

**- Corte Cost. n. 209/2014:**

illegittimità costituzionale:

- 1) dell'art. 1, comma 250, della **Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011, nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»;
- 2) dell'art. 1, comma 19, lettera a), della **Legge regionale 4 agosto 2011, n. 14** Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

**- Corte Cost. n. 141/2014:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della **Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011

**- Corte Cost. n. 303/2013:**

**L.R. 9 agosto 2012, n. 26**, Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12, illegittimità costituzionale:

- 1) dell'art. 5, comma 13, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 nella parte in cui non prevedeva che l'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni;
- 2) dell'art. 9, comma 1, lettera a), nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;
- 3) dell'art. 9, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali»;
- 4) dell'art. 10, comma 5 nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l'indice minimo di densità venatoria regionale;
- 5) dell'art. 16, comma 5 nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell'inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA);

6) dell'art. 24, comma 5;

7) dell'art. 25, comma 1, lettera l) nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all'incendio;

8) dell'art. 36, comma 2 nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l'esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;

- **Corte Cost. n. 124/2015:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della **Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania, Legge finanziaria regionale 2013

- **Corte Cost. n. 117/2015:**

illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a), della **Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16**, Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014

- **Corte Cost. n. 107/2017:**

illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-*bis*, come sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6, Prime misure per la razionalizzazione della spesa e per il rilancio della economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016, nella parte in cui fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente, della **Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19** Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa

#### **Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti**

• **L.R. 4 maggio 1979, n. 27**

Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo;

• **L.R. 29 maggio 1980 n. 54**

Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate;

• **L.R. 3 agosto 1981, N. 55**

Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

• **L.R. 1 settembre 1981, n. 65**

Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;

• **L.R. 23 febbraio 1982, n. 10**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di tutela dei beni ambientali;

• **L.R. 23 febbraio 1982, n. 11**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di trasporti;

• **L.R. 20 marzo 1982, n. 14**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di urbanistica;

• **L.R. 20 marzo 1982, n. 16**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di acque e acquedotti;

• **L.R. 2 agosto 1982, n. 38**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di commercio;

• **L.R. 3 agosto 1982, n. 46**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi

dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di sport;

- **L.R. 3 agosto 1982, n. 47,**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di turismo;

- **L.R. 3 gennaio 1983, n. 4,**

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 in materia di promozione culturali ed educazione permanente, biblioteche e musei;

- **L.R. 2 agosto 1982, n. 42,**

Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale;

- **L.R. 13 dicembre 1985, n. 51**

Coltivazione di cave e torbiere

- **D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;**

- **L.R. 14 aprile 2000, n. 14**

Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture;

- **L.R. 28 marzo 2002 n. 3**

Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania;

- **L.R. 14 marzo 2003, n. 7**

Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale;

- **L.R. 13 giugno 2003, n. 12**

Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza

- **L.R. 22 Dicembre 2004 n. 16**

Norme sul governo del territorio

- **L.R. 1 febbraio 2005, n. 4**

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione;

- **D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137;

- **L. 15 aprile 2004, n. 106**

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

- **D.G.R. 31 maggio 2005, n. 680**

Criteri e modalità di attuazione della L.R. 1 febbraio 2005, n. 4;

- **L.R. 23 Febbraio 2005, n. 12**

Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale;

- **L.R. 20 giugno 2006, n. 13**

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni;

- **L.R. 24 luglio 2007, n. 8**

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati;

- **L.R. 15 giugno 2007, n. 6**

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo;

- **L.R. 23 ottobre 2007, n. 11**

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- **L.R. 18 novembre 2009, n. 14**

Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro

- **L.R. 9 agosto 2012, n. 26**

Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania;

- **L.R. 23 novembre 2013, n. 17**

Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della regione Campania;

• **L.R. 25 novembre 2013, n. 18**

Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative;

• **L.R. 8 agosto 2014, n. 18**

Organizzazione del sistema turistico in Campania;

• **L.R. 2 dicembre 2015, n. 15**

Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano;

• **L.R. 26 maggio 2016, n. 14,**

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti;

• **L.R. 22 maggio 2017, n. 12**

Sistema di Protezione Civile in Campania;

• **D.L. 20 giugno 2017, n. 91**

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

**Criteria individuati per la riallocazione delle funzioni**

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

**Art. 2 Principi.**

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi:

- a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;
- b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;
- c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;
- d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;
- e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;
- f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia**

**Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde**

**1. LAVORI PUBBLICI**

**(D.LGS n. 96/1999)**

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

Capo X - Opere pubbliche

**Art. 35. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37.

**Art. 36. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

- a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

#### **Art. 37. Funzioni dei comuni**

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'edilizia di culto;

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

d) alla valutazione tecnico- amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

(LR n. 56/2014, LR n. 14/2015, DL n. 91/2017)

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

#### **Art. 4 Città metropolitana di Napoli**

2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.

**D.L. 20 giugno 2017, n. 91**

#### **Art. 15 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno**

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.

2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**L. 7 aprile 2014, n. 56**

#### **Art. 1**

44. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

(...)

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

(...)

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

### **3. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 12/2003)

#### **L.R. 13 giugno 2003, n. 12**

##### **Art. 3 Compiti della Regione**

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. È istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il Presidente della Giunta regionale presiede la conferenza, la convoca periodicamente, in relazione alle tematiche affrontate, invita a parteciparvi:

a) le autorità dello Stato competenti in materia;

b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;

c) i presidenti delle province;

d) i sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri enti locali interessati;

e) le organizzazioni sociali;

f) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia- ANCI- ed un rappresentante della Lega delle autonomie.

3. Nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione, il maggiore presidio del territorio, il monitoraggio dello stato della sicurezza nel territorio regionale e la fruibilità dei servizi, la conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato.

##### **Art. 4 Compiti della Provincia**

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organizzata e diffusa;

b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza;

c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'articolo 12, comma 2;

d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

e) la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorità dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'università, i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.

##### **Art. 5 Interventi**

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità

della presente legge, la Regione:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;
- b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;
- c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;
- d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;
- e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa sul territorio;
- f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del *settanta per cento* delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata. **(1)**

**(1) Periodo così sostituito dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.**

#### **Art. 9 Attività di polizia amministrativa regionale e locale**

1. La Regione esercita *anche attraverso la scuola regionale* in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. **(1)**

2. La Regione promuove, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

**(1) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.**

#### **Art. 11 Funzioni di polizia locale**

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

- a) polizia amministrativa;
- b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;
- c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
- d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
- e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- f) polizia annonaria e commerciale;
- g) polizia edilizia.

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, articolo 3.

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.

6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari

opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

#### **Art. 15 Funzioni trasferite alle province**

1. È trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

## **4. AGRICOLTURA E FORESTE**

**(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR N. 27/1979, LR n. 54/1980, LR n. 13/2006, LR n. 8/2007)**

### ***Agricoltura:***

#### **L.R. 29 maggio 1980 n. 54 - art. 22**

1. Sono delegate alle Comunità montane per l'intero territorio dei comuni componenti e, per i comuni non compresi in esse, alle province le funzioni amministrative, nelle materie agricoltura e foreste.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente esercitate dalle Comunità montane sono estese anche al territorio dei comuni interclusi.

3. In particolare per quanto riguarda l'Agricoltura quelle relative:

a) ai miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali, ivi comprese le attività connesse all'applicazione della direttiva C.E.E. n. 72/159;

b) allo sviluppo della meccanizzazione agricola;

c) agli interventi conseguenti a calamità naturali, ad eccezione della delimitazione del territorio interessato, che rimane di competenza regionale;

d) all'assistenza agli utenti di motori agricoli, ivi compresa la formazione e l'insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola.

4. Sono delegate ai Comuni, nella materia agricoltura e foresta, le funzioni amministrative concernenti le attività di prelevamento ed uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

5. Per la delega delle funzioni amministrative nel settore foreste si rimanda a quanto disposto nella legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 avente per oggetto "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo".

### ***Foreste:***

#### **L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

#### **Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

#### **L.R. 4 maggio 1979, n. 27 - art. 2 Natura degli interventi**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

a) rimboschimento di terreni nudi o cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;

b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

c) conservazione e miglioramento dei patrimoni boscati della Regione, dei Comuni e di altri Enti;

- d) sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;
- e) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di bonifica montana;
- f) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie d' intervento, ivi comprese quelle rivolte alla diffusione dell' irrigazione ed alla raccolta di acque per uso plurimo;
- g) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione dei territori montani, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

#### **Art. 4 Delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane e alle Amministrazioni provinciali**

1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, escluse quelle espressamente riservate alla Regione stessa dalla presente legge e quelle non delegabili derivanti dagli artt. 66 e 69 del DPR 24 luglio 1977, n.616, sono delegate alle Comunità Montane per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori sottoposti a vincolo idrogeologico ovvero compresi in bacini montani.
2. Si intendono per Comuni interclusi quei Comuni i cui territori sono compresi tra quelli dei Comuni membri della Comunità Montana. Gli interventi da realizzarsi nei territori dei comuni interclusi sono deliberati d'intesa tra la Comunità Montana ed il Comune interessato.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le Comunità Montane e le province possono avvalersi dei servizi tecnici dei competenti Uffici regionali, previa formale intesa con la Giunta regionale anche a mezzo di specifiche convenzioni.
4. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
5. Gli Enti delegati devono fornire annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta e ogni altra informazione di carattere statistico ritenuta necessaria o richiesta dalla Regione. I provvedimenti emanati nell'esercizio della delega sono imputati agli Enti delegati. In caso di inadempienze all'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine entro il quale l'Ente delegato deve provvedere, si sostituisce nell'esercizio delle funzioni.
6. La Regione corrisponde annualmente alle Comunità Montane ed alle province le spese inerenti l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, sulla base di criteri e modalità deliberate dal Consiglio regionale.

#### **art. 9 Rimboschimenti a scopo protettivo e per altri scopi di pubblico interesse**

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse.
2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e gli interventi di ricostituzione boschiva occorrenti sia ai fini della difesa idro - geologica e sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.
3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l' impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell' attuazione di impianti e misure antincendi ed in ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.
4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo di cui al successivo art. 13, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

#### **art. 13 Opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo.**

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti, fra l' altro, in rimboschimenti a scopi protettivi, opere di correzione dei corsi d' acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico - agraria delle pendici stesse.
2. Tra le opere per la difesa del suolo sono comprese anche le opere per il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.
3. Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo si provvede sulla base dei progetti coordinati d' intervento.

#### **art. 15 Altre opere pubbliche di bonifica montana.**

1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui al precedente art. 13, nell' ambito dei territori indicati al precedente art. 4, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

2. A tal fine, saranno attuati progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere, da destinare ad utilizzazioni collettive: a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi; b) viabilità di bonifica e di servizio; c) miglioramento dei pascoli montani d' uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.

#### **art. 17 Opere di manutenzione.**

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli artt. 9, 13 e 15 della presente legge.

#### **art. 25 Erogazione degli incentivi**

1. Le funzioni amministrative relative all' erogazione dei contributi di cui agli artt. 8 (**Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti pubblici**) e 10 (**Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura**) sono delegate alle Comunità montane per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

#### **Tartufi:**

**L.R. 20 giugno 2006, n. 13, Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.** Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione.

#### **Funghi:**

**L.R. 24 luglio 2007, n. 8, Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.** Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione.

## **5. CACCIA E PESCA**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR N. 26/2012, LR N. 17/2013)

#### **Caccia:**

**L.R. 9 agosto 2012, n. 26**

#### **Art. 8 Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge 157/1992 alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

#### **Pesca:**

**L.R. 23 novembre 2013, n. 17,**

#### **Art. 2 Competenze della Regione e delle province**

2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, previo parere favorevole della commissione consiliare competente in materia, approva il documento di indirizzo e di intervento che definisce:

a) il criterio da seguire nella individuazione degli specchi d'acqua da destinare al ripopolamento, alla cattura, alla protezione e alle riserve, previsti nell'articolo 15, prevedendo per essi la percentuale minima e massima da riservare a tali scopi;

b) il criterio generale di riferimento per le province nell'emanazione dei rispettivi regolamenti di pesca previsti nell'articolo 25;

c) il criterio generale da adottare per evitare, come previsto nell'articolo 18, l'immissione e la diffusione incontrollata di specie originariamente non presenti nelle acque interne della Regione Campania.

5. Le province:

a) svolgono le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca, dell'acquicoltura nonché la gestione delle acque interne, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione e difesa dei

corsi d'acqua e della fauna ittica e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico;

c) promuovono, avvalendosi delle associazioni iscritte all'albo regionale previsto nell'articolo 8 e delle associazioni di protezione ambientale indicate nell'articolo 7, comma 3, lettera f), brevi corsi di educazione alla pesca sportiva e attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico, anche per coloro che devono conseguire la licenza di pesca prevista nell'articolo 4;

d) attuano le iniziative promosse dalla Giunta regionale a favore delle scuole, delle giovani generazioni per la diffusione delle attività di pesca e per la crescita della sensibilità civile in materia di protezione e rispetto degli ambienti naturali e della fauna delle acque interne, avvalendosi delle associazioni indicate alla lettera c); a tal fine possono essere realizzate strutture e infrastrutture destinate al mondo della scuola e a garantire l'accoglienza e l'accessibilità dei soggetti diversamente abili, nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio;

e) adottano e aggiornano i rispettivi regolamenti provinciali di pesca previsti nell'articolo 25, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge; elaborano una prima proposta di classificazione delle acque;

f) devono fornire ogni anno all'assessorato regionale competente una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredata di rendiconto economico-finanziario.

### **Art. 3 Esercizio della pesca nelle acque interne**

#### **Art. 4 Licenza di pesca**

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito alle persone in possesso della relativa licenza di pesca. La licenza di pesca è rilasciata dalla provincia della Regione Campania del luogo di residenza del richiedente ed ha validità per la pesca nelle acque dolci su tutto il territorio nazionale; la sua efficacia è limitata agli attrezzi ammessi all'uso, ai sensi dell'articolo 49 del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori). La licenza di pesca può essere di tipo A, di tipo B, di tipo C e di tipo D.

#### **Art. 5 Registro dei pescatori**

#### **Art. 7 Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci**

#### **Art. 8 Albo regionale delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico**

4. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le province nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni previste nella presente legge.

#### **Art. 9 Carta ittica provinciale delle acque interne**

#### **Art. 12 Piani ittici provinciali delle acque interne**

#### **Art. 14 Gestione delegata di attività inerenti la pesca nelle acque interne e il riequilibrio faunistico ambientale. Concessioni di piscicoltura**

#### **Art. 15 Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e zone di protezione**

#### **Art. 16 Controlli sanitari**

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici sono consegnati, per gli accertamenti del caso, all'Asl competente che ne riferisce alla provincia.

3. In caso di epizoozia, la provincia, su proposta all'Asl competente, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari per la salvaguardia del patrimonio ittico, ne dà immediata comunicazione alla Regione, informa le commissioni delle acque interne e valuta inoltre la possibilità di interdire la pesca per un periodo di tempo sufficiente.

#### **Art. 17 Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente. Equilibri biologici, tutela dell'ambiente e della biodiversità**

#### **Art. 18 Disposizioni speciali sul pesce gatto ed altre specie esotiche e degli osteitti e della fauna delle acque interne in generale**

#### **Art. 19 Prosciugamento totale o parziale di corsi d'acqua o di bacini**

#### **Art. 20 Strutture per la risalita delle specie ittiche**

#### **Art. 21 Derivazione di acque pubbliche, derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale e idroelettrico**

#### **Art. 22 Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi e danni arrecati al patrimonio ittico**

1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali inerti avviene nel rispetto di modalità determinate dalle province in attuazione della vigente normativa europea, nazionale e regionale ed in modo da non arrecare danno o pregiudizio alla comunità ittica.

#### **Art. 23 Esercizio della pesca nei laghetti sportivi**

2. Negli specchi d'acqua indicati nel comma 1 il proprietario può svolgere l'attività di pesca a pagamento previa autorizzazione della provincia.

#### **Art. 24 Classificazione delle acque**

1. Le amministrazioni provinciali, contestualmente all'approvazione della carta ittica provinciale, elaborano una proposta di classificazione di tutte le acque interne pubbliche. Le acque interne pubbliche sono classificate in quattro tipi: a) acque pregiate; b) acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia; c) acque principali; d) acque secondarie.

#### **Art. 25 Regolamenti provinciali di pesca**

#### **Art. 26 Attività agonistiche**

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei, a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), organizzate dalle associazioni piscatorie previste nell'articolo 8, previa autorizzazione della provincia.

2. Le province: a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni; b) individuano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara, con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.

#### **Art. 27 La sorveglianza ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie**

#### **Art. 28 Limitazioni e divieti**

#### **Art. 29 Sanzioni amministrative**

## **6. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(D.LGS n. 96/1999)

D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96

Capo III - Energia

#### **Art. 6. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

#### **Art. 7. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

#### **V. n. 8. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

## **7. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, D.lgs. n. 96/1999)

L.R. 9 novembre 2015, n. 14

#### **Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

## **8. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 54/1985, LR n. 54/1980, D.LGS n. 96/1999)

**L.R. 13 dicembre 1985, n. 54**

**Art. 2. Piano regionale delle attività estrattive.**

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.

**Art. 5. Autorizzazione.**

1. L' autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sentiti i Comuni interessati e le Soprintendenze per i Beni archeologici, nonché la Comunità Montana o la provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della presente legge, dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 e secondo gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali di cui alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

**L.R. 29 maggio 1980, n. 54**

**Art. 20**

Sono delegate ai Comuni, nella materia delle cave e torbiere, le funzioni amministrative concernenti autorizzazioni alla ricerca per lo sfruttamento di giacimenti e l' istruttoria delle domande relative allo sfruttamento dei giacimenti.

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Capo IV - Miniere e risorse geotermiche**

**Art. 8. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

**Art. 9. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:

- a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
- b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
- c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.

## **9. VIABILITA'**

(D.LGS n. 96/1999)

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Capo XI - Viabilità**

**Art. 38. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Art. 39. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

## **10. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 3/2002)

**L.R. 28 marzo 2002 n. 3**

### **Articolo 6 Funzioni della Regione**

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D. Lgs n° 422/97, del D. Lgs n° 112/98 e del D. Lgs n° 400/99, dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di: **(1)**

a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;

b) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali; **(2)**

c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. **(3)**

[2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario.] **(4)**

**(1) Alinea sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 1, legge regionale 6 maggio 2013 n. 5. (2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 2, legge regionale 6 maggio 2013 n. 5. (3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 3, legge regionale 6 maggio 2013 n. 5. (4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 174, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.**

### **Articolo 8 Funzioni delle Province**

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di: **(1)**

a) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;

b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;

c) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;

d) servizi e impianti di trasporto a fune;

e) servizi lacuali.

[2. I servizi autofiltranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due Province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.] **(2)**

[3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla Province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.] **(2)**

[4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità montane e Comunità isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.] **(2)**

5. La Regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall'articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 32 della presente legge. **(3)**

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelievo sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00. **(2)**

**(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.**

**(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.**

**(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.**

### **Articolo 9 Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane**

1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di **(1)**:

- a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;
- b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
- d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente. **(2)**

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio. **(2)**

**(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.**

**(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.**

### **Articolo 10 Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolate**

1. I Comuni, le Comunità montane e isolate, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

## **11. FIERE E COMMERCII**

**(LR n. 1/2014, D.LGS n. 96/1999)**

### **Legge di riferimento:**

**L.R. 9 gennaio 2014 n. 1**

Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Capo VI - Fiere, mercati e commercio**

### **Art. 11. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

- a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;
- b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
- d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
- e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

### **Art. 12. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

### **Art. 13. Funzioni dei comuni**

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.

## **12. TURISMO**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 18/2014)

L.R. 8 agosto 2014 n. 18 (modifiche apportate dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 22)

### **Art. 4 Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana**

1. Le Province e la Città metropolitana esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

- a) la partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto dall'articolo 3 comma 2;
- b) la promozione dei PTL anche attraverso la partecipazione ai medesimi previsti dall'articolo 8.

### **Art. 5 Attribuzioni dei Comuni**

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

- a) la promozione dei PTL anche attraverso la partecipazione ai medesimi;
- b) la partecipazione all'attivazione dei SIAT;
- c) l'armonizzazione per l'erogazione dei servizi pubblici in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
- d) l'organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
- e) l'attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive e di agenzie di viaggi e turismo;
- f) la trasmissione alle strutture competenti dei dati relativi all'offerta turistica disponibile nel territorio comunale.

## **13. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(D.LGS n. 96/1999)

D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96

Capo VIII - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

### **Art. 31. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

### **Art. 32. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

## **14. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 15/2015)

L.R. 2 dicembre 2015, n. 15

### **Art. 3 Funzioni della Regione**

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- a) disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;

- c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d' ambito;
- d) vigila sulle attività dell'Ente Idrico Campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente Idrico Campano e dai soggetti gestori del Servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordina le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;
- g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
- i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione di pianificazione regionali;
- l) promuove, *nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio* istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l' oculato uso della risorsa idrica; **(1)**
- m) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge e dalla legislazione statale e comunitaria in materia.

2. La Giunta regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali.

3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del Servizio idrico integrato campano.

**(1) Lettera così sostituita dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.**

#### Art. 4 Competenze degli Enti Locali

1. Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II.

## **15. DIFESA DEL SUOLO**

### **V. n. 4. AGRICOLTURA E FORESTE**

## **16. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 14/2016)

### **L.R. 26 maggio 2016, n. 14**

#### **Art. 9 Competenze della Regione**

1. La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 e, in particolare:

- a) predisporre, adotta ed aggiorna il PRGR, così come definito all'articolo 11;
- b) promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, recupero di materia prima e riutilizzo, anche in riferimento ai principi dell'economia circolare;
- c) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite dalla presente legge;
- d) concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero di materia prima e riutilizzo di rifiuti;
- e) verifica la conformità dei Piani d'ambito al PRGRU, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio in materia;
- f) definisce i criteri di ripartizione e coordina la gestione dei rifiuti destinati al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;
- g) predisporre lo Statuto tipo degli EdA;
- h) predisporre linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale, tenuto conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, anche con riferimento alla raccolta differenziata ed agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 224, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia prima con modalità omogenee sull'intero territorio regionale;
- i) predisporre linee guida e schemi tipo per l'elaborazione dei Piani di Ambito e degli eventuali atti necessari per l'affidamento del servizio integrato da parte degli EdA con particolare riferimento alla raccolta differenziata e individua i parametri in base ai quali l'EdA valuta le performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune;
- l) definisce e coordina le modalità di gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra; m) definisce la percentuale minima annua di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare.

2. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, avvalendosi anche del contributo dell'ARPAC, presenta alla commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che fornisce informazioni che riguardano:

- a) gli obiettivi raggiunti sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'ARPAC;
- b) i ricavi ottenuti dalla vendita dei materiali e gli effetti prodotti sulla tariffa agli utenti;
- c) le percentuali di riduzione dei rifiuti prodotti e i quantitativi di rifiuti residuali smaltiti;
- d) le quantità di materia prima effettivamente riciclata per ciascun Ambito o Sub Ambito.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano sugli elementi da inserire nella valutazione ed ogni ulteriore adempimento necessario per la migliore valutazione dell'attuazione della presente legge.

#### **Art. 10 Competenze dei Comuni**

1. Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III.

2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e con i Piani d'ambito, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e l'utilizzo, in particolare, della frazione organica affinché sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata qualità o per la produzione di biogas/biometano;
- c) le norme volte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo

152/2006;

d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, in uno ai i regolamenti di cui al comma 2.

4. I Comuni svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge.

#### **Art. 15 Procedure per l'adozione e l'approvazione del piano regionale e relative varianti**

1. Per l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti e per le sue modifiche sostanziali si applica la procedura di valutazione ambientale strategica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, le province, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e regionale possono presentare osservazioni sulla proposta di Piano. Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al Piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

#### **Art. 41 Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di Stoccaggio**

2. La Regione promuove la stipula di un accordo quadro fra gli EdA per l'attuazione operativa della presente disposizione. In fase transitoria, l'accordo è promosso con la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana di Napoli.

#### **Art. 45 Programma straordinario e soggetti attuatori**

1. In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:

a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio regionale;

c) lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti;

d) la raccolta del percolato in fase di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati in balle;

e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall'abbandono incontrollato di rifiuti e quelli utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti.

2. Sono individuati quali soggetti attuatori:

a) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera a):

1) i Comuni della Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, superiore ai 10.000 abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani risulta inferiore al 45 per cento;

2) i Comuni che in forma associata rappresentano almeno 15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata risulta inferiore al 45 per cento;

b) per gli obiettivi operativi di cui al comma 1, lettere b) e d): la Città metropolitana di Napoli e le Province della Campania, anche avvalendosi, in fase transitoria, delle società provinciali;

c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli della Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento Istat, non superiore ai 15.000 abitanti, le Unioni ed Associazioni di Comuni con pari popolazione;

d) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera e): gli enti preposti, indicati dal Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 14.

#### **Art. 47 Convenzioni attuative per interventi in ambito provinciale**

1. L'elaborazione ed attuazione dei progetti operativi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) sono

definite e disciplinate mediante singole Convenzioni fra la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, nonché tra la Regione Campania e le Province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, che prevedono il concorso di risorse destinate dalla presente legge a finanziamento del programma straordinario, per favorire l'utilizzazione in forma stabile del personale di cui all'articolo 49.

## **17. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

**(LR n. 16/2004)**

**L.R. 22 Dicembre 2004 n. 16**

### **Art. 7 Competenze.**

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle province e ai comuni.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTC. (1)

3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

**(1) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.**

### **Art. 8 Sussidiarietà.**

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province.

2. Alla Regione e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.

### **Art. 13 Piano territoriale regionale.**

1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la Regione approva il piano territoriale regionale - Ptr -, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

2. Attraverso il Ptr la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

3. Il Ptr definisce:

a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;

c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;

- d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;
- e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;
- f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;
- g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;
- h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.

#### **Art. 18 Piano territoriale di coordinamento provinciale.**

1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. La pianificazione territoriale provinciale:
  - a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
  - b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
  - c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
  - d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
  - e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
  - f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.
3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale - Ptcp - e i piani settoriali provinciali - Psp -.
4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.
5. Le disposizioni strutturali contengono:
  - a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;
  - b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;
  - c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
  - d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
  - e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
  - f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
  - g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.
6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.
7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela 8 nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente **(1)**

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998 **(2)**

**(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.**

**(2) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.**

#### **Art. 22 Strumenti urbanistici comunali.**

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

2. Sono strumenti di pianificazione comunale: a) il piano urbanistico comunale - Puc; b) i piani urbanistici attuativi - Pua; c) il regolamento urbanistico-edilizio comunale - Ruc.

## **18. URBANISTICA ED EDILIZIA**

**(D.LGS n. 96/1999)**

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Capo I - Territorio e urbanistica**

**Art. 16. - Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**Art. 17. Funzioni delle province**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

## **19. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**(D.LGS n. 96/1999)**

**D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96**

**Capo II - Edilizia residenziale pubblica**

**Art. 18. Funzioni della regione**

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto dall'articolo 19.

**Art. 19. Funzioni dei comuni**

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.

## **20. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 7/2003, LR n. 6/2007)

**L.R. 14 marzo 2003 n. 7**

**art. 9 Decentramento agli Enti locali delle funzioni amministrative**

1. Le Province predispongono gli elenchi delle Associazioni culturali non iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 6, che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti dal bando emanato dalle Province, nel rispetto del Piano, entro il mese di febbraio di ogni anno.
3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili, le modalità di presentazione e di ammissione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti.
4. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, le funzioni amministrative per l'attuazione della presente legge nonché il controllo sull'attività espletata ed il relativo rendiconto dei contributi concessi, sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali.
5. Le Province possono delegare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le funzioni amministrative relative alle erogazioni dei contributi alle Associazioni culturali, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e non iscritte nell'albo regionale. La delega ai Comuni comporta anche il trasferimento dei relativi fondi nonché il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi.
6. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 11, nonché ai contributi destinati ai soggetti iscritti negli albi di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1.

**L.R. 15 giugno 2007 n. 6**

**art. 4 Funzioni delle province**

1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:
  - a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
  - b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
  - c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
  - d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo;
  - e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
  - f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
  - g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
  - h) promuovere, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.
2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

**art. 5 Funzioni dei Comuni**

1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:
  - a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
  - b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
  - c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
  - d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
  - e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;

f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione;

g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione.

## **21. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 18/2013)

L.R. 25 novembre 2013 n. 18

### **Art. 5 Funzioni conferite alle autonomie locali**

1. I comuni concorrono alla definizione del piano triennale regionale dello sport e delle linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle autonomie locali. **(1)**

~~{2. Le province, di concerto con l'Associazione nazionale comuni d'Italia provinciale, sentiti i comitati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato Coni, e, per la parte di relativa competenza, l'amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del piano triennale regionale:~~

~~a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsto nell'articolo 9;~~

~~b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull'albo provinciale delle associazioni sportive.} **(2)**~~

3. I comuni, singoli o associati:

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali comunali previsti nell'articolo 7, comma 2, lettera c); **(3)**

b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;

c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;

d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull'attuazione dell'articolo 6, comma 14-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale);

e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano triennale regionale, e le linee operative annuali; **(3)**

~~{f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, di concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;} **(4)**~~

g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale al SIS Campania; **(3)**

h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni scolastiche;

i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel territorio comunale.

**(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(2) Comma soppresso dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(3) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(4) Lettera soppressa dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

### **Art. 14 Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive**

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l'acquisto delle attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. I comuni,

per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo degli impianti privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 26 della legge 289/2002, assicurano, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica e con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, delle palestre e delle aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. **(1)**

2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei contributi.

**(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

## **22. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 4/2005, DGR n. 680/2005, LR n. 14/2000, LR n. 14/2009)

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

**Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

**L.R. 1 febbraio 2005, n. 4**

**Art. 3 Destinatari degli interventi**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:

a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;

b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione europea.

2. I progetti di cui all'articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.

**Art. 5 Tipologie di azioni**

3. Gli interventi comprendono:

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) servizi residenziali;

e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;

f) borse di studio;

g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dell'articolo 2, comma 1, lettera n);

h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;

#### **Art. 9 Attribuzioni degli enti locali**

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5.

3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo.

4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.

#### **DGRC 31 maggio 2005, n. 680 - Art. 1. Programmazione territoriale - Attribuzioni degli Enti Locali**

1.1 Le funzioni amministrative relative agli interventi e ai progetti di cui all'art. 5 della L.R. n.4/005 sono esercitate dagli Enti Locali mediante apposita programmazione territoriale.

1.2 A tal fine le Province, d'intesa con i Comuni del territorio, istituiscono la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definiscono la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.

1.3 Le Province, sentite le Conferenze provinciali di Coordinamento approvano il programma degli interventi, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle disponibilità finanziarie, elaborato con il concorso dei Comuni e della Direzione scolastica regionale.

1.4 Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.

1.5 Le Province e i Comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi di cui al comma 3. dell'art. 5 della L.R. n.4/05 e delle relative risorse attribuite dal Piano di riparto regionale di cui al comma 4. dell'art. 7, della l. R 4/05, assicurandone il monitoraggio ed il controllo.

1.6 Le Province ed i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi delle attribuzioni loro assegnate dal D.lgs. 112/98, concorrono nell'ambito del comitato di Coordinamento regionale per l'attuazione delle deleghe, istituito con D.G.R.n.5486 del 15/11/2002, all'elaborazione delle linee programmatiche relative ai progetti di cui al comma 4. dell'art. 5 della LR. 4/05.

1.7 Le Province ed i Comuni provvedono all'analisi dei fabbisogni educativi e formativi, individuando la domanda di formazione espressa dal territorio, anche attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

1.8 Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale concernente l'analisi di cui al comma precedente al fine della predisposizione delle linee di programmazione triennale regionale di cui all'art. 7 della L.R. 4/05.

1.9 Le Province e i Comuni effettuano il monitoraggio degli interventi di rispettiva competenza sulla base di apposite schede di rilevazione predisposte dall'Assessorato regionale all'Istruzione, ai fini dell'implementazione del Sistema SIREF - Sistema Informativo Regionale per l'Educazione e la Formazione, istituito con DGR n. 1766 del 3 maggio 2002.

1.10 Le Province trasmettono, altresì, alla Regione una relazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, corredata di una relazione rendicontativa sull'utilizzo dei fondi regionali.

1.11 Le Province svolgono il ruolo di coordinamento generale e di programmazione delle risorse regionali attribuite per la realizzazione degli interventi con il concorso dei comuni e delle scuole del

territorio di riferimento. A tal fine le Province concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di uniformità di trattamento e delle pari opportunità per i destinatari del diritto allo studio.

#### **L.R. 14 aprile 2000 n. 14**

##### **Art. 4 Tipologie delle Strutture Informagiovani**

1. Per la costruzione del S.I.R.G., di cui al comma 1 dell'articolo 2, la rete territoriale delle strutture Informagiovani, all'interno di aree sub-regionali individuate nei territori delle Province e, allorché costituita ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n.142, della Città Metropolitana di Napoli, si articola nelle tipologie seguenti:

a) Agenzia servizi Informagiovani, quale struttura unica al servizio delle altre strutture Informagiovani del territorio sub-regionale, finalizzata alla predisposizione di servizi di progettazione archivi, trattamento dei documenti, acquisizione dei data-base, individuazione di criteri metodologici per il reperimento e la raccolta di fonti, di dati e di informazioni, marketing di acquisizione e di diffusione; l'Agenzia realizza sistematici collegamenti fra le strutture dell'area, ai fini dell'adeguamento degli interventi delle stesse agli standards, individuati in rapporto ai bisogni informativi dei giovani del singolo territorio. Valuta eventuali richieste di collegamento in rete da parte di altre strutture informative per giovani, gestite da Organismi pubblici o del privato sociale e che presentino standards organizzativi e di trattamento delle informazioni compatibili con quelli del S.I.R.G., definendone modalità e procedure;

##### **Art. 5 Istituzione e Gestione delle Strutture**

3. Il Centro Informagiovani è istituito e gestito dai Comuni, singoli o associati, e rivolge la propria attività ai giovani dell'intero territorio coincidente con quello del Distretto scolastico di appartenenza. A tal fine, i Comuni afferenti allo stesso territorio stipulano gli appositi atti previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n.142 - Sede del Centro Informagiovani è il Comune sede del Distretto scolastico o, in subordine, il Comune che provvede ai locali ed al personale.

4. Il comune di Napoli, nel cui territorio afferiscono più Distretti scolastici, definisce il numero e la dislocazione territoriale dei Centri Informagiovani anche con criteri di accorpamento di due o più aree distrettuali, in relazione ai bisogni informativi della popolazione giovanile.

5. E' consentita l'istituzione di più Centri Informagiovani all'interno del medesimo territorio distrettuale, allorché esso insista su più Province, in modo da consentirne il collegamento con l'Agenzia servizi Informagiovani delle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.

6. Il Punto Informagiovani è istituito e gestito dal singolo Comune. Ogni Comune definirà il numero e la dislocazione dei Punti Informagiovani, da istituire anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più Comuni possono associarsi per l'utilizzazione di un medesimo Punto Informagiovani.

#### **L.R. 18 novembre 2009, n. 14**

##### **Art. 3 Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale, nonché l'ARLAS.

3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 7, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 15.

4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati che operano nel territorio regionale.

##### **Art. 6 Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale**

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominato Programma annuale, secondo i criteri previsti dal Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione (SEO), adottata in attuazione del Titolo VI-bis del Trattato istitutivo dell'Unione europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

#### **Art. 7 Piano provinciale per le politiche del lavoro**

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro, adotta, nel rispetto del Documento triennale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, i cui contenuti sono individuati nel Regolamento di attuazione.

Il Piano, mediante un'apposita sezione, definita Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali, individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'articolo 13 e delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, un'ulteriore apposita sezione definita Piano provinciale per l'emersione.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente ed è inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale.

#### **Art. 25 Cultura della prevenzione e della partecipazione. Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi**

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano, nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione, iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro, per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati nonché dalle somme stanziare dalla Regione con legge di bilancio.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.

4. La Regione istituisce il Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente, per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

#### **Art. 28 Finalità**

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 8 della legge n. 381/1991, e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone diversamente abili;

b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.

#### **Art. 30 Servizio provinciale per l'inserimento delle persone diversamente abili**

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 e agli atti di indirizzo della Conferenza regionale per il lavoro, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale per il lavoro e con le Commissioni provinciali per il lavoro, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:

a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori diversamente abili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni;

b) gli incentivi alle assunzioni e i procedimenti per le concessioni delle stesse ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 8, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;

d) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

e) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.

#### **Art. 36 Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali**

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del FQL.

2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali e l'assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l'ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali. In tale fase devono essere rispettate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni.

3. All'esito della concertazione di cui al comma 2, l'assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente, se ne sussistono le ragioni, lo stato di grave crisi occupazionale e predisponde, con il concorso dell'ARLAS, delle parti sociali, delle Province e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un Piano d'azione sociale per risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale. Il Piano predisponde progetti e strategie di attuazione e rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano sono disciplinati nel Regolamento di attuazione.

4. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali sono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL.

5. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

*5 bis. Al fine di assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituito, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo (1).*

*5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 "Fondo di riserva per le spese impreviste", nonché con le risorse liberate della programmazione 2000-2006 (1).*

**(1) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.**

#### **Art. 37 Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione**

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

- a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- b) la classificazione delle qualifiche professionali;
- c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
- f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- g) il monitoraggio e la valutazione.

2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.

3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

- a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;
- b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;
- c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività interprovinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;
- d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 41.

5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.

6. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), di seguito denominato Regolamento per la formazione professionale.

#### **Art. 38 Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione**

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.

2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'ARLAS, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private.

3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà ai cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:

- a) servizi di orientamento;
- b) offerta formativa;
- c) agenzie di formazione;

d) qualifiche professionali;

e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.

4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.

#### **Art. 39 Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione**

1. La Conferenza regionale programma, nell'ambito del Documento triennale, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi, così come specificato dal Regolamento per la formazione professionale.

2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni previsti dal Regolamento per la formazione professionale.

## **23. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 14/2015)

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

#### **Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

## **24. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

*V. n. 25. SERVIZI SOCIALI*

## **25. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 11/2007)

**L.R. 23 ottobre 2007, n. 11**

#### **Art. 8 La Regione**

1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:

a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 19, per la gestione del sistema integrato;

b) adotta il piano sociale regionale, di cui all'articolo 20, che definisce i principi di coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari, nonché gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei Piani di zona di ambito; **(1)**

c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall'articolo 5;

d) disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di

verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l'omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi; (2) e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti; f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 49 e seguenti; f bis) istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte integrante del fondo sociale regionale previsto dall'articolo 50, anche quale strumento finalizzato a finanziare i PTRI sostenuti con i BdS di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1; (3) g) contribuisce all'elaborazione dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni e aziende pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato; (4) h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti, nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali; i) istituisce e coordina il sistema informativo sociale ai sensi dell'articolo 25; (5) l) definisce strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d'ambito; (6) m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi dell'articolo 47; (7) n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali; o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel programma di azioni previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati; q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 26; r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali -ASL- dei servizi socio-sanitari, ai sensi della normativa statale vigente; s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'articolo 5; t) verifica la conformità dei piani sociali d'ambito con il piano sociale regionale e con gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei piani; (8) u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali; v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge.

**(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(4) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 in seguito modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(5) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(6) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(7) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**[Art. 9] (1) [Le province]**

**(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza la lettera f) era stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**Art. 10 I comuni**

1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19:

a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e garantiscono la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali; **(1)**

b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni conferite e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); **(2)**

c) istituiscono il fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis e si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59); **(3)**

d) assicurano che il fondo unico d'ambito per l'implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge; **(4)**

e) adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:

1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con l'articolo 44, con l'inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi; **(5)**

2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'articolo 24, commi 1 e 2, e con l'articolo 53;

3) alle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999; **(6)**

4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell'ambito territoriale;

5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività; **(7)**

b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori previste dall'articolo 48 bis; **(8)**

d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di

ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;

f) l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;

g) l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;

h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;

i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all'articolo 25.

4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 20, e 21.

5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.

**(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(2) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(4) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(5) Punto così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(6) Punto così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(7) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera p) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**Art. 21 Il piano di zona di ambito territoriale (come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23)**

**Art. 25 Sistema informativo sociale**

1. La Regione istituisce e coordina il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni. **(1)**

2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall'articolo 27, comma 3, in un'ottica di genere.

5. I comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, e al sistema informativo sociale. **(2)**

6. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali. **(3)**

**(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**Art. 46 Valutazione e monitoraggio**

1. La Giunta regionale, individua ed adotta parametri e indicatori di misura, standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all'articolo 4. **(1)**

2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all'articolo 25, comma 6, presenta una relazione al Consiglio regionale sulle seguenti materie:

- a) stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
- b) ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;
- c) diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;
- d) risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i comuni associati assicurano, nell'ambito dei piani di zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali. **(2)**

4. Gli enti locali, d'intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell'ambito del piano di zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.

**(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.**

**(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

#### **Art. 52 Risorse del sistema delle autonomie locali**

1. I comuni contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale. **(1)**

1 bis. Per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della Giunta comunale da adottarsi preventivamente all'adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15 per cento del contributo medesimo. **(2)**

1 ter. Le risorse stanziare dai comuni per la realizzazione del sistema integrato locale confluiscono nel fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis. **(3)**

**(1) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera p), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

**(2) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 8, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.**

**(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ccc) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 in seguito modificato dall'art. 7, comma 1, lettera p), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

#### **Art. 56 Esercizio associato delle funzioni già di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia**

1. Le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà. **(1)**

2. I Comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli. **(1)**

**(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera q) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.**

#### **Provvedimento/i di conferimento/delega/attribuzione: D.Lgs. 96/1999, art. 46**

Attività relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a: cooperazione sociale; istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); volontariato

## **26. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 14/2015, LR n. 14/2009)**

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

**Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di

cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

#### **L.R. 18 novembre 2009, n. 14**

#### **Art.17 Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione**

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate Centri per l'impiego.

3. Le Province, sentite le commissioni provinciali per il lavoro, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'impiego sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a centomila abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

5. La Regione assicura ai Centri per l'impiego il supporto e l'assistenza dell'ARLAS e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati e per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

6. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19.

7. I Centri per l'impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 20.

8. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

9. I Centri per l'impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle commissioni provinciali per il lavoro i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

10. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, con l'apposito Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c).

## ***27. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'***

**(LR n. 14/2015)**

#### **L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

#### **Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

## **28. BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**

**(LR n. 14/2015, DGR 616/2015, LR n. 54/1980, LR n. 12/2005)**

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

**Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

**L.R. 29 maggio 1980 n. 54 - art. 16**

1. Sono delegate ai Comuni ed alle Province le funzioni regionali relative ad interventi per i musei e le biblioteche degli Enti locali e ad interventi per la promozione di attività culturali, sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale, che definisce l'entità degli stanziamenti da attribuire ai Comuni ed alle Province della Regione.

2. Sono in particolare delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi per l'educazione permanente e per i centri di lettura, sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Regione.

**L.R. 23 Febbraio 2005, n. 12**

**Articolo 10 Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:

- a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento triennali e annuali;
- b) individua le risorse da destinare ai musei, riconosciuti di interesse regionale, cui sono concessi i contributi, nonché le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;
- c) individua le collezioni, le raccolte ed i musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali da riconoscere di interesse regionale con decreto dell'assessore regionale competente;
- d) approva le direttive per il funzionamento dei musei;
- e) rileva le condizioni attuali di ogni museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi quantitativi e qualitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per ogni museo o sistema; registra gli ulteriori livelli eventualmente su scala provinciale, intercomunale e comunale;
- f) promuove iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei e realizza progetti ed iniziative anche in
- g) collaborazione con musei e istituti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;
- h) detta direttive, d'intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale;
- i) promuove d'intesa con le province la costituzione di sistemi museali territoriali;
- j) promuove i progetti di inventariazione e catalogazione nel rispetto delle metodologie definite con accordi tra il ministero per i beni e le attività culturali e le regioni in conformità alla lettera e), comma 4, articolo 149 del decreto legislativo n.112/98;
- k) definisce i profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei ed emana atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o ai soggetti titolari della gestione dei musei;
- l) istituisce musei regionali, come istituzioni di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione dei beni culturali regionali;
- m) incrementa il patrimonio pubblico di beni culturali sia con l'acquisto diretto, sia con l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61, 62 e 95 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sia con il sostegno agli enti locali nell'esercizio delle stesse funzioni.

2. Per i fini di cui all'articolo 1 le province:

- a) promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.
- b) favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio;
- c) promuovono d'intesa con la Regione la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;
- d) svolgono, se titolari di musei, ai fini della loro gestione, funzioni analoghe a quelle disciplinate per i comuni.

3 I comuni provvedono, in forma diretta o associata:

- a) all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari nonché all'approvazione dei regolamenti e delle carte dei servizi ed alla promozione dell'autonomia gestionale;
- b) all'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia fruizione da parte della collettività;
- c) all'efficienza delle strutture e all'idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni e delle persone;
- d) alle misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei;
- e) alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

**Altri Provvedimento/i di conferimento/delega/attribuzione Normativa nazionale:** Artt. 7 e 8 D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3; D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137; L. 15 aprile 2004, n. 106, Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

## **29. PROTEZIONE CIVILE**

(LR n. 14/2015, LR n. 12/2017)

**L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

**Art. 3 Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino**

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

**L.R. 22 maggio 2017, n. 12**

**Art. 4 Funzioni e compiti della Regione**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento:

- a) indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale;

b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale;

c) predisporre linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile;

d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile;

e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;

f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all'emergenza e al soccorso; g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10;

h) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un'organizzazione efficace delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e con l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;

i) promuove la formazione di una cultura di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;

l) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione in concorso con i sindaci, sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;

m) stabilisce, d'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati e le strutture operative dello Stato presenti sul territorio regionale, le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi coordinati di cui all'articolo 1, comma 2;

n) nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa;

o) promuove il potenziamento e lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile e l'organizzazione del volontariato, dei coordinamenti provinciali, delle associazioni e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;

p) istituisce un tavolo permanente la cui partecipazione è a titolo gratuito, per monitorare le fasi dei piani predisposti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell'attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei.

2. La Regione può coordinare, sulla base di convenzioni, la partecipazione dei componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

3. La Regione provvede, avvalendosi delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.

4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del Registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio regionale.

5. La colonna mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

6. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'istituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile, di seguito denominate SOPI, allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile, individuate ed organizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del volontariato di protezione civile. Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992. Al verificarsi o in previsione di un'emergenza, alle attività delle SOPI concorrono, ai sensi della legge 225/1992 anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e le altre strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 11 della medesima legge. Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all'articolo 14 della legge 225/1992.

7. La Regione si avvale della sala operativa regionale ubicata presso il centro regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24. Essa è composta da personale specializzato e gestisce le operazioni di soccorso in caso di emergenza. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992 e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, la sala operativa regionale, in accordo con il Prefetto competente, fornisce le informazioni alle SOPI sull'entità dell'evento, la tipologia e la quantificazione dell'intervento. Per contattare la sala operativa regionale è attivo un call-center. Gli enti pubblici o le aziende private che, a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, stabiliscono un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. La Regione Campania, al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, promuove la costituzione di una rete-radio regionale, anche attraverso l'uso di una frequenza radio, nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità.

8. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale "Ernesto Calcara" rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l'espletamento dell'attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni.

9. La Regione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare i criteri operativi nelle fasi di previsione e prevenzione, il necessario concorso all'opera di soccorso durante l'emergenza;

b) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze, di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;

c) assicura il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI presenti nelle province;

d) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative per quegli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 che, per gravità ed estensione territoriale, coinvolgono più province, coordinando l'utilizzo delle risorse disponibili in ambito regionale per le emergenze di livello sovraprovinciale ed assicurando il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI;

e) predisporre la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete regionale degli idropluviometri al fine di migliorare l'efficienza del servizio di protezione civile nell'ambito dell'emergenza idrogeologica.

10. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

#### **Art. 6 Funzioni e compiti delle province**

1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, le province svolgono compiti e funzioni conferiti dall'attuale ordinamento in materia di protezione civile.

#### **Art. 7 Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane**

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono:

a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;

b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di emergenza che devono provvedere anche all'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di crisi e di emergenza;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle associazioni locali di protezione civile, dei servizi urgenti, compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure dettate dai piani di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;

e) all'attivazione dei servizi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi; f) alla promozione della diffusione della comunicazione per favorire sul territorio comunale la costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e di associazioni di volontariato di protezione civile.

2. I Comuni possono rendere disponibili locali ed attrezzature a favore delle attività delle associazioni di volontariato locale di protezione civile a titolo gratuito.

3. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione dei servizi di soccorso di emergenza e di crisi ed assistenza alla popolazione, provvede agli interventi necessari e ne dà immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione.

4. Le Comunità montane, ai sensi articolo 6, comma 1, della legge 225/1992 provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile con proprie strutture tecniche ed organizzative.

5. Le Comunità montane partecipano alla predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza e alla cura della loro attuazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c, punto 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### **Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Deliberazione del Consiglio Metropolitan 14 maggio 2015, n. 9 STATUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

#### **Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016**

#### **Art. 1 Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è soppressa.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla struttura amministrativa competente della Giunta regionale.

#### **Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

#### **L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

La decorrenza del trasferimento delle funzioni è collegata alla conclusione del processo di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni. Detti trasferimenti sono effettuati tramite intese tra gli enti interessati, da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riordino, la cui sottoscrizione è preceduta dall'approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente degli altri enti sottoscrittori (**art. 7, commi 1 e 3**).

#### **Disposizioni in materia di personale finanziaria**

#### **L.R. 9 novembre 2015, n. 14**

Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana, destinato, alla data dell'8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione, è

<p>trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016. Ai fini delle intese aventi ad oggetto i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale (<b>art. 8</b>).</p>
<p><b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b></p>
<p><b>L.R. 9 novembre 2015, n. 14</b>  Nell'ambito delle intese aventi ad oggetto i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino (<b>art. 9</b>).</p>
<p><b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b></p>
<p><b>L.R. 9 novembre 2015, n. 14</b>  È stato già evidenziato tra i rinvii ad adempimenti successivi che l'<b>art. 6</b> prevede un generale riordino delle funzioni amministrative sul territorio regionale, concernente in particolare la riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, nell'ambito del quale la Regione provvederà, con successivi provvedimenti, a conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materie del turismo e delle politiche sociali. Il comma 2 dello stesso art. 6 dispone, inoltre, che la Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisca misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali.</p>
<p><b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b></p>
<p><b>Nessun riferimento</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>NOTE</b></p> <p><b>Delibera della Giunta Regionale 06 ottobre 2014, n. 442</b>  Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56/2014</p> <p><b>Intesa istituzionale per il trasferimento delle risorse tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca e il Presidente dell'ente di area vasta di Benevento Claudio Ricci del 16 dicembre 2015</b></p>

## EMILIA-ROMAGNA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 s.m.i. (B.U.R. n. 187/2015) Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 27 aprile 1990, n. 35</u></b> Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero;</li> <li>• <b><u>L.R. 20 luglio 1992, n. 30</u></b> Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti;</li> <li>• <b><u>L.R. 22 agosto 1994, n. 37</u></b> Norme in materia di promozione culturale;</li> <li>• <b><u>L.R. 08 luglio 1996, n. 24</u></b> Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni;</li> <li>• <b><u>L.R. 21 aprile 1999, n. 3</u></b> Riforma del sistema regionale e locale;</li> <li>• <b><u>L.R. 24 marzo 2000, n. 18</u></b> Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali;</li> <li>• <b><u>L.R. 25 febbraio 2000, n. 13</u></b> Norme in materia di sport;</li> <li>• <b><u>L.R. 24 marzo 2000, n. 20</u></b> Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio</li> <li>• <b><u>L.R. 26 novembre 2001, n. 43</u></b> Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna;</li> <li>• <b><u>L.R. 30 giugno 2003, n. 12</u></b> Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro;</li> <li>• <b><u>L.R. 4 dicembre 2003, n. 24</u></b> Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza;</li> <li>• <b><u>L.R. 24 maggio 2004, n. 11</u></b> Sviluppo regionale della società dell'informazione;</li> <li>• <b><u>L.R. 23 dicembre 2004, n. 26</u></b> Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia;</li> <li>• <b><u>L.R. 11 ottobre 2004, n. 21</u></b> Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;</li> <li>• <b><u>L.R. 1 agosto 2005, n. 17</u></b> Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;</li> <li>• <b><u>L.R. 09 ottobre 2009, n. 13</u></b> Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali;</li> <li>• <b><u>L.R. 23 dicembre 2011, n. 24</u></b> Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano;</li> <li>• <b><u>L.R. 30 giugno 2011, n. 5</u></b> Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;</li> </ul>

• **L.R. 21 dicembre 2012, n. 21**

Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni**

**Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia**

Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA

Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo

Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio

Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro

Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde

## **1. LAVORI PUBBLICI**

(LR n. 3/1999)

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

**Art. 157 Funzioni amministrative**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.

2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.

3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono delegate:

a) ai Comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;

b) alle Province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti Comuni.

4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono subdelegate ai Comuni e alle Province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.

5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

**V. n. 17 DIFESA DEL SUOLO**

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 24/2003)

**L.R. 4 dicembre 2003, n. 24**

**Art. 14 Corpo di polizia locale**

3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività: a) polizia ambientale ed ittico-venatoria; b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza".

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 13/2015)

### **Agricoltura:**

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

#### **Art. 37 Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

#### **Art. 38 Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura**

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 13/2015)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

### **Caccia:**

#### **Art. 40 Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

#### **Pesca:**

#### **Art. 42 Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.

2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI - RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 13/2015, LR n. 3/1999)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

#### **Art. 77 Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004**

Tutte le funzioni sono trasferite alla Regioni

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

#### **Art. 123 Impianti termici**

1. È delegato alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all' art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615.

## **9. INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO**

(LR n. 13/2015, LR n. 3/1999)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

#### **Art. 45 Funzioni della Regione**

(aggiunto comma 3 bis. da art. 23 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.

b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.

3 bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del

ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 e dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.

**Art. 47 Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo**

(abrogata lett. c) comma 3 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 , poi sostituito comma 1, abrogate lett. b) e c) comma 2 e lett. b) comma 3 da art. 24 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:

- a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
- c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);
- b) abrogata.
- c) abrogata.

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

- a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
- b) abrogata.
- c) abrogata.
- d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;
- e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
- f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

**Artigianato:**

**Art. 41 Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
- c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.

2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.

### **Industria:**

#### **Art. 50 Funzioni degli Enti locali**

1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:
  - a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
  - b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.

### **Commercio:**

#### **Art. 75 Funzioni degli Enti locali**

1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
  - a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

### **V. n. 17 DIFESA DEL SUOLO**

## **11. VIABILITA'**

**(LR n. 13/2015)**

### **L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

#### **Art. 24 Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità**

(...)

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
  - a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.
  - b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;
  - c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della

direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'articolo 163 della medesima legge.

(...)

#### **Art. 26 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità**

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

#### **Art. 30 Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna**

1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
- b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
- c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
- f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
- g) all'ispettorato di porto;
- h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.

#### **Art. 31 Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima**

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.

#### **Art. 32 Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale**

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 13/2015)

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

#### **Art. 24 Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità**

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

- a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;
- b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;
- c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

(...)

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

- a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.

#### **Art. 25 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto**

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. In coerenza con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 e con l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

### **13. FIERE E COMMERCIO**

**Nessuna competenza provinciale in materia di fiere. Per quanto riguarda il Commercio, v. la voce sulle attività produttive (artigianato, industria, ecc.)**

### **14. TURISMO**

**(LR n. 13/2015)**

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

#### **Art. 48 Funzioni di area vasta a finalità turistica**

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.

### **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

**(LR n. 3/1999)**

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

#### **Art. 122 Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico**

(modificato comma 4 da art. 1 L.R. 4 maggio 2001 n. 12 ,aggiunta lett. b bis) comma 4 da art. 53 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a

prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

- a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
- b) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Comuni;
- c) dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.

4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo;

b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del

D.P.R. n. 203 del 1988;

b bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 per gli impianti termici di

potenza superiore ai 300 MW termici.

5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

#### **Art. 124 Inquinamento acustico**

1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle Province.

## ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR n. 3/1999)**

### **L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

#### **Art. 111 Funzioni delle Province**

(sostituita lett. a) del comma 1 e modificata lett. a) del comma 2 da art. 1 L.R. 24 marzo 2000 n. 22)

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;

b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);

c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Alle Province è delegato altresì:

a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;

b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.

3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al

presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 13/2015)**

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

### **Art. 15 Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province**

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;

b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie

individuare ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 3/1999)

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

### **Art. 131 Competenze delle Province**

1. Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR).

2. Il PTCP, in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il PTCP individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

3. Il PPGR, in particolare:

a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) localizza, sentiti i Comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

4. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

Di competenza provinciale

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 20/2000)

**L.R. 24 marzo 2000, n. 20**

Art. 26 Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 3/1999)

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

Art. 95 Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica

2. (...) d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 3/1999)

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3**

**Art. 213 Funzioni degli Enti locali**

1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:

- a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;
- b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
- c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
- d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
- e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
- f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 13/2015)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

**Art. 56 Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di:

- a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 13/2015)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

**Art. 50 Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni in materia di:

- a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;
- b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
- c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
- d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
- e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
- f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
- programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

### **Art. 51 Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province**

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:

- a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
- b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
- c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
- d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;
- e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

**(LR n. 12/2003)**

L.R. 30 giugno 2003, n. 12- Legge di settore

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

**(LR n. 12/2003)**

L.R. 30 giugno 2003, n. 12- Legge di settore

## **27. SERVIZI SOCIALI**

**(LR n. 13/2015)**

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

### **Art. 63 Sanità pubblica**

(abrogate lett. b), c), d) comma 1 da art. 34 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
- b) abrogata.
- c) abrogata.
- d) abrogata.

### **Art. 64 Organizzazione del servizio farmaceutico**

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:

- a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
- b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
- c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

### **Art. 65 Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa**

1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non

ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 13/2015)

**L.R. 30 luglio 2015, n. 13**

### **Art. 52 Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro**

1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

### **Art. 53 Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.

2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.

3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.

### **Art. 54 Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro**

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 32 bis

Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, lettera c, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.

2. L'Agenzia provvede a:

- a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
- b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
- c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
- d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
- e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
- f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
- i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
- l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
- n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
- o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
- p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
- q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
- r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
- s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
- t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
- u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
- v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
- z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.

3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.

4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5. Il direttore predispose e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.

6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:
- lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
  - la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
  - gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconfiribile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.
12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- finanziamento annuo della Regione;
  - finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
  - contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
  - donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione."

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

<b>Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale</b>
<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>L.R. 30 luglio 2015, n. 13 Art. 68 Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa</b>
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>L.R. 30 luglio 2015, n. 13</b>

<b>Art. 67 Disposizioni generali in materia di personale</b>
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>L.R. 30 luglio 2015, n. 13</b> <b>Art. 73 Norma finanziaria</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge n. 56 del 2014 ha prevalentemente spostato le funzioni provinciali sulle Regioni, mentre pochissime novità riguardano i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane. La L.R. n. 13 del 2015 costituisce una legge di riordino organico, che può essere considerato il nuovo “Testo Unico” delle funzioni amministrative regionali e degli Enti locali, salve le disposizioni ancora rilevanti della L.R. n. 3 del 1999 (in attuazione delle Leggi Bassanini).
<b>NOTE</b>

# FRIULI VENEZIA GIULIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (B.U.R. s.o. n. 1 del n. 23/2014) Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Totale superamento delle Province</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 26/2014)  L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 <b>Art. 27 Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata</b> <b>1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:</b> <b>(...)</b> <b>b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:</b> <b>1) opere pubbliche e procedure espropriative;</b>
<b>2. ASSISTENZA ENTI LOCALI</b>
<b>3. PROTEZIONE CIVILE</b> (LR n. 26/2014)  L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 <b>Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'Unione</b> <b>1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:</b> <b>(...)</b> <b>h) pianificazione di protezione civile;</b>
<b>4. POLIZIA PROVINCIALE</b> (LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

**Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'Unione**

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

(...)

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;

c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;

d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;

f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale 24/2006;

g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;

h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;

i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;

j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);

k) le funzioni contributive concernenti le "Strade del vino" di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>).

**Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 26/2014)

**L.R. 12 dicembre 2014, n. 26**

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996;

i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 26/2014)

**L.R. 12 dicembre 2014, n. 26**

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

5 bis. Funzioni in materia di energia<sup>(8)</sup>

a) le funzioni di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

#### **Art. 27 Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata**

**1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:  
(...)**

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

11 bis. Funzioni in materia di attività produttive:<sup>(19)</sup>

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

## **11. VIABILITA'**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali<sup>(18)</sup> di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali<sup>(18)</sup> di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

#### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali,

interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 24/2006;

b bis) le funzioni<sup>(12)</sup> della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), ivi attribuite alle Province<sup>(13);(14)</sup>

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le funzioni dell'articolo 37,<sup>(15)</sup> della legge regionale 23/2007;

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;

g bis) la funzione prevista in via transitoria dall' articolo 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);<sup>(16)</sup>

g ter) la funzione prevista dall' articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;<sup>(16)</sup>

h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23/2007;

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C;

j bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all' articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;<sup>(17)</sup>

j ter) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all' articolo 51 della legge regionale 23/2007;<sup>(17)</sup>

j quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;<sup>(17)</sup>

j quinquies) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;<sup>(17)</sup>

j sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;<sup>(17)</sup>

j septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all' articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale);<sup>(17)</sup>

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007.

### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f), e g),<sup>(6)</sup> della legge regionale 23/2007;

c bis) le funzioni di cui all' articolo 30 della legge regionale 23/2007;<sup>(7)</sup>

c ter) le funzioni di cui all' articolo 37 bis della legge regionale 23/2007;<sup>(7)</sup>  
d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007

### **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'articolo 39 della legge regionale 10/1988.

#### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardano l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

### **14. TURISMO**

### **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

**V. GESTIONE DEI RIFIUTI punto 18.**

### **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

4 bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo<sup>(6)</sup>

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

#### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

### **17. DIFESA DEL SUOLO**

**V. RISORSE IDRICHE punto 16.**

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 26/2014)

**L.R. 12 dicembre 2014, n. 26**

### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;

b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;

c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);<sup>(1)</sup>

c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;<sup>(1)</sup>

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2006;

g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 20 della legge regionale 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'articolo 54 della legge regionale 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani supera la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

m bis) le funzioni di polizia ambientale;<sup>(3)</sup>

m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);<sup>(3)</sup>

m quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;<sup>(3)</sup>

m quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;<sup>(3)</sup>

m sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.<sup>(3)</sup>

2 bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente: <sup>(4)</sup>

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui

all' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all' articolo 18 della legge regionale 24/2006;

k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all' articolo 15 della legge regionale 24/2006;

l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all' articolo 19 della legge regionale 16/2007;

m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all' articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;

n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all' articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

#### **2. Funzioni in materia di ambiente:**

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;

c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);

f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in

materia di vigilanza).

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

### **Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'Unione**

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

(...)

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

### **Art. 27 Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata**

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

(...)

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

### **Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'Unione**

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

(...)

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di

locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;  
d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico ed ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

#### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

### **V. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI punto 22.**

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

#### **Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica<sup>(7)</sup>

#### **Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica<sup>(3)</sup>.

#### **Art. 27 Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata**

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

(...)

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 26/2014)

**L.R. 12 dicembre 2014, n. 26**

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998<sup>(9)</sup>;

b) la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

b bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;<sup>(10)</sup>

b ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).<sup>(10)</sup>

**Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998<sup>(4)</sup>.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 26/2014)

**L.R. 12 dicembre 2014, n. 26**

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

**Allegato C Funzioni provinciali trasferite ai Comuni**

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.

**Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'Unione**

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di

seguito elencate:  
(...)

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 26/2014)

L.R. 12 dicembre 2014, n. 26

**Allegato B Funzioni provinciali trasferite alla Regione**

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

<b>Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale</b>
<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 Date diverse a seconda della funzione
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 - Art. 56
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 - Art. 74
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 - Artt. 21-31
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha completamente soppresso le Province, valorizzando il ruolo delle Unioni di Comuni, di cui sono perciò state individuate le aree territoriali adeguate con l'Allegato C della L.R. n. 26 del 2014
<b>NOTE</b>

# LAZIO

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L. R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016 (B.U.R. s.o. n. 4 del n. 105/2015) <b>Art. 7</b> Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Non presenti</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>L. R. 31 dicembre 2015 n. 17</b> <b>Art. 7, comma 2,</b> Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 14/1999)  <b>L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo</b> <b>Art. 119 - Oggetto</b> 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonché all'individuazione delle zone sismiche. <b>Art. 121 - Funzioni e compiti delle province</b> 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche utilità di competenza delle province ed in particolare: 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;

c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione fino a 150 KV.

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;

c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

### **Art.4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

*omissis*

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

(LR n. 2/2014)

**L.R. 26 Febbraio 2014, n. 2 - Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile**

### **Art. 6 - Funzioni e compiti delle province**

1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a:

a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;

b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, di competenza provinciale, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 15, comma 3 bis, della l. 225/1992 e successive modifiche ed al Piano regionale previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c).

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

### **Art. 183 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.

### **Art. 185 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. ...omissis...

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 14/1999, LR n. 53/1998)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

### **Art. 34 - Oggetto**

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

### **Art.36 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
- b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);
- c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);
- e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
- b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
- c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
- d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il

- credito per acconto ai soci conferenti;
- e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
- g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
- h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

**L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183**

**Art. 5 - Opere di forestazione protettiva**

1. Gli interventi di forestazione protettiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto:

- a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:
    - 1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;
    - 2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;
  - b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;
  - c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
  - d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
  - e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le autorità di bacino, le province e le comunità montane territorialmente competenti, individua, con apposita deliberazione, le aree che, per le esigenze di difesa del suolo, devono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1.
3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, provvedono, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province.... *omissis*

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 14/1999, LR n. 17/1995)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

**Art.4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:
- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  - c) valorizzazione dei beni culturali;
  - d) viabilità e trasporti;
  - e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
  - f) caccia e pesca nelle acque interne;
  - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  - h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
  - i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
  - l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

**L.R. 2 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio**

**Art. 2 - Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244**

2. La Giunta regionale individua altresì ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della legge n. 157 del 1992 entro sei mesi dalla segnalazione dell'ISPRA (1.1) tutti i valichi montani interessati dalle migrazioni.

Le province provvedono alla tabellazione con la scritta "valico montano divieto di caccia - articolo 37 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".

#### **Art. 6 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat**

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'ISPRA (1.1), dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.

#### **Art. 10 - Piano faunistico-venatorio regionale**

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria delle province, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali individuati sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'ISPRA (1.1), e dagli studi elaborati dall'Università "La Sapienza" di Roma per incarico della Regione Lazio. Decorso il termine ultimo fissato in assenza degli indirizzi regionali le province procedono comunque alla predisposizione dei piani.

3. Il piano faunistico-venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'ISPRA (1.1).

4. La Regione e le province attuano la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, mediante l'individuazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, un comitato di gestione. L'organismo di gestione degli ATC assolve ai compiti indicati all'articolo 29. Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province, sentito l'ISPRA (1.1) ed i rispettivi CTFV.

#### **Art. 12 - Piani faunistico-venatori provinciali**

1. I piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistico-venatorie;
- f) gli ambiti territoriali di caccia;
- g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;
- h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);
- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e

cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 13.

#### **Art. 13 - Piani di miglioramento ambientale**

2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di gestione ATC d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel CTFVN di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

#### **Art. 15 - Zone di ripopolamento e cattura**

1. *Omissis...* Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

#### **Art. 16 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica**

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recintate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta "Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia art. 16 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".

4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia.

6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

#### **Art. 17 - Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile**

1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute ovvero ad imprenditori agricoli singoli, ai gruppi cinofili dell'ENCI, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico.

5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata all'assessorato caccia della provincia dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti:

*omissis*

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI alle seguenti condizioni:

*omissis*

Alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agro-turistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.

7 bis. Le province possono autorizzare, dal 1° febbraio al 31 agosto, l'addestramento e l'allenamento

dei cani ...omissis.

8. La Giunta regionale autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR, l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La provincia pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza.

#### **Art. 19 - Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare**

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

- a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
- b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
- c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia nello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

*omissis*

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

#### **Art. 20 - Esercizio dell'attività venatoria**

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria é, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza ...omissis... La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre province o regioni.

8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisti:

*omissis*

#### **Art. 22 - Disciplina per l'uso dei falchi**

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

*omissis*

#### **Art. 23 - Appostamenti di caccia fissi e temporanei**

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ...omissis...

5. La provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva ...omissis...

7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla

provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.

*omissis*

#### **Art. 24 - Detenzione ed uso dei richiami**

4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.

6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 27 - Province, attività operative e funzioni**

1. **Le province controllano che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a:**

- a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;
- b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;
- d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.

*omissis*

3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

*Omissis*

#### **Art. 29 - Compiti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia**

6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali possono proporre alle province competenti ulteriori limitazioni al calendario venatorio.

9. Le province, sulla base delle indicazioni dei comitati di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

#### **Art. 30 - Forme esclusive di caccia**

2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva *...omissis...*

3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

#### **Art. 32 - Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie**

1. La giunta provinciale su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge, autorizza:

*omissis*

#### **Art. 34 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria**

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province e l'ISPRA e il CTFVR, vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.

11. Le province nell'ambito della programmazione territoriale faunistica possono disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da caccia.

12. Le province entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

13. Le province sentite gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

14. Dal 1 al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

#### **Art. 35 - Controllo della fauna selvatica**

2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (1.1). Qualora da parte dell'ISPRA(1.1) venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA (1.1). Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso. (5a)

#### **Art. 37 - Divieti**

2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

#### **Art. 40 - Commissione esami e materie per abilitazione venatoria**

8. Le province organizzano corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica.

#### **Art. 43 - Vigilanza venatoria**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge é affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'articolo 27 lettera b) della legge n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 44.

7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.

#### **Art. 44 - Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie**

1. La Giunta provinciale nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità di guardia volontaria venatoria.

*omissis*

#### **Art. 45 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria**

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ...*omissis*...

#### **Art. 49 - Rapporti sull'attività di vigilanza**

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

#### **Art. 54 - Servizi tecnici**

2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e provinciali in materia.

*omissis*

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 14/1999, LR n. 38/1999)

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

#### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

### **L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio**

#### **Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l. 142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

- a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;

- b) acque e difesa del suolo;
- c) tutela delle bellezze naturali.

VEDI n. 20 **URBANISTICA ED EDILIZIA**

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo V - Energia

### **Art. 49 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.

### **Art. 51 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b);

d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.

2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per:

1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo IV - Industria

### **Art. 44 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività.

### **Art.46 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed

i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**(LR n. 14/1999)**

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VIII - Cave e torbiere

### **Art. 60 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.

### **Art. 62 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

## **11. VIABILITA'**

**(LR n. 14/1999)**

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione

professionale, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo IV - Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo VII - Viabilità

**Art. 123 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilità" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse.

**Art. 125 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità;
- c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3;
- d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992;
- e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.

2. **E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale**, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numero 4).

3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

**NB: con la D.G.R. n. 128/ 2016 la Giunta regionale ha provveduto:**

- ad affidare ad ASTRAL S.p.A. anche i compiti relativi alla manutenzione ordinaria della Rete viaria regionale;

- a stabilire che, nelle more del perfezionamento di tale affidamento, da attuarsi mediante modifica del vigente contratto di servizio tra la Regione ed ASTRAL S.p.A., le Province e la Città metropolitana di Roma Capitale provvedono ad affrontare le situazioni di emergenza sulla rete viaria regionale, secondo quanto riportato nello schema di Convenzione approvato con la medesima deliberazione;

- a garantire il rimborso alle Province e alla Città metropolitana di Roma Capitale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti, per un importo massimo pari ad euro 2.000.000,00

*omissis*

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

**Art. 128 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di linea.

#### **Art. 130 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;
- d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. È altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti:

- a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità;
- b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;
- c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
- d) i porti lacuali e di navigazione interna;
- e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale;
- f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;
- g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.

## **13. FIERE E COMMERCII**

**(LR n. 14/1999)**

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo IX - Fiere e mercati commercio

Sezione I - Ambito di applicazione

#### **Art. 64 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e

commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "commercio" attengono alle attività di commercio all'ingrosso e commercio al minuto, all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree pubbliche e dei pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore.

Sezione II - Fiere e mercati

#### **Art. 66 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.

Sezione III - Commercio

#### **Art. 70 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a)

## **14. TURISMO**

(LR n. 14/1999)

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo X - Turismo e industria alberghiera

#### **Art. 73 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.

#### **Art. 76 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:

a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;

c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.

c bis) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto;

c ter) la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale.

c quater) l'adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

c quinquies) l'attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell'azione di coordinamento regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera d);

c sexies)

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le strutture ricettive, limitatamente alla verifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata;

b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g);

b bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;

c) le associazioni proloco;

d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b);

e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n);

f)

g)

3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

5.

5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi.

VEDI ANCHE 30 - DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo IV - Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Ambito di applicazione

#### **Art. 91 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Ambito del conferimento

#### **Art. 99 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.

Sezione II - Protezione della natura e dell'ambiente

#### **Art. 101 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 3, concernenti:

a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);  
b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 102 della presente legge.

Sezione V - Inquinamento acustico

#### **Art. 109 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis);(23d)

c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).

Sezione VI - Inquinamento atmosferico

### **Art. 112 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;  
b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.

2. È delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

Sezione VII - Inquinamento elettromagnetico

### **Art. 114 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:

- 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
- 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
- 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV. (24)

## ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR n. 14/1999, LR n. 38/1999, LR n. 53/1998)**

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

#### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo III - Sviluppo economico e attività produttive

Capo VII - Acque minerali e termali

#### **Art. 56 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono

alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.

#### **Art. 58 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Titolo IV - Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo IV - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione IV - Inquinamento delle acque

#### **Art. 106 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

- a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del d.lgs 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta, nonché l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati;
- b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo;
- c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
- e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- f) omissis;
- g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano;
- h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;
- i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;
- l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il

riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

**L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 – Norme sul governo del territorio**

**CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE**

**Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

- a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;
- b) acque e difesa del suolo;
- c) tutela delle bellezze naturali.

**VEDI n. 20 URBANISTICA ED EDILIZIA**

**L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183**

**Capo II - Organizzazione delle funzioni nelle materie di difesa del suolo e risorse idriche**

**Art. 9 - Funzioni delle province**

1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
  - b) le opere di bonifica;
  - c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
  - d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
  - e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;
- (Omissis);
- g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:
    - 1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;
    - 2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;
    - 3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
    - 4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;
    - 5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;
    - 6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;
    - 7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:

- a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;
- b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:

- 1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;
- 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
- 3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
- 4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di

irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.

#### **Art. 12 - Modalità di esercizio delle funzioni conferite**

3. Le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34.

4. Le province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell'articolo 35, che definiscono gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati, e garantiscono la remunerazione attraverso la contribuzione.

5. In caso di soppressione di consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 le province, previa stipula della convenzione di gestione di cui all'articolo 35, possono provvedere alla gestione delle opere e degli impianti per ciò che riguarda le opere di cui al comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica limitrofi o, all'agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 19 e, per ciò che riguarda la gestione degli impianti di cui al comma 4, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996.

6. Le province provvedono al censimento, all'autorizzazione ed alla effettuazione dei controlli sulle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), sulla base delle apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

8. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al r.d. 523/1904, quelle relative alle opere di bonifica di cui al r.d. 368/1904 sono rilasciate dalla provincia previa stipula di appositi disciplinari che stabiliscono le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di manutenzione, le garanzie, ed i canoni.

#### **Art. 42 - Riordino del vincolo idrogeologico**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le autorità di bacino e le province, provvede al riordino del vincolo idrogeologico ed all'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 apponendo, ove necessario, il vincolo per i territori comunali nei quali lo stesso non sia stato a tutt'oggi tracciato.

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 14/1999, LR n. 38/1999, LR n. 53/1998)**

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

#### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

**L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 – Norme sul governo del territorio**

**CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE**

**Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

- a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;
- b) acque e difesa del suolo;
- c) tutela delle bellezze naturali.

**VEDI n. 20 URBANISTICA ED EDILIZIA**

**L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183**

**Art. 4 - Opere di bonifica**

1. Le opere e gli impianti di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si suddividono in:  
a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono essere dichiarate di preminente interesse regionale le seguenti categorie di opere:

- 1) opere di regolazione di bacini collinari e montani influenti;
- 2) canali delle acque alte;
- 3) canali delle acque medie;
- 4) principali canalizzazioni delle acque basse;
- 5) impianti idrovori e manufatti connessi;
- 6) collettori emissari;

3. Le province, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

**Capo II - Organizzazione delle funzioni nelle materie di difesa del suolo e risorse idriche**

**Art. 9 - Funzioni delle province**

1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
- b) le opere di bonifica;
- c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
- d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;  
(Omissis);
- g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r. d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:
  - 1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;
  - 2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;
  - 3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
  - 4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;
  - 5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio,

ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;

6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;

7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:

a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;

b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:

1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche;

2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;

4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.

Capo VII - Affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza provinciale

#### **Art. 34 - Compiti dei consorzi di bonifica**

1. Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:

a) opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;

b) opere idrauliche di preminente interesse regionale;

c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;

d) servizio di piena organizzato ai sensi dell'articolo 38.

#### **Art. 35 - Convenzioni di gestione**

1. L'affidamento delle opere, degli impianti e delle attività di cui all'articolo 34, nonché l'affidamento di cui all'articolo 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

3. Qualora i consorzi di bonifica operino sul territorio di più province, alla stipula delle convenzioni provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 determinano i servizi che vengono affidati ai consorzi, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, per la vigilanza e per il controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di cui all'articolo 12, comma 4, attraverso la contribuzione.

6. Le province provvedono alla stipula della convenzione di cui il comma 1 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convenzione stessa.

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI***

**(LR n. 14/1999, LR n. 27/1998)**

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

#### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
- l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

#### **L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.**

##### **Art. 5 - Funzioni amministrative delle province**

1. Sono attribuite alle province:

- a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12;
- c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
- d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;
- e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'articolo 20, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse.

2. Sono delegate alle province:

- a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
- b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
- d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

3. Le province provvedono, altresì, all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei piani provinciali.

##### **Art. 11 - Piani provinciali**

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul BUR,

le province adottano, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti;
- b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia;
- c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
- d) l'eventuale individuazione di sotto-ambiti per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, qualora ricorrano esigenze di carattere tecnico, all'interno degli ambiti territoriali ottimali, tali da assicurare un'unitaria ed adeguata dimensione gestionale;
- e) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione dei relativi impianti;
- f) la propria durata.

3. I piani provinciali, adottati ai sensi dei commi precedenti, sono sottoposti a verifica di conformità da parte della Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991 e sentita la commissione consiliare competente. Nel caso in cui il piano provinciale contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale lo rinvia alla provincia, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la provincia deve provvedere

all'adeguamento del piano provinciale alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità siano valutabili positivamente, trasmette il piano provinciale al Consiglio regionale che lo approva.

Tale approvazione ha efficacia di variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati sul BUR.

5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.

#### **Art. 12 - Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali**

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale

2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro:

- a) le finalità;
- b) la durata;
- c) le modalità di coordinamento da parte della provincia;
- d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3;
- e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni.

3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessate, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del

coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula

della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 - Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche**

1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'articolo 14.

4. La Regione o la provincia, secondo le rispettive competenze, convocano, entro trenta giorni dall'inizio del procedimento di cui al comma 3, un'apposita conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

5. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati ed i membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale 74/1991, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono, in tale sede, collegialmente il proprio parere. Alla conferenza convocata dalla provincia partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale 74/1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere in tale sede.

#### **Art. 19 - Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani**

1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio, su richiesta dei comuni interessati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa approvazione da parte della provincia di un progetto. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nei casi in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, le stazioni di trasferimento sono attivate previa comunicazione alla provincia competente per territorio.

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

VEDI *n. 20 URBANISTICA ED EDILIZIA*

## ***20. URBANISTICA ED EDILIZIA***

**(LR n. 14/1999, LR n. 38/1999)**

### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo IV - Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I - Ambito di applicazione

#### **Art. 91 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

Capo II - Territorio, urbanistica e bellezze naturali

#### **Art. 92 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono

alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.

#### **Art. 94 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali;
- b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo);
- c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
- d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore;
- e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

#### **L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 – Norme sul governo del territorio**

##### **CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE**

#### **Art. 18 - Pianificazione territoriale provinciale\***

1. Le funzioni di pianificazione territoriale esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, sono limitate alle sole funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le funzioni diverse da quelle di cui al comma 1 conferite alle province nella materia "governo del territorio", di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., saranno individuate con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in conformità all'accordo sancito l'11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.

\* Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

\*\* **(Circolare del 24 dicembre 2014 - Direzione regionale Territorio** «Essendo evidente che la riformulazione dell'art. 18 della l.r. 38/1999 non ha operato alcun riordino organico di funzioni, visto che, al contrario, la disposizione si limita a riprodurre la lett. a) del comma 85 della legge 54/2014, **le province devono continuare a svolgere le attuali funzioni**» [http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_urbanistica/tbl\\_pareri/Provincia.pdf](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_pareri/Provincia.pdf))

#### **Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

- a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;
- b) acque e difesa del suolo;
- c) tutela delle bellezze naturali.

3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.

5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel PTPG, all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso la provincia

promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del PTPG.

6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

#### **Art. 20 - Contenuti del PTPG**

1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:

a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;

b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 9;

c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia.

3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare:

a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;

b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;

c) i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.

#### **Art. 20 bis - Conferenza di pianificazione**

1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti elementi:

a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale;

b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello sovracomunale;

c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale;

d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera c).

2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del PTPG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il Presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al Presidente della provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.

#### **Art. 21 - Adozione e verifica del PTPG**

1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.

3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di

modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4.

6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della conferenza debbono concludersi.

7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PTPG a tali previsioni.

8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PTPG.

9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.

10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### **Art. 22 - Aggiornamenti e variazioni del PTPG**

1. Qualora si verificano modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTPG o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTPG, la provincia provvede all'aggiornamento o alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, con le procedure previste dall'articolo 21, ma con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

#### **Art. 23 - Piani provinciali di settore**

1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTPG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.

2. [I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere dell'organismo consultivo previsto dall'articolo 26.] (11)

3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorché contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTPG, sono approvati con le procedure di cui all'articolo 21 e costituiscono variazione al PTPG.

#### **Art. 24 - Efficacia del PTPG**

1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni.

2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine

fissato dal PTPG stesso.

#### **Art. 25 - Misure di salvaguardia**

1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n.1902 e successive modificazioni.

#### **Art. 71 - Regolamenti edilizi**

1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 70.

2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro varianti sono trasmessi alla provincia la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo eventuali modifiche.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i regolamenti edilizi o le loro varianti, pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della provincia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano successivamente all'emanazione dei criteri generali indicati al comma 1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 12/1999)

**L.R. 6 Agosto 1999, n. 12 - Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica**

NOTA: la legge non assegna funzioni alle Province

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 14/1999, LR n. 17/2015)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

#### **Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

#### **Art. 166 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti;
  - b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
  - c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h);
  - d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
  - e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
  - f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
  - g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
  - h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);
  - i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
  - l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla provincia.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.

#### **L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

##### **Art. 7**

7. Fermo restando l'esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, alle province è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

**(LR n. 14/1999)**

#### **L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo V - Servizi alla persona ed alla comunità

Capo VII - Beni culturali - Promozione delle attività culturali - Spettacolo

Sezione V - Spettacolo

##### **Art. 174 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti

amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).

2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

Titolo V - Servizi alla persona ed alla comunità

Capo VIII - Sport

**Art. 176 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

**Art. 178 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione di impianti e di attrezzature di interesse provinciale;

b) l'elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta.

2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti provinciali.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 17/2015, LR n. 5/2015, LR n. 14/1999, LR n. 23/1992)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo II - Disposizioni generali

Capo I - Ruolo della Regione e degli enti locali

**Art. 4 - Ruolo della provincia**

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo V - Servizi alla persona ed alla comunità

Capo V - Formazione professionale

**Art. 157 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale

#### **Art. 159 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro;
- b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;
- c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;
- d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;
- e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali;
- f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;
- g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:
  - 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;
  - 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale;
  - 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
  - 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;
- 5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione;
- 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;
- 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;
- 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;
- h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni;
- i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

#### **L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23 - Ordinamento della formazione professionale**

##### **Art. 3 Piano pluriennale**

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, [...] una proposta di "Piano pluriennale della attività di formazione professionale" [...]

2.

3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sulle iniziative formative realizzate nell'ambito del piano pluriennale precedente, anche

sulla base di relazioni annuali predisposte dalle province e dalla città metropolitana

#### **Art. 18 Attuazione degli interventi formativi**

1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal piano annuale sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al successivo art. 19, gestite da:

a) province e città metropolitana;

[...]

#### **Art. 19 Strutture formative**

1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano sia presso apposite strutture denominate centri di formazione professionale che presso strutture aziendali o altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

[...]

3. I centri e le relative attrezzature debbono possedere i requisiti tecnici stabiliti [...] con provvedimento della Giunta regionale [...]. Il riconoscimento della idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali viene effettuato con provvedimento delle province e della città metropolitana.

#### **Art. 33 Funzioni**

1. Le province e la città metropolitana per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal "Piano annuale" svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;

b) gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e/o semiconvittuale;

c) rilevare e gestire i centri e le sedi formative gestite da comuni in convenzione con la Regione;

d) rilevare e gestire gli interventi formativi in agricoltura attualmente svolti dall'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), mediante convenzioni con la Regione.

2. Le province e la città metropolitana svolgono, inoltre, su autorizzazione della Regione i seguenti compiti:

a) attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e di informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale;

b) assistenza tecnico-didattica per la elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro;

c) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;

d) rilevare e gestire, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, i centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione nonchè concorrere, con diritto di prelazione, a rilevare la gestione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione

#### **L.R. del 31 dicembre 2015 n. 17- Legge di stabilità regionale 2016**

##### **Art. 7**

5. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 33 della l.r. 23/1992.

6. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.

#### **L.R. 20 aprile 2015, n. 5 - Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale**

##### **Art. 7 - Soggetti del sistema educativo regionale.**

1. Sono soggetti del sistema educativo regionale:

a) le strutture formative facenti capo direttamente alle amministrazioni provinciali;

b);

c) gli enti strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 12/1981)

**L.R. 16 Febbraio 1981, n. 12 - Norme in materia di edilizia scolastica**

### **Art. 2 - Finalità**

I programmi di edilizia scolastica sono formulati sulla base delle risultanze delle rilevazioni e degli studi promossi per la migliore conoscenza della situazione scolastica nelle varie aree territoriali e debbono assicurare, nell' ambito generale della politica dei servizi sul territorio, l' equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

*Omissis*

### **Art. 3 - Ambito di intervento regionale**

Nei programmi di cui al precedente articolo sono compresi gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province concernenti la costruzione, il completamento, l' ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado. Previa verifica di fattibilità dell' adeguamento dell' immobile alla destinazione scolastica, possono essere previsti interventi per l' acquisizione di immobili e per la loro ristrutturazione che tendano al rispetto degli standards vigenti in materia. Gli interventi di cui al primo comma possono riguardare anche le scuole materne non statali gestite da comuni, province, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le cui competenze non sono state trasferite ai comuni, nonché da altri enti ed istituzioni.

### **Art. 4 - Piani regionali e programmi provinciali**

Per l' attuazione del programma regionale di sviluppo, previsto dall' articolo 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di edilizia scolastica, articolati per destinazione di intervento secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi prioritari, criteri ed indirizzi.

Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, tenuto conto delle richieste degli enti interessati e delle indicazioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici, articolati per destinazione di intervento, che rispondano agli obiettivi, criteri ed indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti, coordinandone, ove possibile, la destinazione.

Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo. La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa che contenga ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonché della coerenza delle scelte agli obiettivi, criteri ed indirizzi di cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti di impegno ed erogazione finanziaria entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi. In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la Giunta regionale.

### **Art. 10 - Approvazione del progetto**

L' approvazione del progetto è disposta dal competente organo dell' ente interessato. L' atto di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. Nel caso di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adottati o approvati la dichiarazione di pubblica utilità discende dal decreto di vincolo dell' area emesso dal Presidente della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Il provvedimento di approvazione del progetto deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell' amministrazione provinciale dell' inclusione dell' opera nel programma, ove l' opera stessa sia

compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Ove occorra la deliberazione di indicazione dell' area il termine di cui sopra decorre dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Per le opere finanziabili negli anni successivi l'approvazione deve intervenire entro il primo trimestre dell' anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell' amministrazione provinciale o della Regione *omissis*

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 14/1999)

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo V - Servizi alla persona ed alla comunità

Capo IV - Istruzione scolastica

### **Art. 152 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

### **Art. 154 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:

1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8).

2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;

b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini;

c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni;

d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 17/2015, LR n. 14/1999, LR n. 38/1998)

**L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

### **Art. 7**

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;

b) l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche;

**L.R. 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo**

Titolo V - Servizi alla persona ed alla comunità

Capo III - Servizi sociali

**Art. 148 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità.

**Art. 150 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;

b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

c) l'individuazione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, dei servizi di dimensione sovradistrettuale e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi;

d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo;

e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

Capo VI - Lavoro

**Art. 160 - Oggetto**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonché alla relativa integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione.

**Art. 162 - Funzioni e compiti delle province**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;

b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

**L.R. 7 Agosto 1998, n. 38 - Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro**

Capo IV - Funzioni conferite agli Enti Locali

**Art. 19 - Funzioni attribuite alle province**

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

1-bis. Sono attribuite alle province, in collaborazione con l'Agenzia Lazio Lavoro, le funzioni di

formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 35-bis del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 80/1998. Le province provvedono alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione in altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco nonché, ai sensi del comma 2 del citato articolo, anche del personale iscritto nell'elenco ivi previsto.

2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni amministrative strumentali all'esercizio di quelle di cui ai commi 1, ed 1-bis, individuate dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato, la Commissione regionale e la competente commissione consiliare permanente.

3. Le province esercitano le funzioni ad esse attribuite nel rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione provvedendo all'integrazione delle funzioni stesse con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

#### **Art. 20 - Commissione provinciale di concertazione per il lavoro**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata commissione provinciale, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell'articolo 6 del d.lgs. 469/1997.

2. Nell'ambito della Commissione provinciale è costituita una apposita sottocommissione come sede di esame dei ricorsi agricoli inevasi dai centri per l'impiego al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo.

3. La provincia si avvale della commissione provinciale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

#### **Art. 21 - Atti di programmazione provinciale**

1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri enti locali.

2. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, provvede, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, alla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali.

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 17/2015, LR n. 38/1998)

### **L.R. 7 Agosto 1998, n. 38 - Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro**

Capo V - Servizi regionali e locali

#### **Art. 29 - Centri per l'impiego**

1. La Giunta regionale, valutate le proposte di criteri formulate dalla Commissione regionale e sentito il Comitato provvede a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 469/1997, e delle esigenze sociogeografiche di utenza, con particolare riguardo alle esigenze dell'area metropolitana romana.

2. Le province, sentita la commissione provinciale, istituiscono, entro il 31 dicembre 1998, nell'ambito dei bacini individuati dalla Giunta regionale, i centri per l'impiego dei rispettivi territori, quali strutture operative per la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 19.

3. Presso i centri per l'impiego, che usufruiscono dell'assistenza tecnica dell'Agenzia, possono essere attivati ulteriori servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati dal piano annuale di attuazione ovvero alle funzioni amministrative relative all'orientamento, previa apposita convenzione tra la provincia e i comuni stessi.

4. Le province individuano adeguate forme di integrazione tra i servizi gestiti dai centri per l'impiego e le attività di formazione professionale e di istruzione.

5. L'organizzazione dei servizi dei centri per l'impiego e la definizione dei relativi compiti è effettuata dalle province, sentita la commissione provinciale e in raccordo con i comuni.

## **L. R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

### **Art. 7**

22. La programmazione e la gestione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro sono esercitate dalla Regione previa convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e degli articoli 11 e 33, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). La Regione definisce, con successive convenzioni con la Città metropolitana di Roma Capitale e con le province, le modalità e i principi comuni di gestione amministrativa dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Per quanto di competenza degli enti di cui al primo periodo, si applica l'Accordo sancito il 30 luglio 2015 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

**(LR n. 17/2015)**

## **L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

### **Art. 7**

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

c) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna);

d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni

## **30. DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO**

**(LR n. 13/2007)**

**L. R. 06 Agosto 2007, n. 13 - Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche**

### **Art. 4 - Funzioni delle province**

1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:

a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;

c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione

concernenti:

- a) abrogato
- b) la verifica della classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione;
- c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compresa l'attività di vigilanza;
- d) le associazioni pro-loco;
- e) la concessione di contributi.

3. Le province inoltre:

- a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;
- b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell'ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all'Osservatorio regionale del turismo.

#### **Art. 14 - Servizi di informazione e accoglienza turistica**

1. Le province ed il Comune di Roma organizzano sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, di seguito denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, parchi e riserve naturali, siti di rilevanza storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali IAT già presenti sul territorio.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con atto deliberativo del competente organo provinciale o del Comune di Roma.

3. In base al periodo di apertura ogni servizio può essere annuale, stagionale o occasionale.

4. La gestione degli IAT può essere svolta dalle province e dal Comune di Roma anche mediante convenzione con le associazioni pro-loco e con altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrendo a forme di gestione associata.

#### **Art. 15 - Associazioni pro-loco**

4. Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l'albo provinciale delle associazioni pro-loco... *omissis*

#### **Art. 20 - Osservatorio regionale del turismo**

3. I comuni e le province mettono a disposizione dell'Osservatorio i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo.

#### **Art. 25 - Classificazione delle strutture ricettive**

2. La provincia competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.

#### **Art. 28 - Comunicazione a fini statistici**

1. Tutti i soggetti titolari o gestori di esercizio ricettivo comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione e all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

#### **Art. 30 - Compiti di vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo

#### **Art. 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

*Omissis*

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 11 sono irrogate dalle province e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

#### **Art. 32 - Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo**

2. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate ai sensi della presente legge, e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso la provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. In tale elenco sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società, ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 2, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR

#### **Art. 33 - Garanzia assicurativa e deposito cauzionale**

2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività... *omissis*

#### **Art. 34 - Condizioni per l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l'esercizio delle attività**

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo nonché l'esercizio della relativa attività sono soggetti ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio... *omissis*

2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta nella misura stabilita dalla normativa statale e regionale vigente in materia e i cui proventi spettano alle province ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 14/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione. *omissis*

#### **Art. 35 - Rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed ai mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo**

1. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento che indica espressamente: *omissis*

2. La provincia autorizza, altresì, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli elementi di cui al comma 1. ... *omissis*

5. Le province comunicano all'assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse nonché ogni modifica ad esse relativa.

#### **Art. 36 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione**

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi: *omissis*

2. La provincia dichiara la decadenza dell'autorizzazione: *omissis*

#### **Art. 41 - Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dalla provincia competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera n).

#### **Art. 52 - Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative**

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi;

c) le spiagge libere;

d) i punti di ormeggio;

e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

f) l'esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

4. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti...*omissis*

#### **Art. 54 - Vigilanza**

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

## **31. TUTELA DEL PAESAGGIO**

**(LR n. 38/1999)**

**L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 - Norme sul governo del territorio**

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

**Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l.142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:

- a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;
- b) acque e difesa del suolo;
- c) tutela delle bellezze naturali.

**VEDI n. 20 URBANISTICA ED EDILIZIA**

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

**L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

**Art. 7**

10. La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8

**Disposizioni in materia di personale e finanziaria**

**L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016**

**Art. 7**

8. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");

b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

9. Il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "Mobilità.gov", di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del

<p>14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziare dal comma 14.</p> <p>(...)</p> <p>14. Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, quantificato in complessivi 20,36 milioni di euro, si provvede per euro 13,6 milioni mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per euro 3 milioni ed euro 3,76 milioni mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, rispettivamente, nei programmi 01 "Fondo di riserva" e 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", che confluiscono nell'ambito del medesimo programma 01 della missione 10.</p>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>
<p><b>L.R. 31 dicembre 2015 n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016</b></p> <p><b>Art. 7</b></p> <p>2. Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa, nelle more dell'approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni nonché alla Città metropolitana di Roma Capitale. Detta disciplina, relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni, è approvata entro e non oltre il 28 febbraio 2016.</p>

# LIGURIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 10 aprile 2015, n. 15 (B.U.R. n. 12/2015) Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 15/2015)  L.R. 10 aprile 2015, n. 15 Art. 4 4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori. 5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.
<b>2. ASSISTENZA ENTI LOCALI</b>
<b>3. PROTEZIONE CIVILE</b> (LR n. 9/2000)  L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 Art. 4 <b>Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.</b> 1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all'organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le province e la Città metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la

difesa del suolo, di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica.

3. Le province e la Città metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalità disponibili, nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM) di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le province, la Città metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari all'assolvimento delle attività previste dall'articolo 3 e dal presente articolo, al fine di supportare i prefetti per le attività di cui all'articolo 14 della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

#### **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

#### **6. CACCIA E PESCA**

##### **Caccia:**

**(LR n. 29/1994)**

##### **L.R. 1 luglio 1994, n. 29**

##### **Art. 2**

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di pianificazione, svolge compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto.

2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.

3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico-divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell'ambiente naturale, della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l'attività venatoria, nonché della relativa normativa in vigore, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

3bis. La Regione può, altresì, promuovere, anche avvalendosi del supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative volte alla formazione continua ed alla riqualificazione dei cacciatori.

4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.

**L.r. 1 luglio 1994, n. 29, art. 6, c. 1:** La Regione predispose il piano faunistico-venatorio articolato

per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA.

**L.r. 1 luglio 1994, n. 29, art. 9, c. 1-2-3:** 1. La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat, la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonché piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento può essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali a seguito di interventi di riequilibrio faunistico, attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). 2. Le attività di cattura e di ripopolamento sono coordinate dalla Regione e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialità agricole del territorio. Il ripopolamento è altresì consentito previa autorizzazione dalla Regione sentito l'ISPRA mediante l'acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata, dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L'immissione è effettuata con la vigilanza della Regione. 3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori con la collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all' articolo 8 della legge n. 157/1992 .

### **Pesca:**

**(LR n. 8/2014)**

#### **L.R. 1 aprile 2014, n. 8**

#### **Art. 2 Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico**

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne. In particolare stabilisce: a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie ittiche; b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE ; c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione; d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge; e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12; f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13. f bis).

2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A. della medesima legge.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.

3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

**(LR n. 13/2014, LR n. 13/1999)**

#### **L.R. 6 giugno 2014, n. 13**

#### **Art. 2 Normativa regionale in materia di paesaggio, competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione.**

Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell'esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi

oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:  
a) l'individuazione dei beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico; b) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi individuati di rilevanza regionale all'articolo 6;  
c) l'istituzione dell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio; d) l'attività di indirizzo, di coordinamento e di formazione nei confronti sia dei comuni delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia delle province competenti all'esercizio dei compiti di vigilanza in via sostitutiva sugli abusi paesaggistici e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni in violazione della normativa statale e regionale in materia di paesaggio; e) il controllo sulla gestione delle funzioni delegate esercitate in materia e sugli esiti dell'esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione.

#### **Art 9**

1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate: a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione in base all'articolo 6; b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione; c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 12; d) l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 8, comma 4, lettera f).

2. I comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono: a) essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all'articolo 11; b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione.

#### **L.R. 28 aprile 1999, n. 13**

##### **Art. 4**

Sono di competenza delle Province: la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni; la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

##### **Art. 9**

Sono trasferite alle Province le funzioni relative: a) al rifornimento idrico delle isole; b) alla disciplina della navigazione interna recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione; c) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e alla relativa vigilanza.

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI - RISORSE GEOTERMICHE**

## **9. INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO**

(LR n. 9/1999)

#### **L.R. 24 marzo 1999, n. 9**

##### **Art. 9**

1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative previste all'articolo 19, comma 9, del d.lgs. 112/1998 ( Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di

mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990).

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

### **11. VIABILITA'**

**(LR n. 3/1999)**

**L.R. 22 gennaio 1999, n. 3**

#### **Art 12**

1. Il demanio stradale di cui all'articolo 101 del d.lgs. 112/1998 è trasferito alle Province.
2. Sono altresì trasferite alle Province: a) le funzioni di progettazione, di esecuzione, di gestione, di manutenzione e di vigilanza sulla viabilità di cui al comma 1; b) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità di competenza compresa quella di cui al comma 1; c) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore su strade ordinarie di interesse interprovinciale di cui all'articolo 162, comma 1 del d. lgs 112/1998 su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, di cui all'articolo 9 del d. lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente; c bis) le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale su viabilità ordinaria che interessa più comuni, in ragione dell'estesa chilometrica prevalente.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 33/2013)**

**L.R. 7 novembre 2013, n. 33**

### **Art. 6 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale**

La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

### **Art. 7 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale**

La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni: a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatici regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a); b) stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1; c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi. Inoltre il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.

### **Art. 8 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale**

I comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla l.135/2012

esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale

## **13. FIERE E COMMERCII**

## **14. TURISMO**

(LR n. 15/2015)

**L.R. 10 aprile 2015, n. 15**

### **Art. 30**

La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo: a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7; b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia; c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee; d) lo studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi; e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni; f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici; g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale; h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti; i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico; l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina; m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici; n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale; o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive; p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale; q) le funzioni e le attività che si rendono necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.".

### **Art. 33**

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine: a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio; b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica; c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.".

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

## **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 1/2014, LR n. 15/2015, LR n. 18/1999)

**L.R. 20 febbraio 2014, n. 1**

**Art 3 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti, nell'ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della medesima legge; b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere; c) favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi comunitari; d) adotta la convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente d'ambito e gestore, in conformità allo schema di convenzione tipo approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG) ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni; e) esercita iniziative per la valutazione e la verifica sugli interventi infrastrutturali strategici.

2. La Regione all'interno degli atti di pianificazione e di programmazione di settore definisce o concorre a definire, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i bilanci idrici dei bacini idrografici secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua al fine di assicurare: a) il diritto all'acqua; b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostruzione del patrimonio idrico; c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

**L.R. 10 aprile 2015, n. 15**

**Art. 4**

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

**Art 16**

La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni: a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso; b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana; c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

**Art 17**

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale: a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria; b) la Giunta regionale; c) il Comitato tecnico di bacino.

**Art 19**

La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino: a) adotta i piani di bacino anche a

stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3; b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5; c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino; d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino; e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2; f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d); g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino; h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.

## **L.R. 21 giugno 1999, n. 18**

### **Art. 83**

1. Sono competenza della Provincia: l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei Comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;

### **Art. 92**

1. Sono di competenza delle Province: a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale; b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1996, dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualità dei piani triennali già approvati; c) (57); d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno); (58) e) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 9/1993 e al regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669 (regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica); f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonché la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici); k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'articolo 91, comma 1, lettere j) e k); l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico di cui al R.D. 1775/1933; m) le autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'articolo 13 e le funzioni di cui al Titolo III della medesima legge; n) il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'articolo 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino (59); p) gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso sino a 1 milione di metri cubi (61).

2. La Provincia acquisisce il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino

competente di cui al comma 1 su: a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno; b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi; c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20; d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del R.D. 523/1904 ; e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 15/2015)**

**L.R. 10 aprile 2015, n. 15**

### **Art 11 Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo.**

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.
3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art 12**

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

### **Art 13 Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo**

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo: a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento; c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata. 3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

**(LR n. 1/2014, LR n. 15/2015, LR n. 18/1999)**

**L.R. 20 febbraio 2014, n. 1**

### **Art 14**

3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area.

### **Art 16 Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi**

1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità di cui all'articolo 15: a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; b) determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza; c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi; d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi; e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d); f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

**L.R. 10 aprile 2015, n.15**

### **Art. 4**

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

**L.R. 21 giugno 1999, n. 18**

### **Art. 24**

1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997 : a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale; b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997; d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Comuni in caso di inerzia di questi ultimi; e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 22/1997; f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183 ) non

espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 39 del d.lgs. 22/1997.

2. La Provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai Comuni, per l'attuazione dello stesso.

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

### ***20. URBANISTICA ED EDILIZIA***

**(LR n. 15/2015)**

**L.R. 10 aprile 2015, n. 15**

**Art. 4**

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale: a) controllo delle costruzioni in zone sismiche; b) controllo del conglomerato cementizio armato.

### ***21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA***

**(LR n. 3/1999)**

**L.R. 22 gennaio 1999, n. 3**

**Art. 4**

Le Province provvedono al coordinamento dei fabbisogni abitativi, della domanda abitativa nelle sue differenti articolazioni, nonché dell'offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e di nuova costruzione, definiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, per conseguire la coerenza con le prestazioni funzionali della struttura insediativa relativa ad ambiti territoriali omogenei e delle strutture urbane ad alta densità e tensione abitativa, definite nel Piano Territoriale di Coordinamento.

**Art. 8**

1. Sono trasferite alle Province la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative agli interventi attinenti all'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione Europea e dello Stato membro.

2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni Amministrative in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale 26 novembre 1984 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica).

**Art. 9**

1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica) fatte salve le funzioni di cui all'articolo 18 dello stesso Titolo, nonché quanto attribuito ai Comuni dall'articolo 10.

2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti ai procedimenti di cui al presente articolo ivi comprese le funzioni espropriative relative all'impianto di opere elettriche fino alla tensione di 150 KV.

## ***22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI***

### ***23. SPORT E TEMPO LIBERO***

**(LR n. 10/2006, LR n. 40/2009, LR n. 22/2001)**

## **L.R. 31 ottobre 2006, n. 34**

### **Art. 2 Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo**

1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica; b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale; c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale; d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale; e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari; f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università; g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: a) approva il Piano pluriennale di cui all'articolo 4; b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività; c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale; e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea; f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.

3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.

### **Art. 3 Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale**

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi: a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità; b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza; c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi; d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei Comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati; e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.

## **L.R. 7 ottobre 2009, n. 40**

### **Art. 3 Testo unico della normativa in materia di sport.**

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi: a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della

persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali; b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure; c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa; d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica; e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro; f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva; g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltretutto la sostenibilità della gestione della stessa; h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini; i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo; j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive; k) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani; l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini; m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.

2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.

3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre: a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici; b) l'ordinamento della professione di maestro di sci; c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

**L.R. 24 luglio 2001, n. 22**

**Art. 3 Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.**

1. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo delle attività culturali, formative e ricreative non aventi carattere professionale, con particolare riguardo a quelle realizzate da soggetti operanti senza scopo di lucro.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene direttamente le iniziative di rilievo regionale.

## ***24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE***

## ***25. EDILIZIA SCOLASTICA***

## ***26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA***

(LR n. 15/2015, LR n. 18/2009, LR n. 9/1999)

**L.R. 10 aprile 2015, n. 15**

**Art. 52 Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro.**

1. Le province svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla

istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica; b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63; c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale; d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro; e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2.

#### **L.R. 11 maggio 2009, n. 18**

##### **Art. 5 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento**

La Regione svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale; b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione; c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva; d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti; e) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi; f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati; g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi; h) promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni, la Città metropolitana e le province nella programmazione dell'edilizia scolastica; i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese; j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze; k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all'articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17; l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo; l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ALFA, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; m) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatiche e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.

##### **Art. 7 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento**

1.1 Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la

normativa regionale vigente in materia.

2.I Comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono, in attuazione dei Piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 63, relativamente alle scuole dell'infanzia e il primo ciclo, all'individuazione delle relative sedi nell'ambito delle ISA, all'istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale; b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione; c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica; d) danno attuazione al Piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici; e) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2; f) collaborano con le Province alla fase di elaborazione dei Piani provinciali secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3.

3.I Comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

**L.R. 24 marzo 1999, n. 9**

**Art. 26**

Sono attribuite alle Province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, per quanto concerne gli altri gradi inferiori di scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998 (Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. 2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni).

## **27. SERVIZI SOCIALI**

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>

# LOMBARDIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 8 luglio 2015, n. 19, (B.U.R. n. 28/2015) Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 31 marzo 1978, n. 34</u></b> Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione</li> <li>• <b><u>L.R. 16 agosto 1993, n. 26</u></b> Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria</li> <li>• <b><u>L.R. 8 agosto 1998, n. 14</u></b> Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava</li> <li>• <b><u>L.R. 12 dicembre 2003, n. 26</u></b> Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche</li> <li>• <b><u>L.R. 2 agosto 2004, n. 17</u></b> Calendario venatorio regionale</li> <li>• <b><u>L.R. 6 agosto 2007, n. 19</u></b> Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia</li> <li>• <b><u>L.R. 15 ottobre 2007, n. 25</u></b> Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani</li> <li>• <b><u>L.R. 28 dicembre 2007, n. 33</u></b> Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008</li> <li>• <b><u>L.R. 27 giugno 2008, n. 19</u></b> Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali</li> <li>• <b><u>L.R. 5 dicembre 2008, n. 31</u></b> Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale</li> <li>• <b><u>L.R. 4 aprile 2012, n. 6</u></b> Disciplina del settore dei trasporti</li> </ul>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
Le disposizioni contenute nella L.R. 19/2015 sono ispirate a principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b>
Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA
Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo
Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio
Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro
Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b>

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

### **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n. 16/2004)**

**L.R. 22 maggio 2004, n. 16**

**Art. 3** - Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:

- a) all'attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d);
  - b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;
  - c) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali contenute nel programma di cui all'articolo 4, comma 9;
  - d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, con riferimento agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992;
  - e) all'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all'articolo 4, comma 2.
2. I piani e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità quadriennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.
3. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 1, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali. La provincia ha altresì il compito di coordinare i comuni anche attraverso le loro forme associative nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale.
4. La provincia, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera c), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive regionali annesse al programma di cui all'art. 4, comma 9. Qualora nella attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.

### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

**(LR n. 19/2015)**

**L.R. 8 luglio 2015, n. 19**

**Art. 2 c. 5** - Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.

### **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

**(LR n. 31/2008)**

**L.R. 5 dicembre 2008, n. 31**

Le competenze in materia di intervento a sostegno dell'agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina, di economia forestale, di patrimonio silvo-pastorale, di funghi e tartufi, di turismo rurale passano alla regione (Artt. 3, 12, 24, 34, 41, 44, 47, 49, 55, 56, 59, 97, 103, 115, 117, 121, 124, 126, 130, 152, 153, 162, 165)

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 42/1986, LR n. 26/1993, LR n. 17/2004, LR n. 31/2008)

### **Caccia:**

**L.R. 16 agosto 1993, n. 26, Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione.

**L.R. 19 agosto 1986, n. 42, Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia** Le funzioni amministrative in materia di tassidermia attribuite alle province passano alla regione.

**L.R. 2 agosto 2004, n. 17, Calendario venatorio regionale**

Le funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani.

### **Pesca:**

**L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale**

Tutte le competenze sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque passano alla Regione (TITOLO IX – Art. 132 e seguenti).

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 1/2000, LR n. 26/2003)

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 2, c. 90** - Passano alla regione le Funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di Risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla Regione con legge 9 dicembre 1986, n. 896.

**Art. 3, c. 67** - Sono trasferite alle province le funzioni relative a:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

c. 82 - Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.

**L.R. 12 dicembre 2003, n. 26**

**Art. 28** - Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal D.P.R. 412/1993;

c) a effettuare il controllo ai sensi del D.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici civili nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.:(67)

d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale;(68)

e bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);(69)

e ter) il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell'articolo 52 sexies del citato d.p.r. 327/2001;(70)

e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;(71)

e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.(72)

**Art. 36** - Le province provvedono, in particolare:

a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;

b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.

## **9. INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO**

**(LR n. 1/2000)**

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 2 - c. 12** - Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.

**c. 27** - Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).

**c. 32** - Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:

a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;

b) l'attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

- c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese  
c. 33 - Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**(LR n. 14/1998)**

**L.R. 8 agosto 1998, n. 14**

**Art. 4, c. 1** - Sono delegate alle Province:

- a) la proposta dei piani di cui all'art. 2, comma 1;
- b) le funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività di cava;
- c) le funzioni amministrative di cui all'art. 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente a quanto previsto alle lettere b) e c) negli ambiti territoriali estrattivi previsti dai piani delle cave;
- d) le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" ed all'art. 25 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge Forestale Regionale";
- e) l'assistenza tecnica ai Comuni, se richiesta;
- f) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i Comuni, previamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti dovuti;
- g) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti all'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", come modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- h) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate.

## **11. VIABILITA'**

**(LR n. 1/2000)**

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 3, c. 118** - Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

**c. 119** - Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:

- a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
- c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.

**c. 124** - Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 6/2012)**

**L.R. 4 aprile 2012, n. 6**

**Art. 4, c. 2** - Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province

esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:

- a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
- b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole;
- c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
- d) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
- e) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
- f) la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;
- g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata;
- h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
- i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, con l'eccezione dei servizi svolti in area urbana, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sovraprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
- j) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap, nonché l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
- k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
- l) la promozione e il sostegno di interventi ed azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

**c. 4** - Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:

- a) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
- b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione

interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;

c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune;

d) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e c).

**c. 5** - Sono conferite inoltre alle province le funzioni e i compiti concernenti:

a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge 21/1992;

b) l'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;

c) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;

d) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;

e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del Codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949;

f) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);

g) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;

h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente;

i) le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

**c. 7** - Le province possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.

## ***13. FIERE E MERCATI***

**(LR n. 6/2010)**

**L.R. 2 febbraio 2010, n. 6**

**Art. 150, c. 2** - I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

## ***14. TURISMO***

**(LR n. 27/2015)**

**L.R. 1 ottobre 2015, n. 27**

**Art. 6** - Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a:

- a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;
- b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta regionale e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera b);
- d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
- e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
- f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
- g) collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza;
- h) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco;
- i) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche.

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO** (LR n. 1/2000)

### **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 3, c. 68** - Sono delegate alle province:

- a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell'allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
- b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).

## **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 19/2015, LR n. 26/2003)

### **L.R. 8 luglio 2015, n. 19**

Passano alla regione le competenze in materia di costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione (art. 43, c. 1, lettera a, n. 4), nonché quelle in materia di istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni (art. 44, c. 1 lettera h)

### **L.R. 12 dicembre 2003, n. 26**

**Art. 43, co 1** – Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

- a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/2006;
- b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);
- c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
- d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
- e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e

fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

f) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;

f bis) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.(99)

**co 2** - Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.

## ***17. DIFESA DEL SUOLO***

**(LR n. 1/2000)**

**L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 3, c. 110** - Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento e di prevenzione.

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI***

**(LR n. 19/2015, LR n. 26/2003)**

**L.R. 8 luglio 2015, n. 19**

Passano alla regione le competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti (art. 16, c. 1, lettera h bis).

**L.R. 12 dicembre 2003, n. 26** Rimangono di competenza provinciale le seguenti funzioni:

**Art. 16** - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997 spetta alle province:

b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale;(22)

b bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare;

f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;

h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

**(LR n. 12/2005)**

**L.R. 11 marzo 2005, n. 12**

**Art. 15 e seg.** - Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha

efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR n. 25/2016)**

**L.R. 7 ottobre 2016 , n. 25**

**Art. 4** - Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

- a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;
- b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
- c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

**(LR n. 26/2014)**

**L.R. 1 ottobre 2014, n. 26**

**Art. 12, c. 2** - Le funzioni di vigilanza sulle scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo sono esercitate dai comuni, dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 10, comma 7.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

**(LR n. 19/2015)**

**L.R. 8 luglio 2015, n. 19**

**Art. 5** Le competenze in materia di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi sono in capo alla regione.

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

**(LR n. 19/2007)**

**L.R. 6 agosto 2007, n. 19**

**Art. 6, c. 1** - Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
- f) l'educazione degli adulti;
- g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

**(LR n. 1/2000, LR n. 34/2004, LR n. 3/2008)**

### **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1**

**Art. 4, c. 47** - Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali.

### **L.R. 14 dicembre 2004, n. 34**

**Art. 4, c. 5** - Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 7 della legge 328/2000, svolgendo le seguenti funzioni:

- a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
- b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
- c) promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;
- e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.

**c. 6** - Le province possono, all'interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale

### **L.R. 12 marzo 2008, n. 3**

**Art. 12** - Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro ed in particolare:(44)

- a) rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali;(45)
- b) programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o) ed in coerenza con le indicazioni elaborate sulla base della lettera a);
- c) curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo III della l.r. 1/2008;
- d) verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale;(46)
- e) (47)
- f) istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale;
- g) sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali, di intesa con i comuni interessati;(48)
- h) svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta sociali.(49)

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 22/2006)**

### **L.R. 28 settembre 2006, n. 22**

**Art. 4, c. 1** - Competono alle province le funzioni di programmazione territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche attive di cui ai capi da VII a X, in coerenza, nel rispetto e nei limiti degli indirizzi definiti nel piano d'azione regionale. A tal fine le province redigono, entro il 31 dicembre di

ogni anno, il piano d'azione provinciale in cui definiscono in particolare:

- a) gli obiettivi specifici da perseguire nell'anno di riferimento e l'articolazione territoriale dei servizi;
- b) la dotazione di risorse finanziarie e la loro destinazione specifica;
- c) le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante l'istituzione di apposite strutture o organismi, in raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6.

**c. 2** - Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative:

- a) alla gestione e all'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59). I dati amministrativi contenuti nella scheda anagrafica professionale hanno valore certificativo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale;
- c) all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 4bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, purché conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione;
- d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- e) alla gestione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**c. 3** - Le province possono esercitare le funzioni e i compiti di cui ai commi 1 e 2 anche mediante le forme previste dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici locali

**c. 4** - Le province svolgono le funzioni di cui al comma 1 garantendo il coinvolgimento delle parti sociali all'interno delle Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione di cui all'articolo 9.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

<b>Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale</b>
<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Non risultano specifiche disposizioni in materia di <u>soppressione di enti</u> che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale.</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>L.R. 8 luglio 2015, n. 19</b> <b>Art. 9, comma 1</b> La Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>L.R. 8 luglio 2015, n. 19</b> <b>Art. 9, comma 2</b> Il personale a tempo determinato che alla data del 8 aprile 2014 prestava servizio negli ambiti passati alla Regione (ad eccezione della provincia di Sondrio) confluisce in un apposito elenco della dotazione

organica della regione.
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>L.R. 8 luglio 2015, n. 19</b> <b>Art. 10</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Non risultano specifiche disposizioni in materia di <u>beni e successione nei rapporti attivi</u>.</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
In conclusione, la Regione Lombardia ha dato seguito alla legge 56 del 2014 attraverso due interventi normativi. La L.R. 19/2015 riporta le prime disposizioni per il riordino delle funzioni assegnate alle province attraverso la riallocazione <u>a livello regionale</u> delle seguenti materie precedentemente conferite alle province: agricoltura e foreste, caccia e pesca, ambiente ed energia (ma solo alle concessioni idriche, le dighe, e le risorse geotermiche), nonché alla gestione dei rifiuti (ma limitatamente alla destinazione transfrontaliera degli stessi). Vengono, inoltre, confermate in capo alle province le restanti funzioni a queste attribuite dalla legislazione vigente. Va, infine, sottolineato il riconoscimento della specificità della Provincia di Sondrio. Con la successiva L.R. 32/2015 sono definite specifiche disposizioni inerenti la valorizzazione del ruolo della città metropolitana di Milano; la legge oltre a prevedere l'istituzione di una Conferenza permanente Regione -Città metropolitana per la concertazione degli obiettivi di comune interesse (art. 1), definisce disposizioni in materia di pianificazione territoriale della città metropolitana di Milano (art. 5) e di azioni per lo sviluppo economico e sociale della stessa (art. 8).
<b>NOTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La L.R. 19/2015 contiene uno specifico riferimento alla Provincia di Sondrio. La regione attraverso l'art. 5, <i>"riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali"</i>, conseguentemente rimangono <i>"confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale"</i>. In aggiunta la Regione riconoscendo alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, conferisce alla stessa le seguenti ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>"a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);</i></li> <li><i>b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione;</i></li> <li><i>c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) governo del territorio;</i></li> <li><i>b) risorse energetiche;</i></li> <li><i>c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;</i></li> <li><i>d) viabilità e trasporti;</i></li> <li><i>e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e apicoltura;</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

*f) sostegno e promozione delle attività economiche;*

*g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;*

*h) istruzione e formazione professionale;*

*i) usi civici;*

*j) turismo e industria alberghiera;*

*k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.....”*

• Per l’attuazione del processo di riordino degli assetti istituzionali in applicazione della legge 56/2014 è stata sottoscritta, a gennaio 2015, da Regione, UPL, ANCI Lombardia e le principali OO.SS., un’intesa mirata a assicurare la continuità di erogazione dei servizi rivolti alle persone e al territorio e tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti delle province. Per tale ragione è stato costituito un tavolo regionale di confronto e monitoraggio, con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del protocollo, per guidare e supportare il processo di riassegnazione delle funzioni provinciali e del relativo personale.

## MARCHE

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
<p><u>L.R. 03 aprile 2015, n. 13 (B.U.R. n. 33/2015)</u> Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province</p> <p><u>L.R. 25 marzo 2016, n. 6 (B.U.R. n. 39/2016)</u> Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"</p> <p><u>L.R. 27 giugno 2016, n. 13 (B.U.R. n. 72/2016)</u> Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)</p> <p><u>L.R. 20 febbraio 2017, n. 5 (B.U.R. n. 22/2017)</u> Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico</p>
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>L.R. 26 marzo 1990, n. 16,</u> Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale.</li><li>• <u>L.R. 05 gennaio 1995, n. 7,</u> Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.</li><li>• <u>L.R. 18 gennaio 1996, n. 2,</u> Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.</li><li>• <u>L.R. 27 luglio 1998, n. 24,</u> Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale.</li><li>• <u>L.R. 24 dicembre 1998, n. 45,</u> Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.</li><li>• <u>L.R. 17 maggio 1999, n. 10,</u> <b>Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.</b></li><li>• <u>L.R. 25 luglio 2001, n. 17,</u> Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.</li><li>• <u>L.R. 22 ottobre 2001, n. 22,</u> Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.</li><li>• <u>L.R. 11 dicembre 2001, n. 32,</u> Sistema regionale di protezione civile.</li><li>• <u>L.R. 13 maggio 2003, n. 9,</u> Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".</li><li>• <u>L.R. 03 giugno 2003, n. 11,</u> Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.</li><li>• <u>L.R. 23 febbraio 2005, n. 6,</u> Legge forestale regionale.</li></ul>

- L.R. 11 luglio 2006, n. 9,  
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.
- L.R. 20 novembre 2007, n. 17,  
Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista.
- L.R. 26 maggio 2009, n. 12,  
Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale.
- L.R. 26 maggio 2009, n. 13,  
Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 31,  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010).
- L.R. 09 febbraio 2010, n. 4  
Norme in materia di beni e attività culturali.
- L.R. 12 novembre 2012, n. 31,  
Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
- **L.R. 22 aprile 2013, n. 6.**  
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale
- L.R. 18 marzo 2016, n. 5,  
Modifica alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 "Norme in materia di beni e attività culturali".
- L.R. 25 marzo 2016, n. 6 ,  
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- L.R. 07 luglio 2016, n. 15,  
Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive".
- L.R. 01 agosto 2016, n. 18,  
Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale.
- **L.R. 30 dicembre 2016, n. 35.**  
Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)
- L.R. 20 febbraio 2017, n. 5,  
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico
- L.R. 30 marzo 2017, n. 12,  
Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
- L.R. 15 maggio 2017, n. 17,  
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".
- L.R. 06 giugno 2017, n. 19,  
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"

#### **Criteria individuati per la riallocazione delle funzioni**

#### **Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia**

**Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde**

### **1. LAVORI PUBBLICI** (LR n. 10/1999)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 55 Funzioni delle Province - Così modificato dagli artt. 8 e 9, L.R. 6 novembre 2002, n. 23.**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) .....
- b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

1 bis. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dei finanziamenti concessi dallo Stato.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

**(LR n. 10/1999)**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 10 c. 1, 2 - Collaborazione e informazione**

1. La Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativo-statistici della Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.

2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n.10/1999, LR n. 32/2001)**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 63 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b).

**L.R. 11 dicembre 2001, n. 32**

**Art. 12, c. 1 e 4 Funzioni delle Province**

1. Le Province assicurano nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento degli analoghi programmi regionali;
- b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l'intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale;
- d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, d'intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;

e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi.

2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità ed integrazione, le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6.

3. ....

4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Prefetto, istituisce centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle competenti amministrazioni dello Stato. La direzione delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell'evento.

5. In ogni capoluogo di provincia è costituito, il Comitato provinciale di protezione civile, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di:

- a) un rappresentante del Prefetto;
- b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
- c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall'ANCI;
- d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall'UNCCEM;
- e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
- h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale.

6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.

#### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

#### **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 7/1995, LR n. 24/1998, LR n. 10/1999, LR N. 17/2001, LR n. 6/2005, LR. n 5/2013, LR n.18/2016, LR n. 17/2017)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

##### **Art. 44 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Nota relativa all'articolo 44:

**L.R. 27 luglio 1998, n. 24**

##### **Art. 7 Funzioni attribuite alle Province**

2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
- b) le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;
- c) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2,

lettera u);????

d) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;

e) la coltivazione delle piante allogame;

f) i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;

g) l'acquisto, l'uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari; .....(vedi caccia)

i) .....

l) la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento;

m) l'autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;

n) l'autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l'assistenza agli stessi;

o) lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.

3. Le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di cui all'articolo 6, nel territorio non compreso in alcuna Comunità montana.

4. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni che insistono sui rispettivi territori.

#### **Art. 9 bis Finanziamenti dell'Unione europea**

1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all'utilizzo dei finanziamenti comunitari.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.

#### **L.R. 23 febbraio 2005, n. 6**

##### **Art. 5 Ecocertificazione forestale**

5. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale.

##### **Art. 10 Tagli boschivi**

2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con riferimento alle prescrizioni di massima di polizia forestale emanate dalla Giunta regionale.

##### **Art. 12, Riduzione e compensazione di superfici boscate**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche;

b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali;

b ter) realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.

3. Le Province, con l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.

4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.

5. Le Province versano gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite dalla

Giunta regionale.

#### **Art. 13 Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici**

4. Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province autorizzano il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni a condizione che gli aventi diritto versino sul fondo provinciale di cui all'articolo 12, comma 5, un importo pari ad euro 300,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno rimesso in coltura. L'età del rimboschimento fallito può essere inferiore a venti anni qualora ciò sia previsto da disposizioni della Commissione europea.

#### **Art. 15 quater Competenze delle Province**

1. Nei territori al di fuori delle Comunità montane la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15 bis è di competenza delle Province, a condizione che i terreni interessati rientrino interamente nei confini amministrativi.

#### **Art. 15 quinquies Accordi bonari per la realizzazione di interventi forestali**

1. Con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all'attuazione del piano forestale regionale di cui all'articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della multifunzionalità e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di contributi pubblici.

#### ***Funghi e Tartufi:***

(LR n. 17/2001, LR n. 5/2013, LR n. 17/2017)

**L.R. 25 luglio 2001, n. 17**

#### **Art 11 Esercizio delle funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 7/1995, LR n. 6/2016, LR n. 18/2016, LR n. 24/1998, LR n. 11/2003)

**L.R. 25 marzo 2016, n. 6**

#### **Art. 1 Modifica alla l.r. 13/2015**

1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.

2. Per l'attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).

Ai sensi dell'art. 7, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, ai fini di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo, si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui al comma 2 dell'art. 2, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, e al comma 1 dell'art. 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 11, richiamati alle voci "Caccia" e "Pesca nelle acque interne" dell'allegato A alla l.r. 3 aprile 2015, n. 13, quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33, e la riscossione dei proventi corrispondenti.

**L.R. 01 agosto 2016, n. 18**

#### **Art. 7 Funzioni di vigilanza venatoria e ittica. Interpretazione autentica delle leggi regionali 13/2015 e 6/2016**

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2016, n. 6 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni

amministrative esercitate dalle Province”), si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), richiamati alle voci “Caccia” e “Pesca nelle acque interne” dell'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la riscossione dei proventi corrispondenti.

### **Caccia:**

L.R. 05 gennaio 1995, n. 7

#### **Art. 2 Esercizio delle funzioni**

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

- a) alla protezione della fauna del proprio territorio;
- b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
- c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.

7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi.

#### **Art. 3 Pianificazione faunistico-venatoria**

#### **Art. 4 Criteri e indirizzi regionali**

#### **Art. 5 Ambiti provinciali**

#### **Art. 8 Oasi di protezione**

4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.

5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.

#### **Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)**

#### **Art. 10 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,**

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.

3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del

programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia.

#### **Art. 11 Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica**

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle comunità montane.

4. L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla giunta regionale.

6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione.

#### **Art. 12 Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale**

#### **Art. 13 Aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie**

1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano:

a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;

b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola;

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiazione della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alla relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati.

8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione provinciale.

#### **Art. 14 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale**

1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

3. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

6. La provincia, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

#### **Art. 16 Iscrizione nell'ATC**

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il

cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

#### **Art. 18 Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia**

6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.

#### **Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)**

##### **Art. 21 Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.**

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.

2. La provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla provincia.

##### **Art. 23 Allevamenti**

2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.

3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice comunicazione alla provincia competente, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.

5. Le province, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.

##### **Art. 24 Attività di tassidermia e imbalsamazione,**

1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno..

##### **Art. 25 Controllo della fauna selvatica (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LLRR nn. 6/2016 e 18/2016; DRG n. 1039/2016)**

2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell'ATC interessata.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle

guardie volontarie di cui all'articolo 37, purchè in possesso della licenza di caccia, nonchè di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.

4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

#### **art. 26 Controllo sanitario della fauna**

2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.

3. In caso di epizoozia, la provincia, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

#### **Art. 26 bis (art 9 c. 3 LR n. 18/2016 le funzioni continuano ad essere esercitate dalla Provincia fino al 31.12.2017)**

1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS).

#### **Art. 27 bis Gestione venatoria degli ungulati**

6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA.

#### **Art. 28 Abilitazione all'esercizio venatorio**

1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione nominata dalla provincia.

3. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

#### **Art. 31 Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo**

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni:

- a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;
- b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;
- c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq; eventuali capanni secondari non possono superare la

superficie di 5 mq ciascuno.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

#### **Art. 32 , Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento**

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonchè il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.

5. E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.

#### **Art. 33 Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile**

1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

5. La Provincia, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.

#### **Art. 34 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)**

#### **Art. 36 Vigilanza venatoria (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LLRR nn. 6/2016 e 18/2016; DRG n. 1039/2016)**

5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

#### **Art. 37, Guardie venatorie volontarie ed ecologiche (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LLRR nn. 6/2016 e 18/2016; DRG n. 1039/2016)**

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.

7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla provincia stessa.

#### **Art. 38 Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie**

### **Art. 39 Divieti e limitazioni**

#### **1. E' vietato:**

uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla provincia competente per territorio;

### **Art. 40 Sanzioni (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LLRR nn. 6/2016 e 18/2016; DRG n. 1039/2016)**

6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. (riallocata la funzione alla provincia l. 6/20016 art 1)

### **L.R. 27 luglio 1998, n. 24**

#### **Art. 2 Principi del conferimento**

4. Per l'esercizio delle funzioni loro conferite, i Comuni, le Comunità montane e le Province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.

5. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.

#### **Art. 6 Funzioni attribuite alle Comunità montane**

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.

#### **Art. 7 Funzioni attribuite alle Province**

2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

h) gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;

4. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni che insistono sui rispettivi territori.

### **Pesca:**

### **L.R. 27 luglio 1998, n. 24**

#### **Art. 13 Funzioni attribuite alle Province**

Tutte le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate dalle Province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi rispettivamente degli articoli 10, 11 e 12.

2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le seguenti funzioni amministrative:

- a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo regionale in materia di pesca e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
- b) l'istituzione e il funzionamento di commissioni e comitati provinciali;
- c) le funzioni conferite alla Regione con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di pesca nelle acque interne ed esercitate ai sensi della l.r. 19 agosto 1983, n. 28.

3. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni che insistono sui rispettivi territori.

#### **Art. 22 Rendicontazione**

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, i Comuni, le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale.

### **L.R. 03 giugno 2003, n. 11**

#### **Art. 3 Esercizio delle funzioni**

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge spettano alle Province, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).

#### **Art. 6 Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne**

1. Le Province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione

delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) operazioni di tabellazione delle acque interne; esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa degli ambiti fluviali;
- b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione speciale, istituiti dalle Province; operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
- c) gestione d'incubatoi di vallata o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento.

#### **Art. 9 Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva**

1. Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di:

- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento.

#### **Art. 10 Zone di protezione**

#### **Art. 11 Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento**

#### **Art. 13 Equilibri biologici**

#### **Art. 14 Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini**

1. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocimento alla fauna ittica deve richiedere apposita autorizzazione alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere.

#### **Art. 15 Strutture per la risalita delle specie ittiche**

#### **Art. 16 Derivazione di acque pubbliche**

4. Le amministrazioni concedenti trasmettono alle Province copia delle concessioni per la derivazione di acque pubbliche e delle relative convenzioni. Le Province, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, applicano, previa diffida, le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente in materia e, in caso di reiterate violazioni, provvedono alla revoca della concessione.

#### **Art. 17 Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi**

1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali inerti deve avvenire nel rispetto di modalità determinate dalle Province a norma del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni.

#### **Art. 19 Danni arrecati al patrimonio ittico**

#### **Art. 20 Classificazione delle acque**

2. Le Province in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999, nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione.

#### **Art. 21 Licenza di pesca**

3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e soprattassa di cui all'articolo 22, previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca.

4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo .....

#### **Art. 23 Registro dei pescatori**

1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate.

#### **Art. 25 Pesca controllata**

3. Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di residenza; per i cittadini di altre regioni

e per gli stranieri, il tesserino è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio s'intende esercitare la pesca. Il tesserino deve essere riconsegnato alla Provincia entro il mese di novembre di ogni anno. Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, le Province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.

#### **Art. 26 Laghetti di pesca**

2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previa autorizzazione della Provincia.

#### **Art. 27 Attività agonistiche**

1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.

2. Le Province:

a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;

b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittigenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.

4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina da trasmettere alla Provincia.

#### **Art. 29 Sanzioni (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LLRR nn. 6/2016 e 18/2016; DRG n. 1039/2016)**

4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.

6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 33/1998.

#### **Art. 30 Agenti di vigilanza (RIALLOCATA ALLA PROVINCIA LL.RR nn. 6/2016 e 18/2016; D.R.G. n. 1039/2016)**

6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall'introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all'entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.

7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1, lettera b), e corsi d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI - RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 10/1999)

### **Energia:**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 23 bis Funzioni delle Province (Art. aggiunto dall'art. 16, l.r. 12 giugno 2007, n. 6)**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui

all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 10/1999, LR n. 17/2007)

**L.R. 17 maggio 1999 n. 10**

### **Art. 17 - Funzioni delle Province**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree ecologicamente attrezzate.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali.

**L.R. 20 novembre 2007, n. 17**

### **Art. 2 Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni**

**2. Spetta alle Province:**

- a) l'autorizzazione delle iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui al comma 1, lettera b);
- b) il riconoscimento della qualifica professionale di cui agli articoli 3 e 8 della legge 1/1990;
- c) il rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 174/2005.

### **Art 9 Norme finali e transitorie**

1. La data di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 174/2005 è quella di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.
2. La Provincia accerta la conformità delle iniziative di formazione, già approvate e non avviate alla data di cui al comma 1, con le previsioni della deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma e comunica all'ente di formazione le modifiche necessarie per assicurare tale conformità.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 10/1999)

### **Miniere:**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

### **Art. 26 - Funzioni delle Province**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
  - b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

## **11. VIABILITA'**

(LR n. 10/1999)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

### **Art. 58, Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
  - a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;
  - b) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione

- della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);  
c) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;  
d) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;  
e) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;  
f) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla Provincia.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 45/1998, LR n. 12/2009, LR n. 22/2001, LR n. 6/2013, LR n. 35/2016)

**L.R. 24 dicembre 1998, n. 45**

### **art. 8 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all'articolo 5, commi 3, lettere b), c), d), e), f) e 4.

2. Le Province esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei piani di bacino di cui all'articolo 14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;

b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all'articolo 19;

c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;

d) ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;

e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;

f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale ai sensi del d.p.r. 753/1980;

h) autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus;

i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla legge 21/1992;

l) .....

m) organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;

n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;

o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;

p) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.

### **Art. 14 Piani di bacino**

1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma 7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.

2. I piani di bacino sono approvati dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.

4. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

5. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.

6. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

7. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

8. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

9. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

10. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

11. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

12. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

13. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

1. Per il trasporto su gomma, l'autorizzazione all'accertamento e alla contestazione è rilasciata dalla Provincia al personale di cui all'articolo 5 previa:

a) presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il godimento dei diritti politici e il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

b) frequenza con esito favorevole del corso di abilitazione di cui all'articolo 8.

#### **Art. 7 Elenco degli accertatori**

1. È istituito presso la Provincia l'elenco dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla presente legge.

#### **Art 8 Corso ed esame di abilitazione**

1. La Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'abilitazione per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le materie di insegnamento del corso.

3. Con il superamento degli esami finali, la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione.

4. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7.

#### **L.R. 22 ottobre 2001, n. 22**

##### **Art 3 bis Aree sciabili attrezzate**

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), viene effettuata dal Comune nel cui territorio insistono le aree stesse. Per le aree che insistono nel territorio di più Comuni, l'individuazione viene effettuata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Se le aree insistono nel territorio di più Province, l'individuazione viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.

2. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate da parte degli enti di cui al comma 1 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dall'ente preposto.

##### **Art. 5 Impianti di risalita**

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone sono soggetti a concessione che è rilasciata dal Comune sul cui territorio insistono, ad eccezione degli impianti realizzati dalla Regione o da un ente locale, o comunque di loro proprietà esclusiva, per i quali la concessione è rilasciata dall'ente proprietario, previo parere favorevole del Comune interessato. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, la concessione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più province, la concessione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore della linea, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.

##### **Art. 16 Autorizzazione all'apprestamento ed esercizio delle piste da sci**

1. L'apprestamento di nuove piste da sci, la modifica delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie, nonché l'esercizio delle piste medesime, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione del Comune sul cui territorio insistono. Qualora le piste insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora le piste insistano sul territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore delle piste stesse, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.

##### **Art. 22 Registro impianti di risalita e piste da sci**

1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste.

**L.R. 22 aprile 2013, n. 6**

**Art. 6 Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale**

1. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all'articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.

2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia.

3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari.

**L.R. 30 dicembre 2016, n. 35**

**Art. 7 Trasferimento di proprietà delle strade ex ANAS**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le strade "ex ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo.

## **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 10/1999)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 28 Funzioni delle Province**

1. E' attribuita alle Province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.

## **14. TURISMO**

(LR n. 10/1999, LR n. 9/2006)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 30 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

**L.R. 11 luglio 2006, n. 9**

**Art. 5 Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

2. Le Province in particolare:  
a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le associazioni di settore;

b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni

comunali in materia.

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.

#### **art. 7 Informazione e accoglienza turistica**

1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.

2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.

#### **Art. 13 Classificazione**

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

#### **Art. 20 Marchio di qualità**

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2.

#### **Art. 42 Reclami**

1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all'articolo 41 possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.

2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.

3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare le osservazioni.

#### **Art. 44 Vigilanza**

1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di cui all'articolo 20.

#### **Art. 47 Abilitazione**

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l'abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l'ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell'intero territorio regionale.

5. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.

#### **Art. 49 Esami di abilitazione**

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

#### **Art. 50 Corsi di formazione**

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le Province possono istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.

#### **Art. 52 Attestato di abilitazione**

1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.

2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di

abilitazione, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l'attività professionale.

3. Il rilascio dell'attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di euro 75,00.

#### **Art. 53 Elenchi professionali provinciali**

1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale, nonché la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue straniere conosciute, nonché la data dell'eventuale denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla Provincia l'elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'effettivo esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

#### **Art. 55 Corsi di aggiornamento**

1. La Provincia organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, in collaborazione con le categorie interessate.

2. La Provincia organizza, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche.

#### **Art. 57 Sanzioni amministrative**

1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

.....

La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

#### **Art. 65 Esame di idoneità**

1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.

2. L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:  
a) età non inferiore a diciotto anni;  
b) .....

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame.

4. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato l'esame l'attestato di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia.

5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

#### **Art. 75 Norme transitorie e finali**

10. Gli IAT istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997 e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente. L'individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 10/1999.

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 10/1999)

L.R. 17 maggio 1999, n. 10

#### **Art. 49 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
- b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
- c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
- d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera a);
- e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

### **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 10/1999, LR n. 31/2012)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Acque minerali e termali:**

#### **Art. 46 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
- a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
  - b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle Province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;
  - c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;
  - d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
  - e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio, che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'ARPAM.

**L.R. 12 novembre 2012, n. 31**

#### **Art. 2 Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua**

1. Le Province approvano appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.
6. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dalla Provincia competente e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 20 (Aree demaniali), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI).
7. L'utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell'operatore agricolo.

### **17. DIFESA DEL SUOLO**

(LR n. 10/1999, LR n. 13/2015, LR n. 17/2017)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

#### **Art. 32 Funzioni delle Province (TRASFERITO ALLA REGIONE ex Art 3, LR n. 5/2017)**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e

l'utilizzazione delle acque minerali e termali.

2. E' fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.

#### **Art. 52 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico;

b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);

c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;

d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;

e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

### **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

### **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 10/1999)

L.R. 17 maggio 1999, n. 10

#### **Art. 37 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei Comuni inadempienti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in sostituzione dei Comuni inadempienti;

c) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

### **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 10/1999)

L.R. 17 maggio 1999, n. 10

#### **Art. 39 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale e in particolare:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'introduzione di criteri diretti al soddisfacimento dei bisogni abitativi di edilizia pubblica nelle aree interne collinari e montane, al fine di favorire il riequilibrio territoriale;

c) l'individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

d) l'individuazione dei comuni nei quali localizzare gli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

e) l'individuazione degli operatori pubblici attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

- f) .....
- g) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
- h) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli;
- i) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.
2. La Provincia trasferisce ai Comuni i fondi necessari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 40, comma 1, lettera c).
3. Le funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 concernono anche l'edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai Comuni ed alle Province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 4/2010)

**L.R. 09 febbraio 2010, n. 4**

### **Art. 5 Funzioni degli enti locali**

1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio.

2. Le Province, in particolare:  
a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui al comma 3 dell'articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione;  
b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel piano regionale di cui all'articolo 7, erogano i relativi contributi.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 13/2015, LR n. 10/1999, LR n. 2/1996, LR n. 16/1990)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

### **Art. 71 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare:

- a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
- b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

**L.R. 18 gennaio 1996, n. 2**

### **Art. 1 Delega**

1. Fermo restando quanto previsto dalle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.

**L.R. 26 marzo 1990, n. 16**

### **Art. 5 Funzioni delegate**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 e dall'articolo 7, le funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale sono delegate alle province, che le esercitano secondo le disposizioni della presente legge.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 10/1999)

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 69 Funzioni delle Province**

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112/1998.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 10/1999, LR n. 31/2009, LR n. 13/2009, LR n. 9/2003)

**L.R. 22 dicembre 2009, n. 31**

**Art. 29 Servizi assistenziali di competenza delle Province**

1. Le funzioni assistenziali di cui all'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono esercitate dalle Province in base alle disposizioni vigenti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

**Art. 14, c. 5, Centri di accoglienza e centri servizi - Funzione abrogata dalla LR n. 5/2017, art.5**

**L.R. 13 maggio 2003, n. 9**

**Art. 12, 5 Figure professionali**

5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge

**SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ:**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 10**

**Art. 65 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.

3 bis. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) non possono essere soppressi e rimangono assegnati alla sede farmaceutica cui appartengono alla data di entrata in vigore della presente legge. Il territorio di riferimento dei dispensari stessi non può essere modificato.

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale

Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi

<b>pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<p><b>L.R. 03 aprile 2015, n. 13</b>  Le funzioni degli artt. 30; 39, co 1 e 2; 44; 52 e 58, co.1, lett. a), b) e c), con esclusione delle strade provinciali, sono trasferite alla Regione (<b>Art. 2, co. 1 e 2</b>).</p> <p>Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione (<b>Art. 6, co. 10</b>).</p> <p><b>L.R. 21 dicembre 2015, n. 28</b>  L'esercizio della funzione: "L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dello ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali," contenuta nello allegato A, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, è delegato alle Province (<b>Art. 16, comma 1</b>).</p>
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Regione Marche è stata una delle 4 regioni (Toscana, Liguria ed Umbria) ad avere emanato una legge di attuazione della l. 56/2914 nell'iniziale termine del 8 aprile 2015 con la LR n. 13/2015. Con tale legge trasferiva la totalità delle funzioni non fondamentali alla Regione disegnando un sistema fortemente accentrato. Tuttavia successivamente con le LLRR nn. 6/2016, 13/2016 e 7/2015 riattribuiva alcune funzioni alla provincia in particolare la funzione di vigilanza e le relative funzioni relative all'accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.</li> <li>• DGR 303 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015;</li> <li>• DGR 302 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015.</li> <li>• Artt. 16 e 17, L.R. 28/2015 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - viabilità ex ANAS); art. 7, L.R. 35/2016; DGR 305/2016; 889/2016 1188/2016; 1189/2016; 1190/2016; 1547/2016; 346/2017; 831/2017: schemi di convenzione per l'affidamento alle Province, in via transitoria, e quindi all'ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS e provinciali.</li> <li>• L.R. 6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Polizia provinciale); DGR 307 del 31/3/2016 modificata con DGR 1039/2016: convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale.</li> <li>• Convenzioni ed accordi per la gestione dei Centri per l'impiego - DGR 91/2016; DGR 306/2016 - DGR 678/2016. Linee guida per gli uffici turistici IAT - DGR 729/2016.</li> </ul>

- Costituzione dell'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province - DGR 1122/2014 - DGR 573/2015 - Gruppo di lavoro tecnico per l'esame dei dati pervenuti dalle Province - DGR 764/2015; disciplina della trasmissione dei dati sulle risorse correlate alle funzioni - DGR 687/2015.
- Tavolo Autonomie locali - DGR 265/2014
- Portale mobilità Funzione Pubblica
- Intesa n. 57/CU del 14/4/2016 per lo svincolo delle risorse finanziarie.

## MOLISE

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
<p><u>L.R. 10 dicembre 2015, n. 18 (B.U.R n. 40/2015)</u> Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)</p> <p><u>L.R. 4 maggio 2016, n. 4 (B.U.R n. 16/2016)</u> Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali</p> <p><u>L.R. 4 maggio 2016, n. 5 (B.U.R n. 16/2016)</u> Legge stabilità regionale 2016</p> <p><u>L.R. 30 gennaio 2017 n. 1 (B.U.R n. 2/2017)</u> Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali</p>
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 10 agosto 1993, n. 19</u></b> Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</li> <li>• <b><u>L.R. 30 luglio 1998, n. 7</u></b> Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne</li> <li>• <b><u>L.R. 29 settembre 1999, n. 34</u></b> Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti Locali in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</li> <li>• <b><u>L.R. 27 maggio 2005, n. 24</u></b> Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi</li> <li>• <b><u>L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 e s.m.</u></b> Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei</li> <li>• <b><u>L.R. 22 luglio 2011, n. 16</u></b> Disposizioni per l'ambiente in materia di inquinamento atmosferico</li> <li>• <b><u>L.R. 7 giugno 2011, n. 9</u></b> Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise</li> </ul>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<p>Le disposizioni contenute nella L.R. 18/2015 sono state <u>definite in applicazione dei principi</u> di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurano la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure</p>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b>
<p><b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b>  <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b>  <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b>  <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b>  <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b></p>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b>

**(LR n. 34/1999, LR n. 28/2006)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 84**

Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) programmazione di livello provinciale;
- b) opere di competenza provinciale;
- c) attività collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, di cui all'art. 94, lett. f) del d.lgs. n. 112/1998;

**L.R. 27 settembre 2006, n. 28**

**Art. 13**

Le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kv. Passano alla regione ().

## ***2. ASSISTENZA ENTI LOCALI***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 5, c. 1, lett a)** - la Provincia, quale ente locale intermedio a fini generali, è titolare di funzioni di area vasta e di funzioni di promozione, coordinamento e assistenza tecnico-amministrativa, a favore dei Comuni, nonché di compiti di programmazione; alla Provincia vengono attribuite e delegate funzioni regionali conseguenti a tale ruolo intermedio.

## ***3. PROTEZIONE CIVILE***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 94** - Le Province esercitano, oltre le funzioni di cui all'art. 108, c. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni:

- a) attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi regionali;
- b) adozione di piani provinciali;
- c) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi ai rischi nel territorio provinciale;
- d) vigilanza sui servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi;
- e) concorso alle attività di programmazione regionale.

## ***4. POLIZIA PROVINCIALE***

**(LR n. 5/2016)**

**L.R. 4 maggio 2016, n. 5**

**Art. 9, c. 1** - Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di polizia provinciale connesse alle funzioni delegate di cui alla legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, ed il relativo personale restano in capo alle rispettive Province.

## ***5. AGRICOLTURA E FORESTE***

**(LR n. 34/1999, LR n. 24/2005, LR n. 4/2008, LR n. 9/2011)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 27** -Alle sole Province sono riservate le funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nelle materie di

cui all'art. 24, comma 2, della presente legge, segnatamente concernenti:

- a) attività di programmazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 142/1990;
- b) assistenza tecnico-amministrativa alle Comunità montane e raccolta ed elaborazione dei dati, nonché coordinamento su scala provinciale del sistema informativo, secondo le previsioni del programma statistico nazionale e dei programmi statistici regionali;
- c) gestione attività utenze motori agricoli;
- d) vigilanza e tutela di enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali;
- e) interventi per l'orientamento dei consumi alimentari;
- f) utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- g) gestione del demanio armentizio.

**L.R. 27 maggio 2005, n. 24**

Le competenze provinciali in materia passano alla regione.

**L.R. 19 febbraio 2008, n. 4**

Le competenze relative alla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei passano alla regione.

**L.R. 7 giugno 2011, n. 9**

Le competenze riguardanti il turismo rurale passano alla regione.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 19/1993, LR n. 7/1998)

### **Caccia:**

**L.R. 10 agosto 1993, n. 19**

Le competenze relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e quelle riguardati il prelievo venatorio passano alla regione.

### **Pesca:**

**L.R. 30 luglio 1998, n. 7**

Le competenze relative alla protezione e l'incremento della fauna ittica e quelle relative all'esercizio della pesa nelle acque interne passano alla regione.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 70** - Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e di rischio di incidente rilevante non riservate alla Regione ai sensi del precedente art. 69, c. 1.

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Artt. 41, 42 e 43**

Le competenze relative alle autorizzazioni per installazione e esercizio degli impianti termici, così come quelle riguardanti le fonti rinnovabili e l'uso razionale energia passano alla regione

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 33** - Sono attribuite alle Province le funzioni riguardanti:

- a) programma provinciale per l'artigianato, in concorso con i Comuni e con la collaborazione delle Camere di C.I.A.A., che individua gli obiettivi di sviluppo, localizzazione e qualificazione delle imprese artigiane, fissando le priorità sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione regionale, nonché in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
- b) gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale, con il supporto delle Camere di C.I.A.A.;
- c) sostegno al risanamento e alla tutela dell'ambiente;
- d) criteri e modalità operative per la concessione di contributi, in applicazione della normativa e degli indirizzi regionali;
- e) piano esecutivo degli interventi ammessi a contributo.

**Art. 39** - Spettano alle Province le funzioni amministrative riguardanti:

- a) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
- b) la programmazione e il coordinamento, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di area vasta, ferme restando le competenze dei Comuni per l'individuazione delle aree produttive;
- c) la promozione di progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
- d) la promozione e il coordinamento, con il supporto tecnico delle Camere di C.I.A.A., delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali.

## ***10. ATTIVITA' ESTRATTIVE***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 45**

1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione Europea, nell'ambito del coordinamento regional
2. Alle Province sono inoltre delegate le funzioni amministrative riguardanti:
  - l'istruttoria e il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di minerali solidi;
  - la ispezione, controllo, revoca e sanzione delle forme di incentivazione in materia disposte dalla Regione.

## ***11. VIABILITA'***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 88**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade della rete viaria regionale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché di proposta di classificazione delle strade provinciali, di classifica delle strade comunali, vicinali e delle strade di bonifica montana, di autorizzazione dei trasporti eccezionali, della tariffazione di licenze, concessioni e pubblicità lungo le strade.
2. Le strade già appartenenti al demanio stradale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti

## ***12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 91** - Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) piani provinciali di bacino, assicurando la partecipazione dei Comuni e delle Comunità montane;
- b) verifica di compatibilità dei piani urbani del traffico dei Comuni;
- c) autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole nautiche;
- d) riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di autoscuole;
- e) autorizzazioni a imprese di riparazione di autoveicoli per le revisioni;
- f) licenze, tenuta albo provinciale, titoli professionali nell'autotrasporto di merci;
- g) noleggio da autorimessa con autobus;
- h) piani per la mobilità di handicappati;
- i) dismissione di materiale rotabile utilizzato per servizio pubblico;
- l) autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali e di macchine agricole eccezionali;
- m) impianti a fune;
- n) approvazione dei regolamenti comunali per noleggio e servizio da piazza;
- o) promozione della collaborazione intercomunale;
- p) intese con la provincia limitrofa per servizi di interesse comune;
- q) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza e relativi contratti di servizio;
- r) servizi pubblici di gran turismo su gomma.

### ***13. FIERE E MERCATI***

### ***14. TURISMO***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 56** – Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale n. 32/1996;
- b) classificazione delle strutture turistiche, di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983;
- c) pubblicità dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
- d) guide, accompagnatori e interpreti turistici, di cui alla legge regionale n. 32/1996;
- e) associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale n. 20/1977;
- f) associazioni turistiche di cui alla legge regionale n. 9/1985;
- g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici e delle informazioni riguardanti l'offerta e la domanda turistica;
- h) formazione e qualificazione professionale in materia;
- i) incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e del turistico rurale in attuazione della pianificazione regionale;
- j) attuazione delle direttive del Piano mediante l'adozione e l'attuazione di un Programma annuale degli interventi in materia di promozione turistica.

### ***15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO***

**(LR n. 16/2011)**

**L.R. 22 luglio 2011, n. 16**

**Le competenze in materia di inquinamento atmosferico passano alla regione.**

### ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 74** – Sono attribuite alle Province le funzioni e i compiti riguardanti:

- a) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- b) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- c) l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi;
- d) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;
- e) ordinanze di carattere contingibile e urgente per la sospensione di attività produttive in caso di pericolo di danno irreversibile idrico e ambientale.

**Art. 81**

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- a) quelle individuate dal d.lgs. n. 112/1998, art. 89, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
- b) piccole derivazioni di acqua pubblica, ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, tutela del sistema idrico sotterraneo;
- c) catasto dei pozzi;
- d) opere di bonifica;

## ***17. DIFESA DEL SUOLO***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 65** - Le Province esercitano in materia di prevenzione di rischi sismici le seguenti funzioni:

- a) costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20;
- b) costruzioni in cemento armato o a struttura metallica, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

**Art. 81**

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

- e) progettazione, realizzazione e gestione di interventi finalizzati alla salvaguardia, consolidamento e sistemazione del suolo, ivi compresi gli interventi d'urgenza interessanti centri abitati, anche a richiesta dei comuni;
- f) pareri preventivi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 64/1974, per la realizzazione di opere negli abitati classificati da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908.

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 79** - Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al d.lgs. n. 22/1997, come modificato dal d.lgs. n. 382/1997, alle Province sono delegate le funzioni in materia di rifiuti speciali e pericolosi relativamente all'approvazione del progetto e all'autorizzazione della realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero concernenti il deposito nel suolo, a mezzo discarica di rifiuti inerti.

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 61**

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti vaste zone intercomunali ovvero l'intero territorio provinciale e, in particolare, la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, così come previsto dall'art. 15 della L. n. 142/1990.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 106**

2. Le Province esercitano, oltre alla gestione, valorizzazione e promozione dei beni di loro proprietà, la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale ovvero vaste zone intercomunali. A questo fine le Province in particolare:

- a) promuovono forme di coordinamento, cooperazione e concertazione tra i Comuni e le Comunità montane, nonché altri soggetti pubblici e privati, svolgendo anche funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. l) della legge n. 142/1990;
- b) programmazione intermedia volta ad assicurare l'equilibrato sviluppo delle diverse aree del territorio e l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e la formazione professionale;
- c) proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di cui all'art. 149, c. 3, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 112/1998, nonché del diritto di prelazione di cui alla lett. c) della stessa norma.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 103** - Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestione di specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione Europea;
- b) integrazione degli interventi formativi con le politiche del lavoro;
- c) convenzioni con enti, pubblici e privati, di formazione professionale;
- d) gestione dei corsi per la qualificazione di base dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- e) idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture aziendali;
- f) vigilanza e controlli sulle attività di formazione professionale di propria competenza;
- g) gestione diretta degli interventi formativi, mediante i centri regionali trasferiti, i convitti connessi, le sedi formative convenzionate, le attività di studio, ricerca e sperimentazione, l'assistenza tecnico-didattica, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alla formazione;
- h) interventi formativi per apprendisti, anche mediante convenzioni con imprese artigiane.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 34/1999)

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 84**

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

- d) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge n. 23/1996;

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 100**

1. Le Province svolgono in materia di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 139, cc. 1 e 3, del d.lgs. n. 112/1998, le seguenti funzioni amministrative:

- a) istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici in attuazione della programmazione;
- b) piani di organizzazione della rete provinciale delle istituzioni scolastiche;
- c) supporti organizzativi ai servizi per alunni handicappati;
- d) costituzione e vigilanza degli organi collegiali scolastici provinciali.

2. Le Province sono delegate all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) aggiornamento degli operatori addetti ai servizi;
- b) educazione permanente e continua degli adulti;
- c) contributi ai Comuni per gli scuolabus e le mense scolastiche.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

**(LR n. 34/1999)**

**L.R. 29 settembre 1999, n. 34**

**Art. 98**

3. Le Province esercitano funzioni e compiti di programmazione e rilevazione del bisogno socio-assistenziale, d'intesa con i Comuni e le Comunità montane, che riguardano l'insieme del loro territorio e sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tenuta degli albi del volontariato, dell'associazionismo sociale, delle cooperative sociali.

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 27/1999)**

**L.R. 3 agosto 1999, n. 27**

**Art. 98**

1. Alle Province sono attribuiti, nell'ambito del sistema regionale per l'impiego e nel rispetto degli indirizzi programmatici del Programma Triennale e del Piano Annuale della Regione:

- a) funzioni e compiti di cui all'art. 2 - comma 1 del decreto legislativo n. 469/1997;
- b) le competenze proprie delle Commissioni soppresse ai sensi dell'articolo 6 - comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997, attraverso la costituzione delle Commissioni Provinciali Tripartite, di cui all'articolo 6.

2. Vengono altresì attribuite alle Province la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 469/1997.

3. In particolare, le Province realizzano la gestione e l'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma e alla lettera a) del comma 1, tramite i Centri per l'Impiego di cui agli artt. 17 e 18.

4. Le Province, inoltre, esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) assicurandone l'integrazione con le funzioni esercitate in materia di orientamento e formazione professionale;
- b) individuando i criteri per l'organizzazione generale dei servizi per l'impiego e le modalità d'integrazione con i progetti di sviluppo-locale;
- c) attivando convenzioni o altri strumenti di raccordo con enti locali strutture pubbliche e private, anche tramite i Centri per l'impiego di cui agli artt. 17 e 18;
- d) realizzando un Rapporto Annuale di Valutazione del sistema provinciale dei servizi per l'impiego.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

<b>Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale</b>
<b>Non risultano specifiche disposizioni in materia di <u>soppressione di enti</u> che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale.</b>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>L.R. 10 dicembre 2015, n. 18</b> Con riferimento <u>alla decorrenza del trasferimento delle funzioni</u> l'art. 3 comma 1 della L.R. 18/2015 stabilisce che entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni; le deliberazioni saranno volte a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>L.R. 10 dicembre 2015, n. 18</b> I <u>dipendenti delle province</u> , che alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 risultano assegnati alle funzioni oggetto di riordino, sono trasferiti alla Regione dalla data di adozione delle deliberazioni sopra richiamate.
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>L.R. 10 dicembre 2015, n. 18</b> <u>Le disposizioni di copertura finanziaria</u> vengono invece stabilite dall'art. 8. Della L.R. 18/2015.
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Non risultano specifiche disposizioni in materia di <u>beni e successione nei rapporti attivi</u>.</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>L.R. 27 gennaio 2016, n. 1</b> In particolare, la norma individua degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni; istituisce il registro regionale delle forme di gestione associata e le modalità di incentivazione delle forme associative.
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
La Regione Molise ha attuato la legge 56/2014 attraverso la L.R. 18/2015. Tale intervento si è limitato a riallocare in capo alla regione solo le seguenti materie precedentemente conferite alle province: caccia, raccolta tartufi, inquinamento atmosferico, pesca, impianti termici, turismo rurale, raccolta funghi. Attraverso successivi interventi la Regione ha riordinato funzioni non fondamentali escluse dall'ambito di applicazione della L.R. 18/2015 ed ha provveduto a integrare alcune disposizioni contenute nella richiamata legge del 2015. Da segnalare, infine la L.R. 1/2016 attraverso la quale sono state disciplinate le modalità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
<b>NOTE</b>

# PIEMONTE

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
<u>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 (B.U.R. s.o. n. 43 del n. 2/2015)</u> Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).  <u>L.R. 22 aprile 2016 n. 7 (B.U.R. n. 17/2016)</u> Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>L.R. 29 ottobre 2015 n. 23</b> Prevede un allegato A con l'elenco dei rinvii, ci sono inoltre un <b>Art. 22. (Norme di coordinamento)</b> ; <b>Art. 23. (Abrogazioni)</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23</b> <b>Art. 1. Finalità ed oggetto</b> 1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell' articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola). 2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata. 3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. 4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede: a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla l. 56/2014 ; b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta; c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino; d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> <b>(LR n. 44/2000)</b>

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 67 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) la progettazione, l'approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;
- b) le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a);
- c) l'accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

### **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 71 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
- b) l'attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
- c) l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) l'attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 ;
- f) gli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 79 Funzioni degli Enti locali**

1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.

2. La Regione promuove l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

**Art. 80 Competizioni su strade regionali**

1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall' articolo 9 del d.lgs. 285/1992 , dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province

interessate.

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

**(LR n. 23/2015, LR n. 6/2013, LR n. 29/2008, LR n. 13/1999, LR n. 17/1999, LR n. 21/1999)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 5**

Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite: a) in materia di foreste, le funzioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste); b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

**Art. 8**

2. Sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

**L.R. 29 aprile 2013, n. 6**

**Art. 9**

6. Svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione.

**L.R. 9 ottobre 2008, n. 29**

**Art. 5**

Proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

**L.R. 25 giugno 1999, n. 13**

**Artt. 3, 4, 6 e 9**

Ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs. 220/1995; - presentazione notifiche attività operatori; - funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo; - rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica

**L.R. 8 luglio 1999, n. 17**

**Art. 2, commi 1 e 3**

Interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; - interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali; - interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali; - interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale; - attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale; - interventi relativi alle infrastrutture rurali; - interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento; - interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali; - interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis); - interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica; - funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali; - rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari; - attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino; - interventi relativi all'attività

agrituristica; - approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario; - svolgimento dei servizi per il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo; - accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari; - vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; - commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari); - rilevazioni statistiche nazionali e regionali

**L.R. 9 agosto 1999, n. 21**

**Artt. 2, 7, 11, 44, 51 e 63**

Espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione; - espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica; - espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale; - espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione; - espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione; - partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

## **6. CACCIA E PESCA**

**(LR n. 37/2006)**

**L.R. 29-12-2006 n. 37**

**Art. 3** *Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

**(LR n. 23/2015, LR n. 44/2000)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 5**

3. Alla Città metropolitana di Torino sono delegate le funzioni: b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

### **PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 36** *Funzioni delle Province*

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale,

ambientale e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 15 della l. 142/1990 , e all' articolo 57 del d.lgs. 112/1998 , garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza. [21]

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

#### **Art. 41 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l'esercizio della vigilanza.

#### **Art. 64 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

#### **Art. 74 Funzioni delle Province**

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990 , le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell'ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

1 bis. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative di cui all' articolo 70, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998[42]

## ***8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE***

**(LR n. 7/2016, LR n. 23/2002, LR n. 31/2000, LR n. 44/2000)**

### **L.R. 22 aprile 2016 n. 7**

#### **Art. 1, c. 1-2**

In materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima

### **L.R. 7 ottobre 2002 n. 23**

#### **Art. 3 Funzioni delle province**

1. Le province:

a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;

b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall' articolo 53 della l.r. 44/2000 , al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti

- in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;
- c) provvedono, ai sensi dell' articolo 44 della l.r. 44/2000 , al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000 ;
- e) (...) [2]
- f) esercitano, ai sensi dell' articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000 , le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite ai comuni; [3]
- g) provvedono, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;
- h) (...) [4]

#### **L.R. 24 marzo 2000, n. 31**

##### **Art. 5**

1. Definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3.

#### **L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

##### **Art. 36**

3. organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali.

##### **Art. 53 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
- a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;
- b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- c) rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239 ). [29]
- d) (...) [30]
- e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni. [31]

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 44/2000)

#### **L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

##### **Art. 14**

2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico ed all'individuazione e

delimitazione dei territori interessati ai sensi dell' articolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997 .

### **Art. 18 Funzioni degli Enti locali**

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 , alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all' articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 .

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 23/2016)

**L.R. 17-11-2016 n. 23**

**Art. 2 Finalità.** 1. La Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

## **11. VIABILITA'**

(LR n. 44/2000)

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

### **Art. 102. Funzioni delle Province**

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e regionale, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 101, comma 1.

2. Sono, altresì, trasferite alle Province le seguenti funzioni:

a) progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della programmazione sulla rete provinciale nonché manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade demaniali provinciali trasferite dallo Stato e relativa vigilanza;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata e vigilanza delle strade demaniali regionali trasferite dallo Stato, secondo le modalità previste dall'articolo 104;

c) i poteri ed i compiti di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche sul demanio regionale; tali poteri e compiti possono essere delegati alle società a capitale misto;

d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali in attuazione della legge regionale 21 novembre 1996, n. 86 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai Comuni);

e) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio provinciale.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 23/2015, LR n. 44/2000)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 3**

10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).

**Art. 5**

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000 .

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 97 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative:

- i) al rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;
- l) all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) per quanto di loro competenza.

## ***13. FIERE E COMMERCII***

## ***14. TURISMO***

**(LR n. 44/2000, LR n. 15/1988)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 83 Funzioni degli Enti locali**

1. Nelle more dell'efficacia dei disposti di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza degli Enti locali le funzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Alla Provincia competono le funzioni relative a:

- a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;
- d) (...) [46]
- e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;
- f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo;

**L.R. 30 marzo 1988 n. 15**

**Art. 9 Accertamento dei requisiti professionali**

## ***15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO***

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 44 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- c) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). E' assorbita in tali funzioni l'autorizzazione di cui all' articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell' articolo 29 del d. lgs. 112/1998 ; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità previsti dall' articolo 17 del d.p.r. 203/1988 , relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall' articolo 29 del d.lgs. 112/1998 ;
- d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

**Art. 47 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA:
    - 1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;
    - 2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  - b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;
  - c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;
  - d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 36, comma 2;
  - e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l'ARPA.
- e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA. [22]

## **16. RISORSE IDRICHE**

**(LR n. 23/2015, LR n. 44/2000)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 2**

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all' articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall' articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

## **L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

### **Art. 56 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;
- b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);
- c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;
- f) rilevamento e controllo sull'applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
- h) gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, lettere f) e g);
- i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
- j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d'intesa con le Province interessate.

3. Ai sensi dell'articolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

### **Art. 86 Funzioni delle Province**

1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) il rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
- b) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della l.r. 25/1994;
- c) l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 37 della l.r. 25/1994;

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 60 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 57 del d.lgs. 112/1998 , in conformità ai piani di bacino.

2. Ai sensi dell' articolo 57 del d.lgs. 112/1998 , i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell' articolo 92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all'art. 59 comma 1, lettera c) nonché compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 .

**Art. 64**

Rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

**(LR n. 23/2015, LR n. 44/2000)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 7 Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica**

1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 90 della l. 56/2014 , le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:

a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;

b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 50 Funzioni delle Province**

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) (...) [24]

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997; [25]

d) rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all'eliminazione degli olii usati;

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti); [26]

f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all' articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

(LR n. 3/2013)

### **L.R. 25 marzo 2013, n. 3**

1. L'articolo 3 della L.R. n. 56/1977 è sostituito dal seguente:  
"Art. 3. (Strumenti e livelli di pianificazione)

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:  
a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplica e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*);  
b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province e il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM), formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale;

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 3/2013)

### **L.R. 25-3-2013 n. 3**

**Articolo 3** Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 56/1977.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Soggetti della pianificazione del territorio)

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

- a) la Regione;
- b) le province e, ove istituita, la città metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali;
- c) i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica."

**Articolo 88 Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti al riordino delle province, all'istituzione della città metropolitana e all'esercizio associato delle funzioni comunali.**

1. A seguito dell'attuazione del processo di riordino degli enti locali di cui al *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* e di cui alla *L.R. n. 11/2012*, i nuovi enti o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica si dotano di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al territorio di competenza, anche tramite il coordinamento dei singoli piani previgenti.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previgenti che possono essere singolarmente variati, anche successivamente all'istituzione dei nuovi enti o alla costituzione delle loro forme associative, con le modalità di cui alla *L.R. n. 56/1977*.

2-bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della *L.R. 56/1977*.<sup>(5)</sup>

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

### **Art. 90 Funzioni delle Province**

1. Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonché alla programmazione ed al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono trasferite, altresì, alle Province le funzioni relative:

a) alla formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

### **Art. 126 Funzioni delle Province**

1. Ferme restando le competenze e le funzioni assegnate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 e dagli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, le Province esercitano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo culturale delle Comunità di riferimento, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativamente agli interventi che riguardino zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

2. In particolare alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) in materia di beni culturali:

1) la promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale in accordo con i Comuni e gli enti interessati;

2) la promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;

3) il coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla formazione del sistema informativo regionale;

4) il sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;

5) l'incremento del patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione e di esproprio, con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del d.lgs. 112/1998;

b) in materia di attività culturali e spettacolo:

1) la promozione delle attività espositive e delle arti visive;

2) la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all'articolo 1 della l.r. 37/1997;

3) la promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

4) la promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

**(LR n. 44/2000)**

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

### **Art. 133 Funzioni delle Province**

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:
  - a) la presentazione di proposte per l'elaborazione del Programma triennale di cui all'articolo 132, comma 1;
  - b) la predisposizione annuale dei rispettivi piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;
  - c) la collaborazione con l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.
2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono svolte d'intesa con gli Enti locali.
3. Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli Enti locali, gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

**(LR n. 23/2015, LR n. 44/2000, LR n. 63/1995)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 5**

3. Alla Città metropolitana di Torino sono delegate: a) in materia di formazione professionale e di orientamento, le funzioni di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000

**L.R. 26 aprile 2000, n. 44**

**Art. 77 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
  - a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all' articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;
  - b) l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all' articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all' articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;
  - c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
  - d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.
3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.
4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all'assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell' articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

**L.R. 13 aprile 1995, n. 63**

## **Art. 9 Competenze delle Province**

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:

a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;

c) (...) [3]

2. Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.

3. Alle Province è delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall' articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ", nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 50/1976)

**L.R. 11 ottobre 1976, n. 50**

**Art. 1** All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'*art. 2 della legge 5 agosto 1975 n. 412* (2), provvedono gli Enti Obbligati, Province e Comuni, anche riuniti in consorzio, secondo le norme della presente legge.

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 7/2006, LR n. 1/2004)

**L.R. 7 febbraio 2006, n. 7**

**Artt. 6 e 11**

competenze in materia di associazioni di promozione sociale.

**L.R. 8 gennaio 2004, n. 1**

**Art. 5. Funzioni delle province**

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) (...) [3]

b) (...) [4]

c) (...) [5]

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali

e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

i) (...) [6]

j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

k) (...) [7]

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge; [8]

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale. [9]

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

**(LR n. 23/2015, LR n. 34/2008)**

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

### **Art. 16 Servizi per l'impiego**

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all' articolo 15 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.

2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u) della l. 183/2014, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.

3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro

alle nuove funzioni.

#### **L.R. 22 dicembre 2008 n. 34**

##### **Art. 9 Funzioni delle province**

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrere alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15;

b) predisporre ed approvare i piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17;

c) organizzare e gestire il collocamento e le attività ad esso connesse, nonché l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

d) organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

e) istituire, organizzare e gestire i centri per l'impiego di cui all'articolo 20, nell'ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);

f) esercitare il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica.

2. Le province assicurano la concertazione con le parti sociali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le province possono stipulare convenzioni con gli enti locali nell'ambito del bacino dell'impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.

4. Le province, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell'impiego, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all'articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

### **30. ALTRO**

(LR n. 23/2015)

#### **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

##### **Art. 5 Funzioni della Città metropolitana**

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Delibere del Consiglio Metropolitan di Torino nn. 27357/2017, 27274/2017, 27238/2017, 27216/2017, 27215/2017, 27162/2017, 9291/2017;**

**Sono stati adottati numerosi Decreti dal Sindaco Metropolitan**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

#### **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

##### **Art. 17 Società partecipate**

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei

<p>mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.</p> <p>2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 .</p> <p>3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.</p>
<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<p><b>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23</b>  <b>Art. 11 Decorrenza delle funzioni</b></p> <p>1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 1° gennaio 2016.</p>
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<p><b>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23</b>  <b>Art. 3 Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province</b></p> <p>10. L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.</p> <p><b>Art. 10 Accordi per il trasferimento delle risorse.</b>  <b>Art. 12 Trasferimento del personale nei ruoli regionali.</b></p>
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<p><b>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23</b>  <b>Art. 24 Norma finanziaria</b></p> <p>1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.</p> <p>2. (...) [42]</p> <p>3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.</p> <p>4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.</p>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<p><b>L.R. 29 ottobre 2015, n. 23</b>  <b>Art. 13 Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso</b></p>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 23****Art. 18 Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale**

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all' articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014 .
4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

**Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione**

La **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23** dispone che le funzioni provinciali (confermate, attribuite o delegate) siano esercitate in forma associata (art. 1). A tal fine, nella legge sono individuati 3 ambiti territoriali ottimali (art. 3) i cui confini dipendono dai confini amministrativi delle province di riferimento. I criteri e le modalità della gestione associata vengono individuati tramite intesa quadro tra la Regione e le province appartenenti all'ambito.

**NOTE**

• Delibere regionali di trattativa tra Regione e Province per il conferimento di funzioni: **D.D. 17 ottobre 2017, n. 1021** e **D.G.R. 16 Novembre 2015, n. 1-2405**

• È stato istituito l'Osservatorio regionale L. 56/2014 (Legge Delrio) e nel sito della regione sono disponibili le mappature dei servizi, personale e costi delle province

(<http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/osservatorio-regionale-l-562014-legge-delrio>)

• **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 5**

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall' articolo 1, comma 44 della l. 56/2014 , le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.

• **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 9 Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola**

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell' articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015 , in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all' articolo 10 della l.r. 4/2009 ;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all' articolo 25 della l.r. 4/2009 , nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all' articolo 11 della l.r. 4/2009 ;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l.r. 29/2009 ;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' articolo 9 della l.r. 63/1995 .

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 , delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) (...)[10]

b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave " approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.

[11]

• **L.R. 29 ottobre 2015, n. 23**

**Art. 19 Potere sostitutivo**

# PUGLIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 30 ottobre 2015, n. 31 (B.U.R. n. 142/2015) Riforma del sistema di governo regionale e territoriale
L.R. 27 maggio 2016, n. 9 (B.U.R. n. 62/2016) Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Non è previsto alcun rinvio a fonti regionali</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>L.R. 30 ottobre 2015, n. 31</b> <b>Art. 1</b> 2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
<b>L.R. 27 maggio 2016, n. 9</b> <b>Art. 6 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni</b> 1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'ANCI, l'UPI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonché dal comma 4 del presente articolo, stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Gli accordi di cui al comma 1, sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. 3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> <b>(LR n. 20/2000)</b>  <b>L.R. 30 novembre 2000, n. 20</b> <b>Art. 4 Funzioni delle province.</b> 1. Le province esercitano l'attività amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente

legge relativa a:

a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza provinciale, in particolare:

1. le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2. gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

3. le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche;

4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KW (3). (3) *Comma così sostituito dall'art. 27, comma 4, L.R. 11 maggio 2001, n. 13 (vedi anche, per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui al presente comma, l'art. 1, L.R. 9 ottobre 2008, n. 26).*

2. Alle province è delegato l'esercizio dell'attività amministrativa concernente:

a) le opere portuali di terza e quarta classe;

b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere di competenza della comunità montana la cui sede risulti ubicata nel territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente non territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della provincia. Per tali opere, la provincia è competente anche all'eventuale retrocessione;

c) l'adozione dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

**(LR n. 24/2000)**

**L.R. 11-12-2000 n. 24**

**Art. 27 Funzioni delle province.**

2. Le province, inoltre, forniscono a richiesta *assistenza tecnica* e amministrativa ai comuni compresi nel proprio territorio.

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015, LR n. 18/2000)**

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

**Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della L. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

f) le funzioni in materia di protezione civile;

**Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della L. 56/2014 e in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della L. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della L. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:

b) le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e dall'articolo 12 della

legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006);

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

**Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... protezione civile, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

**L.R. 30 novembre 2000, n. 18**

**Art. 12 Funzioni amministrative delle province.**

1. Le province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della L. n. 142/1990 e dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:

- a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
- b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei comuni o fornite dalle Comunità montane;
- c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. n. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

**(LR n. 37/2011)**

**L.R. 14 dicembre 2011 n. 37**

**Art. 3 Funzioni della Provincia**

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:

- a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
- b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f), g), k), n), o), r) (1);
- c) la promozione e, d'intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

1) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 5 marzo 2012, n. 2,

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015, LR n. 18/2000, LR n. 16/2000)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):  
d) le funzioni in materia di agricoltura;

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... agricoltura, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

(1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

**L.R. 30 novembre 2000, n. 18**

### **Art. 6 Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane.**

1. Sono conferite alle Comunità montane e alle province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e al R.D. n. 1126/1926.

2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:

c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;

d) i «nulla osta» previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;

e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;

f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;

3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

4. A norma dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:

a) forestazione protettiva;

b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvopastorali;

c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della L. n. 97/1994.

5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.

**L.R. 30 novembre 2000, n. 16**

### **Art. 5 Funzioni delegate alle Province**

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:  
gli interventi relativi al miglioramento delle strutture agrarie (l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensativa nelle aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità montane), ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;  
la ricomposizione e il riordinamento fondiario;  
i contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione;  
la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.1255 e successive modifiche e integrazioni;  
le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;  
le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l'apicoltura, l'elicicoltura e le relative produzioni;  
l'acquacoltura e la produzione ittica nelle acque interne;  
l'autorizzazione all'abbattimento di piante di ulivo; l'attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti; l'autorizzazione all'attività vivaistica e al commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale;  
l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non compresi nelle aree sottese alle Comunità montane, e, in particolare, i contributi in conto interessi su prestiti, compresi quelli di soccorso, e i mutui di miglioramento perfezionati a tasso agevolato dalle banche convenzionate, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi, nonché l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;  
la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;  
l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;  
l'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche, nonché le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e);  
le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;  
i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;  
le funzioni ex UMA connesse all'immatricolazione delle nuove macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;  
gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente provinciale;  
le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte salve quelle ricadenti nei territori compresi nelle Comunità montane.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale.

## **6. CACCIA E PESCA**

**(LR n. 27/2003; LR n. 27/1998)**

**L.R. 4-12-2003 n. 27**

### **Art. 9 Cartografia e informativa pubblica.**

1. La **Provincia** competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno deve pubblicare e aggiornare apposita cartografia, rappresentante la distribuzione sul territorio degli episodi di avvelenamento, e curare l'informativa alla popolazione per il tramite dei Comuni.

**L.R. 13-8-1998 n. 27**

### **Art. 3 Esercizio delle funzioni amministrative <sup>(6)</sup>.**

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.
2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, alle Province territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.
3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

**(LR n. 9/2016, LR n. 17/2000)**

### **L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

#### **Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;

### **L.R. 30 novembre 2000, n. 17**

#### **Art. 6 Funzioni e compiti delle Province**

1. Sono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la gestione del quadro triennale degli interventi;
- b) la protezione e osservazione delle zone costiere;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. Sono attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea.

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

**(LR n. 19/2000)**

### **L.R. 30 novembre 2000, n. 19**

#### **Art. 3 (Funzioni delle Province)**

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a. autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- b. gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

## **9. INDUSTRIA –ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015, LR n. 24/2000)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

e) le funzioni in materia di attività produttive;

### **Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l. 56/2014 e in conformità alle disposizione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:

c) le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato);

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... attività produttive, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

**L.R. 11 dicembre 2000 n. 24**

### **Art. 4**

2. E' delegata alle Province la gestione degli interventi relativi alla promozione e al sostegno dell'artigianato tradizionale.

3. Le Province possono predisporre ogni triennio un progetto di sviluppo per l'artigianato in concorso con i Comuni, con il quale proporre alla Regione obiettivi di intervento nel comparto."

### **Art. 6 Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 19/2000)

**L.R. 30 novembre 2000, n. 19**

### **Art. 3 Funzioni delle province.**

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di:

a) autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;

b) gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero

dell'industria, commercio e artigianato.

## **11. VIABILITA'**

**(LR 20/2000)**

**L.R. 30 novembre 2000, n. 20**

**Art. 9 Funzioni delle province.**

1. Le province esercitano le funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:

- a) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;
- b) nei confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane, promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;
- c) determinazione dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle tariffe relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade di cui al comma 3;
- d) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.

2. È delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.

3. Sono trasferite al demanio della provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 20/2000)**

**L.R. 30 novembre 2000, n. 20**

**Art. 14 Funzioni delle province.**

1. Le province esercitano, ferme le funzioni attribuite dalla L.R. n. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato concernenti:

- a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) il rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;
- e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. È attribuito alle province, oltre alle funzioni delegate dalla L.R. n. 13/1999, anche l'esercizio dei compiti concernenti:

- a) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- b) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
- c) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla base

- dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 21/1992;
- d) la nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.
  - e) le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;
  - f) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali;
  - g) i porti lacuali e di navigazione interna.
3. È altresì delegato ad ogni provincia, rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la circolazione nell'intero territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero di altre province. L'individuazione della provincia competente è gradatamente determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio provinciale risulti ubicata:
- a) la sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;
  - b) il cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in altre regioni;
  - c) il primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b).

### **13. FIERE E COMMERCII**

### **14. TURISMO**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

#### **Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

d) le funzioni in materia di turismo;

#### **Art. 6**

4. Dalla data di entrata in vigore della [Lr. 31/2015](#) le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

#### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia ... turismo, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

### **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTRROMAGNETICO**

(LR n. 17/2000)

**L.R. 30 novembre 2000, n. 17**

**Art. 13 Funzioni e compiti delle Province \***

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
- c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

**\* Vedi la l. r. 3/2002, art. 7 che ha implicitamente integrato il presente articolo. Vedi anche la l.r. 6/99, art. 4 così come sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 3**

**Art. 16 Funzioni e compiti delle Province**

1. Si intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione;
- c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

2. Nell'espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.

**Art. 20 Funzioni e compiti delle Province**

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

## ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR n. 17/2000)**

**L.R. 30 novembre 2000, n. 17**

**Art. 25 Funzioni e compiti delle Province**

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- d) lo svolgimento del servizio di piena;
- e) i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- f) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

**Art. 28 Funzioni e compiti delle Province**

1. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del

catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d);  
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;  
c) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;  
d) il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;  
e) il rilevamento e il controllo sull'applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;  
f) l'adozione di programmi di analisi biologica delle acque;  
g) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;  
h) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);  
i) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici;  
l) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015, LR n. 17/2000)

*V. anche gli artt. Inseriti sotto la voce "Risorse idriche"*

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

g) le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.

(1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

**L.R. 30 novembre 2000, n. 17**

### **Art. 9 Funzioni e compiti delle Province**

1. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani di risanamento.
3. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all'articolo 8, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

**(LR n. 24/2012)**

**L.R. 20 agosto 2012, n. 24**

**Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali.**

1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale [\[7\]](#).

**Art. 9 Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti <sup>(18)</sup>.**

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal [D.Lgs. 152/2006](#) e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)" cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.

2. Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi.

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

**(LR n. 25/2000)**

**L.R. 15-12-2000 n. 25**

**Art. 4 Funzioni delle province.**

1. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:
  - a) formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con successiva legge regionale;
  - b) nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

**(LR n. 20/2009)**

**L.R. 7-10-2009 n. 20**

**Art. 7 Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica.**

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del [D.Lgs. 42/2004](#), nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità [\[6\]](#).

2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori

contesti paesaggistici <sup>(7)</sup>.

3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica, come segue:

a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'*articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34* (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio;

b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all'*articolo 32 del D.Lgs. 267/2000*, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio <sup>(8)</sup>.

4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'*articolo 148 del D.Lgs. 42/2004*, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'*articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004* <sup>(9)</sup>.

5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica <sup>(10)</sup>.

6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici <sup>(11)</sup>.

6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulta delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5 <sup>(12)</sup>.

6-ter. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'*articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004* è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente comma restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L'entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del *decreto ministeriale 26 settembre 1997* (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e dell'*articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia <sup>(13)</sup>).

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015, LR n. 24/2000)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

c) le funzioni in materia di attività culturali;

### **Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l. 56/2014 e in conformità alle disposizione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:

a) la gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca "Corrado Giaquinto" e alla biblioteca e centro di cultura "Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis", nonché i compiti relativi alla gestione del "Pulo di Molfetta" e della "Istituzione concertistica orchestrale (ICO)";

## **L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... attività culturali, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

## **L.R. 11 dicembre 2000 n. 24**

### **Art. 20 Funzioni delle Province**

1. Oltre alle funzioni già esercitate dalla Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province l'esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni statali di cui all'articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito alla Provincia;

b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti dallo Stato alle Province, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, dei beni culturali presenti nell'ambito territoriale provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione strutturale e funzionale di cui all'articolo 22 della presente legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all'ambito provinciale, con l'autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) la definizione, sentiti i Comuni e gli enti locali interessati, dei programmi di associazione e di cooperazione fra Comuni per la gestione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali;

f) l'esercizio delle funzioni concernenti gli organismi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge;

g) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli interventi degli enti locali in materia di tutela, di

gestione, di valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

b) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;

### **Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l. 56/2014 e in conformità alle disposizione dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:

d) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ...sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

f) le funzioni in materia di formazione professionale.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... lavoro, formazione professionale, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

**(LR n. 24/2000)**

**L.R. 11 dicembre 2000 n. 24**

### **Art. 27 Funzioni delle Province**

1. Le Province esercitano, in relazione all'istruzione secondaria superiore, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la proposta di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- b) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
- c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- f) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi scolastici a livello territoriale;
- g) ogni altra attività non riservata allo Stato o alla Regione e non conferita ad altri enti locali;
- h) la risoluzione dei conflitti di competenza tra le istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 28.

2. Le Province, inoltre, forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

**(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015)**

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 2 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione**

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;

### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):

- a) le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... servizi sociali, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 9/2016, LR n. 31/2015)

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

### **Art. 9 Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro**

1. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014, sancito in Conferenza unificata (Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro).

2. Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 2 Oggetto**

1. Le funzioni in materia di ... lavoro, ... sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. (1) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. a).

### **Art. 4**

2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

## **30. ALTRO**

(LR n. 31/2015)

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 4**

1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell'articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

### **Art. 10 Società partecipate**

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.

2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi

dell'articolo 1, comma 85, della l. 56/2014.

3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 44 e 85, della l. 56/2014.

4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

#### **Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

##### **L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

##### **Art. 5 Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite:**

1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6 Norma transitoria:** 1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

##### **Art. 11 Disposizioni finali**

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:

a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;

b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza ai provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI), l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.

#### **Disposizioni in materia di personale**

##### **L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

##### **Art. 2**

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, trasferendo nell'organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario

dalle province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 31/2015.

4. La Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare nell'organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma 3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai sensi della convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015.

#### **Art. 3 Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni**

2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dai comuni trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province o, comunque, inserito nell'apposito portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.

3. È fatto obbligo a ogni comune, a domanda individuale degli interessati al comune medesimo, e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione regionale enti locali, il collocamento nei propri organici del personale individuato al comma 2, che ne produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 del comune adito.

#### **Art. 5 Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari**

2. Le funzioni di cui al comma 1, sono conferite alla Città metropolitana di Bari senza alcun trasferimento di personale e di beni. Il personale già della Provincia di Bari si colloca nell'organico della Città metropolitana, così come si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014.

#### **L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

##### **Art. 2:**

6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.

7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

#### **Disposizioni in materia finanziaria**

#### **L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

##### **Art. 12 Norma finanziaria**

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale, che trova copertura a norma del comma 2, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016).

2. Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

**Art. 2**

9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) o l'analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.

10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

**Art. 12 Norma finanziaria**

1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

### **Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi**

**L.R. 27 maggio 2016, n. 9**

**Art. 10. Trasferimento ed utilizzazione degli immobili**

1. Gli immobili della Città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 31/2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli enti pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle province quali sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali. fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.

**L.R. 30 ottobre 2015, n. 31**

**Art. 8**

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente

subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<p><b>L.R. 30 ottobre 2015, n. 31</b>  <b>Art. 9 Associazioni e fusioni di comuni</b></p> <p>1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della l. 56/2014. (4) Comma sostituito dalla l.r. n. 1/2016, art. 12, lett. c)</p> <p>2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli articoli 11 e 12 della l.r. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.</p>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<p>La <b>L.R. 30 ottobre 2015, n. 31</b> ricolloca tutte le funzioni provinciali in capo alla Regione. (<b>art. 2, comma 1</b> "Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.)" per poi prevedere <b>all'art. 3 c.1-2.</b> che "1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".</p> <p>Nel <b>2016</b> è stata adottata la <b>L.R. 9/2016</b> che trasferisce ai comuni (in forma singola o associata) diverse funzioni amministrative prima esercitate dalle province.</p>
<b>NOTE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Delibere regionali di trattativa tra Regione e Province per il conferimento di funzioni:</b> D.G.R. 25 settembre 2015, n. 1671; D.G.R. 30 marzo 2015, n. 582.</li> <li>• <b>Non risulta attivato un Osservatorio regionale per l'attuazione della Delrio</b></li> <li>• <b>L.R. 27 maggio 2016, n. 9</b></li> </ul> <p><b>Art. 4 prevede la Conferenza Regione - Città metropolitana:</b></p> <p>1. L'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.</p> <p>2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo, nonché di definire azioni di interesse comune, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, previo accordo interistituzionale sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana.</p>

# SARDEGNA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
<u>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (B.U.R n. 6/2016)</u> Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna
<u>L.R. 12 giugno 2006, n. 9 (B.U.R n. 20/2006)</u> Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Non risultano</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>L.R. 12 giugno 2006, n. 9</b> <b>Art. 4</b> Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 5/2007)  <i>Legge di riferimento:</i> <b>L.R. 7 agosto 2007, n. 5</b> Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto
<b>2. ASSISTENZA ENTI LOCALI</b>
<b>3. PROTEZIONE CIVILE</b> (LR n. 36/2013, LR n. 9/2006)  <i>Legge di riferimento:</i> <b>L.R. 20 dicembre 2013, n. 36</b> Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
<b>L.R. 12 giugno 2006 n. 9</b> <b>Art. 70 Protezione civile. Conferimenti agli enti locali</b> Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità. 2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;

#### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(LR n. 2/2016, LR n. 9/2007)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 22 agosto 2007, n. 9**

Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza

**L.R. 4 febbraio 2016, n. 2**

**Art. 31 Polizia locale**

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), permane nella dotazione organica delle province e della città metropolitana di Cagliari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni degli enti di area vasta.

2. Le province e la città metropolitana di Cagliari rideterminano in aumento la propria dotazione organica in misura corrispondente al personale facente parte della polizia provinciale e garantiscono il permanere delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana sul territorio di propria competenza.

3. In ragione degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1, ai comuni della Sardegna non si applica l'articolo 5, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali).

#### **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 8/2016, LR n. 11/2015, LR n. 9/2007)

**L.R. 27 aprile 2016 n. 8**

Legge forestale della Sardegna

**L.R. 11 maggio 2015 n. 11**

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 35**

Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

- a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
- b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espanto di piante di olivo;
- c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
- d) interventi per l'educazione alimentare

#### **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 11/2015, LR n. 9/2006)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 11 maggio 2015 n. 11**

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 35**

Spetta alla provincia l'autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 5/2011)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 21 gennaio 2011, n. 5**

Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 9/2006, LR n. 43/1989)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 20 giugno 1989, n. 43**

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 20**

Spetta alla regione rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche ed integrazioni

**Art. 21**

**Le unioni di comuni concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia**

2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.

3. Sono attribuiti, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, i seguenti compiti e funzioni:

e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:

1) gruppi elettrogeni;

2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;

3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;

4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;

5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:

- a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
- b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
- c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;

## **9. INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO**

(LR n. 9/2006, LR n. 37/1998)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 24 dicembre 1998, n. 37**

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Artt. 18-19**

Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 75, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 9/2006, LR n. 30/1989)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 7 giugno 1989, n. 30**

Disciplina delle attività di cava

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 23**

Spetta alla regione il controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori

## **11. VIABILITA'**

(LR n. 9/2006)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 65**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. È altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di:

- a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
- b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 9/2006, LR n. 21/2005)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 7 dicembre 2005, n. 21**

Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 67**

Sono attribuite alla regione le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) (ossia pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale).

**Art. 68**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa.

2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative a:

- a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

## **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 9/2006)

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 27**

È attribuita alle unioni di comuni vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;

## **14. TURISMO**

(LR n. 16/2017)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 28 luglio 2017, n. 16**

Norme in materia di turismo

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 9/2006, LR n. 43/1989)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 20 giugno 1989, n. 43**

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 53 Inquinamento atmosferico**

1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:

a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;

c) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendano necessari per il ripristino delle condizioni ambientali;

d) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera c) in caso di inerzia dei comuni;

e) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni;

f) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;

g) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998[49];

2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 55 Elettromagnetico**

1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.

2. Sono di competenza delle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni inerenti alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 54;

b) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

c) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti;

d) approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile, con le modalità indicate dalla legislazione regionale.

3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.

**Art. 57 Acustico**

1. Sono di competenza delle province:

a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;

b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;

c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;

- d) la valutazione dei piani comunali di risanamento acustico con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
- e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;
- f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
- g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.

## **16. RISORSE IDRICHE**

**(LR n. 2/2016, LR n. 4/2015, LR n. 9/2006)**

### **Legge di riferimento:**

**L.R. 4 febbraio 2015, n. 4**

Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006

**L.R. 4 febbraio 2016, n. 2**

**Art. 29**

1. Le province, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento ai bacini idrografici di interesse provinciale, coordinano in stretto raccordo con le unioni di comuni e con l'Autorità di bacino idrografico della Sardegna, la programmazione delle attività di manutenzione del reticolo idrografico principale e secondario, naturale o artificiale, finalizzata al buon governo idraulico del territorio e alla prevenzione dei rischi per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, mediante la stipula di convenzioni di gestione pluriennale con i consorzi di bonifica e con l'Ente foreste della Sardegna.

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 51**

1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in qualunque corpo ricettore;
- b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;
- c) gestione del catasto delle pressioni antropiche;
- d) ricevimento delle comunicazioni dell'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati;
- e) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati nel Centro di documentazione dei bacini idrografici previsto al comma 2 dell'articolo 50 e ai Sistemi informativi territoriali individuati dalla Regione.

2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attività:

- a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
- b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,

ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;  
c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;  
d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale;  
3. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative alla lettera b) del comma 2, sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il percorso prevalente.  
3 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia a interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 11/2017, LR n. 9/2006)**

### **Legge di riferimento:**

**L.R. 3 luglio 2017, n. 11**

Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

### **Art. 44**

Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
- b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5. (ossia protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;)

### **Art. 47**

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento.

4. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

### **Art. 61**

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni:

- a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
- b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;

c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:

1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;

2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 9/2006, LR n. 4/2006, LR n. 22/2005)

### **L.R. 16 dicembre 2005, n. 22**

Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

### **L.R. 11 maggio 2006, n. 4**

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo

### **L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

#### **Art. 59**

1. Sono attribuiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.

3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.

4. Spettano inoltre alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;

f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.

5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;

b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;

c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

(LR n. 9/2006, LR n. 8/2004)

### **Legge di riferimento:**

#### **L.R. 25 novembre 2004, n. 8**

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 39**

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
- b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente del contributo; nell'esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l'autorità governativa, dall'articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile;
- c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 12/2017)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 31 ottobre 2007, n. 12**

Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 22/2016, LR n. 9/2006)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 23 settembre 2016, n. 22**

Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 39**

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
- b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente del contributo; nell'esercizio della vigilanza suddetta rientra il potere di commissariamento e gli altri previsti, per l'autorità governativa, dall'articolo 2545 sexiesdecies del Codice civile;
- c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(LR n. 9/2006, LR n. 14/2006)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 20 settembre 2006, n. 14**

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 77: è abrogato e solo alcuni di questi compiti vanno a ricongiungersi con la competenza attribuita alla regione dall'art. precedente:**

Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

- a) programmazione ed erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
- b) programmazione ed erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 9/2006, LR n. 17/1999)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 17 maggio 1999, n. 17**

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 81 Sport. Conferimenti agli enti locali**

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle unioni di comuni la programmazione e l'attuazione, sulla base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80.

2. Le unioni di comuni predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 9/2006)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 12 giugno 2006 n. 9**

**Art. 73 Istruzione. Conferimenti agli enti locali**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, i seguenti compiti e funzioni, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:

- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
- c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;

**1 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative:**

a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;

b) interventi a favore degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere g), h) e l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate)

2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:

- a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:

- a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- b) l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;
- c bis) l'erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.

**3 bis. Sono attribuiti alle unioni di comuni i compiti e funzioni amministrative relativi all'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.**

4. La risoluzione dei conflitti di competenza è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di

competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:

- a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

#### **Art. 74 Formazione professionale. Funzioni della Regione**

Spetta alla regione [in accordo con le province INCISO ABROGATO] azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

#### **Art. 75 Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali - abrogato**

Tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale, escluse quelle attribuite alla Regione, si ricongiunge ai compiti regionali, di cui all'articolo precedente.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 13/2014)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 20 giugno 2014, n. 13**

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 23/2005)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 23 dicembre 2005, n. 23**

Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 9/2016)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 17 maggio 2016, n.9**

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

<b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b>
<b>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2</b> <b>Art. 77</b> 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Buras.
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2</b> <b>Art. 30</b> sul personale delle province (mobilità); <b>Art. 70</b> sul trasferimento di personale; <b>Art. 39</b> sul personale delle sopresse comunità montane
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2</b> <b>Art. 76</b> Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2</b> <b>Artt. 18 e 29</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>L.R. 4 febbraio 2016, n. 2</b> <b>Articoli 7 e seguenti (Titolo II, capo II)</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
La legge in questione si pone quale provvedimento di ampio respiro, non essendo soltanto volta all'attuazione della legge n. 56/2014 ma, al contrario, riordinando il sistema degli enti locali sardo, nonché gli organi, le funzioni e le attribuzioni delle unioni di comuni, delle province e della città metropolitana di Cagliari; la legge, inoltre, pone anche la disciplina relativa al Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente regione-enti locali. Infine, la legge in questione interviene anche su diverse norme – contenute in altro provvedimento legislativo di sistema, la legge n. 9/2006 – al fine di procedere ad un riordino delle funzioni amministrative di spettanza regionale e degli enti locali.
<b>NOTE</b>

# SICILIA

## Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014

L.R. 4 agosto 2015, n. 15 (B.U.R Suppl. Ord. n. 26 del n. 32/2015)  
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitana.

L.R. 6 marzo 1986, n. 9 (B.U.R. n. 11/1986)  
Istituzione della provincia regionale

L.R. 11 agosto 2017, n. 17 (B.U.R Suppl. Ord. n. 1 del n. 36/2017)  
Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano

### Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio

• Alcuni articoli della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 sono stati impugnati dinnanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 89/2015 (in particolare gli articoli nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33), che interessano: Organi del libero Consorzio comunale (art. 4), Presidente del libero Consorzio comunale (art. 5) Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale (art. 6), Assemblea del libero Consorzio comunale (art. 8), Giunta del libero Consorzio comunale (art. 9), Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale (art. 10), Sindaco metropolitano(art. 12), Elezione del Sindaco metropolitano(art. 13), Conferenza metropolitana(art. 15), Giunta metropolitana(art. 16), Adunanza elettorale metropolitana(art. 17), Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta(art. 20), Funzioni proprie del libero Consorzio comunale(art. 27), Funzioni regionali(art. 33).

In seguito alla impugnazione, la regione ha provveduto ad abrogare, modificare o sostituire gli articoli impugnati: la sentenza ha dichiarato conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

• La L.R. 11 agosto 2017, n. 17 è stata impugnata dinnanzi alla Corte costituzionale con ricorso n. 85/2017.

### Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti

**L.R. 15 maggio 2000, n. 10** Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9** Istituzione della provincia regionale

### Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni

L.R. 4 agosto 2015, n. 15

Conferma delle funzioni già spettanti alle ex province regionali in capo ai liberi consorzi – l'ente che ha sostituito la provincia in Sicilia – (**art. 27**), con attribuzione di altre funzioni e criterio di residualità in capo ai comuni (**art. 29, comma 1**)

### Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia

**Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro**

**Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde**

## **1. LAVORI PUBBLICI**

(LR n. 7/2002, LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

1. (...) n. 3, lett. b): costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale

*Legge di riferimento:*

**L.R. 2 agosto 2002, n. 7**

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

(LR n. 10/2000, LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

2. lett. g): promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

*Legge di riferimento:*

**L.R. 15 maggio 2000 n. 10**

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento

## **3. PROTEZIONE CIVILE**

(LR n. 10/2000)

*Legge di riferimento:*

**L.R. 15 maggio 2000 n. 10**

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento

## **4. POLIZIA PROVINCIALE**

(L n. 65/1986, LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 32**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la regione (...) conferisce ai liberi consorzi e alle città metropolitane le funzioni in materia di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica

*Legge di riferimento:*

**L. 7 marzo 1986, n. 65**

Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 16/1996)

**Legge di riferimento:**

**L.R. 6 aprile 1996, n. 16**

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione

## **6. CACCIA E PESCA**

**(LR n. 2/2004, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

1. (...), n. 2, lett. b) Vigilanza sulla caccia e pesca nelle acque interne

**Legge di riferimento:**

**L.R. 26 marzo 2004, n. 2**

Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

**(LR n. 9/1986, LR n. 33/1997, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. (...), n. 3, lett. d): la provincia regionale provvede su (...) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati

**Legge di riferimento:**

**L.R. 1 settembre 1997, n. 33**

Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. disposizioni per il settore agricolo e forestale

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI - RISORSE GEOTERMICHE**

**(LR n. 11/2010, D. presidenziale n. 48/2012)**

**L.R. 12 maggio 2010, n. 11**

**Art. 105 Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici**

5. Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento della predetta direttiva.

**Legge di riferimento:**

**Decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48**

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

## **9. INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO**

**(LR n. 3/1986, LR n. 9/1986, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

1. (...), n. 2, lett. b): interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. (...) la provincia regionale provvede su (...)

2) sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; (10)

c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43

**Legge di riferimento:**

**L.R. 18 febbraio 1986, n. 3**

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dello artigianato siciliano

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**(LR n. 127/1980)**

**Legge di riferimento:**

**L.R. 9 dicembre 1980 n. 127**

Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana

## **11. VIABILITA'**

**(LR n. 9/1986, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27**

1. (...) n. 3, lett. a): costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

3. La provincia regionale provvede altresì alla manutenzione della viabilità danneggiata da attività eruttive di vulcani e alla rimozione dei detriti delle ceneri e dei lapilli

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 19/2005, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

1. (...) 3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente (...) c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; (uguale nell'articolo 13 della legge n. 9/1986) n. 2 lett. d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale (identico articolo 13 della legge 9/1986).

*Legge di riferimento:*

**L.R. 22 dicembre 2005, n. 19**

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie, in particolare art. 27, comma 6.

### **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 18/1995)

*Legge di riferimento:*

**L.R. 1 marzo 1995, n. 18**

Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche

### **14. TURISMO**

(LR n. 9/1986, LR n. 10/2005, LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

1. (...)2) in materia di sviluppo economico: a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 47 Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di contributi per il personale precario**

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub - regionale.

A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo.

Ferma restando la composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato.

Al personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

*Legge di riferimento:*

**L.R. 15 settembre 2005, n. 10**

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti

### **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 4/2005)

***Legge di riferimento:***

**L.R. 22 aprile 2005, n. 4**

Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie

## ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR n. 19/2015)**

***Legge di riferimento:***

**L.R. 11 agosto 2015, n. 19**

Disciplina in materia di risorse idriche

## ***17. DIFESA DEL SUOLO***

**(LR n. 9/1986, LR n. 91/1998, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: (...) c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. (...) 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente: (...)e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

***Legge di riferimento:***

**L.R. 11 dicembre 1998, n. 91**

Norme per la difesa del suolo

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI***

**(LR n. 9/1986, LR n. 9/2010)**

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. (...) 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente: (...) f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi

***Legge di riferimento:***

**L.R. 8 aprile 2010, n. 9**

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

**(LR n. 71/1978, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 34;

***Legge di riferimento:***

**L.R. 27 dicembre 1978, n. 71**

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

**(LR n. 16/2016, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

### **Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: (...) b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali;

***Legge di riferimento:***

**L.R. 10 agosto 2016 n. 16**

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**(LR n. 28/1994, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

### **Art. 32 Conferimento di ulteriori funzioni**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, (...) conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile.

***Legge di riferimento:***

**L.R. 9 giugno 1994 n. 28**

Nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della regione siciliana

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR n. 80/1977, LR n. 9/1986, LR n. 15/2015)**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

### **Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) in materia di servizi sociali e culturali: a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie: 1) servizi sociali e culturali: (...) d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

*Legge di riferimento:*

**L.R. 1 agosto 1977 n. 80**

Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della regione siciliana

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 29/2014)

*Legge di riferimento:*

**L.R. 29 dicembre 2014, n. 29**

Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisicomotoria e sportiva

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 24/1976, LR n. 9/1986,)

**L.R. 6 marzo 1986, n. 9**

**Art. 13 Funzioni amministrative**

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie: 1) servizi sociali e culturali: (...) c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale

*Legge di riferimento:*

**L.R. 6 marzo 1976 n. 24**

Addestramento professionale dei lavoratori

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

(LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie: 1) servizi sociali e culturali: (...) c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: (...)f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

**27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 22/1986, LR n. 15/2015)

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale**

2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie: (...) e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale.

*Legge di riferimento:*

**L.R. 9 maggio 1986 n. 22**

Riordino dei servizi e delle attività socio - assistenziali in Sicilia

**28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 26/2012)

**L.R. 9 maggio 2012, n. 26**

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012, Legge di stabilità regionale**

**Art. 11, commi 12, 13 e 14**

**29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

(LR n. 6/2015)

*Legge di riferimento:*

**L.R. 20 marzo 2015 n. 6**

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**L.R. 4 agosto 2015, n. 15**

**Art. 40 Razionalizzazione di enti**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le

<p>Città metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite.</p> <p>2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le società interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'<u>articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>.</p> <p>3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in società che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale;</p> <p>b) le società abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unità di personale;</p> <p>c) le società abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo;</p> <p>d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali società superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle società aeroportuali.</p> <p>5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove società partecipate se non quelle previste per legge regionale.</p> <p>6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane non può essere superiore a tre.</p> <p>7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonché di istituti superiori di studi musicali già esercitate dalle ex province regionali.</p>
<p><b>Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni</b></p>
<p><u>L.R. 4 agosto 2015, n. 15</u>  Dall'entrata in vigore salvo "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le modalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull'attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile" (<b>Articolo 32</b>)</p>
<p><b>Disposizioni in materia di personale</b></p>
<p><u>L.R. 4 agosto 2015, n. 15</u>  <b>Art. 37 Disposizioni sul personale</b></p> <p>1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri di cui all'<u>articolo 25</u>.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'<u>articolo 25</u>.</p> <p>3. La ricollocazione del personale è effettuata a seguito dell'emanazione dei decreti di individuazione delle risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli <u>articoli 27, 28, 29 e 33</u>. Il personale delle ex province regionali conserva la posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché l'anzianità di servizio maturata.</p> <p>4. Gli incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'<u>articolo 110 del decreto legislativo 18</u></p>

<p><u>agosto 2000, n. 267</u>, cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta.</p> <p>5. Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'<u>articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</u> e degli articoli <u>30, 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u> e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle ex province regionali continua ad essere utilizzato dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.</p> <p><b>Art. 38 Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale</b></p> <p>1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le Amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale.</p>
<p><b>Disposizioni in materia finanziaria</b></p>
<p><u>L.R. 4 agosto 2015, n. 15</u></p> <p><b>Art. 43</b></p> <p>Nel rispetto dell'<u>articolo 81 della Costituzione</u> e dell'<u>articolo 1, comma 150, della legge 7 aprile 2014, n. 56</u>, le disposizioni di cui alla presente legge non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale.</p>
<p><b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b></p>
<p><b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b></p>
<p><u>L.R. 4 agosto 2015, n. 15</u></p> <p><b>Art. 41</b></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli <u>31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l'espletamento di servizi.</p> <p>2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.</p> <p><b>Art. 49 Misure in favore delle unioni di comuni</b></p> <p>1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'<u>articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u> è autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'<u>articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5</u> e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.</p>
<p><b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b></p>
<p>Per quanto riguarda il livello amministrativo in esame, la novità principale è la “soppressione” dell’ente provinciale e la costituzione del libero consorzio. Alla prova dei fatti, tuttavia, si tratta più di una modifica formale che sostanziale. Di rilievo segnalare che l’articolo 27 della legge n. 15/2015 ha confermato a tale ente tutte le funzioni già spettanti all’ex provincia regionale e ne ha attribuite ulteriori.</p>
<p><b>NOTE</b></p>

# TOSCANA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
<u>L.R. 3 marzo 2015, n. 22 (B.U.R. n. 10/2015)</u> Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Criteria individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> <b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde</b>
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 88/1998)  L.R. 10 dicembre 1998, n. 88 Art. 25 3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del d. lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
<b>2. ASSISTENZA ENTI LOCALI</b>
<b>3. PROTEZIONE CIVILE</b> (LR n. 30/2000, LR n. 67/2003)  L.R. 20 marzo 2000, n. 30 art. 5 Sono di competenza provinciale le funzioni relative: a) alla partecipazione alle intese con la Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterni, di cui all'articolo 4; b) alla definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell' articolo 51 della l.r. 1/2005 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera e); c) alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza

esterni nonché le misure eventualmente adottate con il piano regionale disciplinato dall'articolo 3.

## **L.R. 29 dicembre 2003, n. 67**

### **Art. 9**

1. La provincia esercita le seguenti funzioni: a) elabora, in conformità a quanto previsto nell' articolo 17 della presente legge, il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale; b) definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito del territorio provinciale; c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale di cui all' articolo 15 della presente legge concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi; d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d'intervento; e) provvede all'organizzazione dell'attività di censimento dei danni, nell'ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione; f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell'emergenza; ove a tale fine siano approvati interventi ai sensi dell' articolo 24, provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo; g) provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto alla sezione II.

2. La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per quanto attiene: a) l'elaborazione del quadro dei rischi; b) l'attività di formazione; c) la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da realizzare d'intesa con i comuni e le altre autorità competenti.

### **Art. 14**

3. Impiego dei volontari e conseguenti benefici. Agli adempimenti amministrativi connessi all'applicazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le province; ove l'impiego sia stato disposto d'iniziativa della Regione, ai suddetti adempimenti provvede la Regione.

### **Art. 16**

1. I piani di protezione civile comunali e provinciali, ciascuno per la rispettiva competenza: a) definiscono il quadro dei rischi in conformità a quanto previsto all' articolo 17 della presente legge; b) disciplinano l'organizzazione e le procedure per fronteggiare l'emergenza in conformità a quanto previsto all' articolo 18 della presente legge.

### **Art. 17**

1. Il quadro dei rischi di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a) della presente legge è elaborato dai comuni e dalle province in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale, ed evidenziando anche a) le prescrizioni dettate dalla legislazione vigente per la gestione degli elementi territoriali e antropici, idonee a ridurre o quantomeno a non incrementare la pericolosità ovvero finalizzate a ridurre il grado di vulnerabilità o di esposizione; b) gli eventuali programmi di approfondimento conoscitivo già definiti sulla base delle varie discipline di settore; c) eventuali indicazioni circa specifiche misure di prevenzione derivanti dagli elementi di cui alle lettere precedenti.

### **Art. 18**

2. Il piano provinciale: a) stabilisce l'organizzazione della provincia in emergenza in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di attivazione; b) definisce le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti nell'ambito provinciale, attivate o da attivare, ai fini di assicurare il necessario supporto ai comuni, anche tenendo conto delle criticità evidenziate ai sensi del comma 1, lettera b); c) censisce le risorse disponibili nell'ambito del territorio provinciale, tra cui le aree di emergenza, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale; d) stabilisce le procedure di raccordo con la Regione per l'attività di supporto di quest'ultima, sulla base di quanto previsto nel regolamento regionale e nei piani operativi di cui all' articolo 19 della presente legge.

### **Art. 29**

1. I comuni e le province esercitano le funzioni di cui alla presente legge con le risorse derivanti dai rispettivi bilanci, anche tenuto conto dei trasferimenti finanziari disposti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nelle more della piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

2. Per le funzioni attribuite alle province dalla presente legge, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse assegnate annualmente alla Regione dai medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ripartite secondo i criteri ivi previsti. Per l'anno 2004 tale incremento fa carico all'unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 113 (Organizzazione regionale protezione civile - spese correnti) del bilancio regionale per euro 484.842,36.

#### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

#### **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 10/1989, LR n. 31/1990, LR n. 69/1994, LR n. 50/1995, LR n. 15/1997, LR n. 1/1998, LR n. 9/1998, LR n. 11/1998, LR n. 16/1999, LR n. 60/1999, LR n. 39/2000, LR n. 34/2001, LR n. 30/2003, LR n. 45/2003, LR n. 21/2004, LR n. 26/2005, LR n. 1/2006, LR n. 45/2007, LR n. 21/2009, LR n. 41/2012, LR n. 68/2012, LR n. 27/2014)

##### **L.R. 23 gennaio 1989, n. 10**

Art 10, Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca

##### **L.R. 31 marzo 1990, n. 31**

Norme in materia di proprietà coltivatrice

##### **L.R. 31 agosto 1994, n. 69**

Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG

##### **L.R. 31 agosto 1994, n. 72**

Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali

##### **L.R. 11 aprile 1995, n. 50**

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.)

##### **L.R. 5 marzo 1997, n. 15**

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione

##### **L.R. 14 gennaio 1998, n. 1**

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico

##### **L.R. 6 febbraio 1998, n. 9**

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143

##### **L.R. 9 febbraio 1998, n. 11**

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

##### **L.R. 22 marzo 1999, n. 16**

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei

##### **L.R. 19 novembre 1999, n. 60**

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"

##### **L.R. 21 marzo 2000, n. 39**

Legge forestale della Toscana

##### **L.R. 3 agosto 2001, n. 34**

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale

##### **L.R. 23 giugno 2003, n. 30**

Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.

##### **L.R. 5 agosto 2003, n. 45**

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

**L.R. 5 aprile 2004, n. 21**

Disciplina dei distretti rurali

**L.R. 4 febbraio 2005, n. 26**

Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.

**L.R. 24 gennaio 2006, n. 1**

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

**L.R. 27 luglio 2007, n. 45**

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

**L.R. 27 aprile 2009, n. 21**

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

**L.R. 23 luglio 2012, n. 41**

**Artt. 4-5:** Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano)

**L.R. 30 novembre 2012, n. 68**

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo

**L.R. 23 maggio 2014, n. 27**

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 3/1994, LR n. 3/1995, LR n. 33/2000, LR n. 66/2005, LR n. 7/2005)

**L.R. 12 gennaio 1994, n. 3**

Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

**L.R. 3 gennaio 1995, n. 3**

Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione.

**L.R. 20 marzo 2000, n. 33**

Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica

**L.R. 7 dicembre 2005, n. 66**

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura.

**L.R. 3 gennaio 2005, n. 7**

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 88/1998)

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

**Art. 17**

2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 143 ).

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 88/1998, LR n. 39/2005)

**L.R. 24 febbraio 2005, n. 39**

## Disposizioni in materia di energia

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

### **Art. 29**

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare: a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione; b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti; c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma.

2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 d. lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

**(LR n. 87/1998)**

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 87**

### **Art 13**

5. Le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle Province, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 della presente legge (materia artigianato).

### **Art 15**

2. Le funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma sono delegate alle Province (materia industria).

### **Art 18**

4. Le province definiscono, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione con il piano di indirizzo territoriale, di cui all' articolo 6 della stessa l. r. 5/1995 E' in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario di tali aree nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Le province possono stabilire momenti di partecipazione ulteriori dei comuni interessati, in aggiunta a quanto previsto dall' articolo 17 della l.r. 5/1995

### **Art 26**

3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all'assegnazione degli incentivi finanziari alle imprese e sviluppo delle esportazioni relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2 del presente articolo.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

## **11. VIABILITA'**

**(LR n. 88/1998)**

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

### **Art. 3**

2bis. Funzioni attribuite alle province concernenti la viabilità provinciale.

### **Art 23**

#### **Funzioni delle province in materia di viabilità**

### **Art 27bis**

1. Sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di: a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale; b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;

c) ispettorato di porto; d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2; e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.

**Art. 27bis**

2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all'alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri: a) grado di sviluppo territoriale esistente; b) funzione produttiva o turistica delle aree; c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi; d) qualità ambientale.

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 88/1998)

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

**Art. 26**

1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del d. lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), ai sensi del presente articolo.

2. Sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali

## **13. FIERE E COMMERCII**

(LR n. 87/1998)

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 87**

**Art 19**

2. È attribuita alle Province l'organizzazione, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla R. 31 agosto 1994, n. 70 , di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale, degli operatori commerciali con l'estero.

## **14. TURISMO**

(LR n. 42/2000)

**L.R. 23 marzo 2000, n. 42**

**Art 3** Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, con esclusione delle lettere b) ed e)

**L.R. 17/98**

**Art. 4**

1. Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche relativo alla tenuta del Catasto della RET

## **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 88/1998, LR n. 89/1998, LR n. 98/1998, LR n. 9/2010, LR n. 10/2010, D.P.R. n. 59/2013)

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

**Art. 21**

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in

materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

**L.R. 1 dicembre 1998, n. 89**

**Art. 3**

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

2bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono altresì: a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali; b) all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all'attuazione degli interventi ivi previsti.

**L.R. 23 dicembre 1998, n. 98**

Norme in materia di inquinamento acustico, ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, concernenti la viabilità provinciale.

**L.R. 11 febbraio 2010, n. 9**

Norme per la qualità dell'aria ambiente

**L.R. 12 febbraio 2010, n. 10**

**Art. 72bis**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

**D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

## **16. RISORSE IDRICHE**

**(LR n. 88/1998, LR n. 38/2004, LR n. 20/2006)**

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 88**

**Art. 20**

2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. 152/99 e successive modifiche relative

alle seguenti attività: a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, b) immersione in cassa di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale.

3. Sono altresì attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in particolare: a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e costiere; b) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione dei preparati per lavare.

**L.R. 27 luglio 2004, n. 38**

**Art. 18**

3. Le zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di

utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.

4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.

**L.R. 31 maggio 2006, n. 20**

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

## ***17. DIFESA DEL SUOLO***

(LR n. 91/1998)

**L.R. 11 dicembre 1998, n. 91**

Funzioni in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e degli abitati costieri e di demanio idrico

## ***18. GESTIONE DEI RIFIUTI***

(LR n. 10/2010)

**L.R. 12 febbraio 2010, n. 10**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza

## ***19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO***

(LR n. 1/2005)

**L.R. 3 gennaio 2005, n. 1**

**Art. 9**

1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 e degli altri atti di governo del territorio di cui all' articolo 10, nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del presente titolo. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono: a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall' articolo 48; b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall' articolo 51; c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall' articolo 53

**Art. 13**

2. Le province ed i comuni svolgono il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana e forniscono i relativi risultati al sistema informativo geografico regionale.

**Art. 15**

1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all'articolo 9 della presente legge e delle varianti ai medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

**Art. 51**

1. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Lo statuto del territorio di cui all' articolo 5 della presente legge, contenuto nel piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia, in relazione al territorio provinciale individua e definisce: a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio; b) le invarianti strutturali di cui all' articolo 4; c) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali; d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a); e) in attuazione dell'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al piano di indirizzo territoriale, ai sensi degli articoli 33 e 48, comma 2;

2. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Il piano territoriale di coordinamento

delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione: a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale; c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale di cui all' articolo 32 d) degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale; e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III; f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell' articolo 41 della l.r. 39/2000 .

3. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il piano territoriale di coordinamento stabilisce: a) le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della provincia; b) le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale ai sensi della presente legge e del regolamento di attuazione del presente titolo; c) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, a pena di nullità di qualsiasi atto comunale con esse contrastanti, sino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dei comuni allo statuto di cui al comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla lettera b).

3 bis. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Il piano territoriale di coordinamento contiene: a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani; b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

4. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Nei casi di cui all' articolo 26 , comma 3, la provincia emana misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.

5. Piano territoriale di coordinamento, funzioni delle province. Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR n. 85/1998)**

**L.R. 26 novembre 1998, n. 85**

**Art. 34**

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse: a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati; b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale , all'educazione degli adulti.

3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di

cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 85/1998, LR n. 87/1998)

**L.R. 26 novembre 1998, n. 85**

**Art. 36**

Le funzioni amministrative in materia di spettacolo non ricomprese in quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono attribuite alle Province ed ai Comuni, che le esercitano ciascuno nel proprio ambito, secondo quanto disposto dalla legge regionale di riordino del settore di cui all'art. 8.

**L.R. 10 dicembre 1998, n. 87**

**Art 22**

2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 112/1998, è attribuito alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara. La Provincia rilascia l'autorizzazione sentite le altre Province interessate.

2bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è attribuita alle province: a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni; b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali.

2ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell'autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate.

2quart. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 285/1992

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 17/1998, LR n. 32/2002)

**L.R. 20 marzo 1998, n. 17**

**Art. 4**

1. Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

**L.R. 26 luglio 2002, n. 32**

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 28/1993, LR n. 87/1997, LR n. 42/2002, LR n. 41/2005)

**L.R. 26 aprile 1993, n. 28**

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato

**L.R. 24 novembre 1997, n. 87**

Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale  
**L.R. 9 dicembre 2002, n. 42**  
Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3  
ottobre 1997, n. 72  
**L.R. 24 febbraio 2005, n. 41**  
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

## ***28. CENTRI PER L'IMPIEGO***

## ***29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'***

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

**Disposizioni in materia di personale**

**Disposizioni in materia finanziaria**

**Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi**

**Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni**

**Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione**

**NOTE**

# UMBRIA

<b>Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014</b>
L.R. 2 aprile 2015, n. 10 (B.U.R. Suppl. ord. n. 1 del n. 19/2015) Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.
<b>Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio</b>
<b>Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti</b>
<b>Criteri individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b> Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro Indicare le funzioni trasferite dalla provincia ad ASSOCIAZ.COMUNI su sfondo verde
<b>1. LAVORI PUBBLICI</b> (LR n. 3/1999)  L.R. 2 marzo 1999 n. 3 <b>Art. 70</b> Funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale. <b>Art. 74</b> Funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 . Sono conferite alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade
<b>2. ASSISTENZA ENTI LOCALI</b>
<b>3. PROTEZIONE CIVILE</b> (LR n. 1/2015, D.lgs. n. 102/2004)  L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 <b>Artt. 250 e 269</b> Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica <b>D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102</b> Attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali
<b>4. POLIZIA PROVINCIALE</b>

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 10/2015)

L.R. 2 aprile 2015, n. 10

### **ALLEGATO B**

#### **II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA**

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell' articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 , ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36 ;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall' articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 , compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall' articolo 2, comma 2 , dall' articolo 7, comma 2 e dall' articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell' articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 ;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 ;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ;
- o) funzioni in materia di agriturismo.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 10/2015)

L.R. 2 aprile 2015, n. 10

### **ALLEGATO A**

#### **1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ART. 2**

##### **Caccia:**

##### **e) CACCIA**

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

- i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di

- intervento inerenti la gestione faunistico - venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
  - iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
  - iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
  - v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico - venatorie
  - vi. ripopolamenti
  - vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
  - viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

**Pesca:**

**f) PESCA**

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittica faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all' art. 4 della l.r. 15/2008

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

(LR n. 1/2015)

**L.R. 21 gennaio 2015, n. 1**

**Art. 111, c. 1 e 5**

Funzioni amministrative in materia paesaggistica

## **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(D.lgs. n. 387/2003)

**D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**

**Art. 12, c. 3**

Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 12/1995)

**L.R. 23 marzo 1995, n. 12**

Funzioni amministrative (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali l.r. 12/95)

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

(LR n. 2/2000)

**L.R. 3 gennaio 2000 , n. 2**

**Art. 5bis Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava**

## **Art. 14 Vigilanza**

### **11. VIABILITA'**

(LR n. 8/2014)

L.R. 17 aprile 2014, n. 8

Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale

### **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

(LR n. 3/1999)

L.R. 2 marzo 1999 n. 3

**Art. 76 Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale**

**Art. 78** Funzioni attribuite dal d. lgs n. 112, art. 108, c. 1, lettera b, relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

### **13. FIERE E COMMERCII**

### **14. TURISMO**

(LR n. 13/2013)

L.R. 12 luglio 2013, n. 13

**Art. 6 Funzioni in materia di turismo**

**Art. 14 Funzioni amministrative**

### **15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO**

(LR n. 25/2009, LR n. 3/1999)

L.R. 2 marzo 1999 n. 3

**Art. 62** Funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque

**Art. 64** Funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore

**Art 64** Funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di all' articolo 84 decreto legislativo n. 112 del 1998 , e in particolare quelle relative: *a)* alle autorizzazioni concernenti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti; *b)* alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; *c)* alla rilevazione, al controllo e alla disciplina integrativa sul rispetto dei limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti prodotte da sorgenti fisse; *d)* alla rilevazione, al controllo, alla disciplina e alla prevenzione delle emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse; *e)* al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

L.R. 10 dicembre 2009, n. 25

**Art. 5, c. 2, Irrogazione delle sanzioni pecuniarie**

**Art. 7** Funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio

## **16. RISORSE IDRICHE**

(LR n. 39/1980, LR n. 3/1999, LR n. 12/2007, LR n. 1/2015)

**L.R. 2 marzo 1999 n. 3**

**Art 62** Funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative: *a)* al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, salvo quelle nelle pubbliche fognature;

*b)* alla tutela idrica del sottosuolo; *c)* all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 ; *d)* alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; *e)* al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; *f)* al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne; *g)* alla delimitazione delle zone non balneabili.

**Art. 68, c. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, l, m;**

**lett. i)** funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi

**L.R. 11 maggio 2007 , n. 12**

**L.R. 21 gennaio 2015, n. 1** (fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici): Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche

**L.R. 2 maggio 1980 n. 39** Funzioni amministrative lago Trasimeno

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

(LR n. 30/1997, LR n. 11/2009)

**L.R. 13 maggio 2009 , n. 11**

Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

**Art. 5** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni;

**Art. 24** Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione

**L.R. 21 ottobre 1997 ,n. 30**

**Art. 7** Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 1/2015)

**L.R. 21 gennaio 2015, n. 1**

**Art. 6, c. 2. Lett. b punto 9)**

**Artt. 148, 150, 151** Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(LR n. 3/1999)

### **L.R. 2 marzo 1999 n. 3**

**Art. 51** Funzioni amministrative relative: *a)* all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati; *b)* all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio; *c)* alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi; *d)* all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; *e)* all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; *f)* alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici; *g)* all'autorizzazione della cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa; *h)* all'autorizzazione della cessione o locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata. Sono inoltre attribuite ai comuni, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, ed in particolare: *a)* la formazione e gestione dei bandi di concorso; *b)* la formazione ed approvazione delle graduatorie per l'assegnazione; *c)* la promozione della mobilità degli assegnatari in ambito comunale; *d)* la gestione delle riserve di alloggi, i provvedimenti di decadenza e di revoca e la comminazione di misure per l'occupazione e la detenzione degli alloggi senza titolo.

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

(D.lgs. n. 42/2004)

**D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

**Funzioni amministrative**

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

(LR n. 3/1999, LR n. 10/2015)

**L.R. 2 marzo 1999 n. 3**

**Art 102: Promozione delle attività culturali**

**L.R. 2 aprile 2015, n. 10**

**Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive**

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

(LR n. 28/2002, LR n. 30/2013)

**L.R. 16 dicembre 2002 , n. 28**

**Art. 5, co. 1, lett. g) e h) Funzioni amministrative**

**Art. 5, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) Diritto allo studio, funzioni**

**L.R. 23 dicembre 2013 , n. 30**

**Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.**

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 3/1999)

**L.R. 2 marzo 1999 n. 3**

**Art. 92** Funzioni amministrative in base al D. lgs 112/98, art. 139, c. 1, relative l'istruzione secondaria superiore su: *a)* l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli

strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 26/2009)

L.R. 28 dicembre 2009, n. 26

Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 10/2015)

L.R. 2 aprile 2015, n. 10

Funzioni amministrative

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale

Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale

Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni

Disposizioni in materia di personale

Disposizioni in materia finanziaria

Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi

Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni

Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione

NOTE

## VENETO

### Titolo e data di approvazione della legge regionale (o delle leggi regionali) di attuazione della legge n. 56 del 2014

L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 (B.U.R. n. 103/2015)

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 (B.U.R. n. 127/2016)

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

### Eventuale segnalazione di ricorso statale alla Corte costituzionale e stato del giudizio

#### • Ricorso contro la legge LR n. 30/2016 Collegato alla legge di stabilità 2017

Con ricorso n. 28/2017 (G.U. 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 18/2017) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 63, comma 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che ha introdotto all'articolo 45-ter della legge regionale n. 11 del 2004 il comma 1bis, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la disposizione conterrebbe un procedimento differente ed incompatibile rispetto alle norme interposte costituite dagli articoli 135 e 143 del Codice di beni culturali, relativi alla pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione. Giudizio pendente.

Materia : Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Istituzione del servizio regionale di controllo e vigilanza - Previsione per il personale di polizia provinciale trasferito al servizio regionale di vigilanza del mantenimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria; Previdenza - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 37/2014 istitutiva dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Previsione per i dirigenti e dipendenti del mantenimento dell'iscrizione all'INPS - Gestione dipendenti pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni

#### • Ricorsi relativi alla legge di modifica della legge n. 27/ 2003

- Ricorsi contro una serie di leggi di modifica della legge Regione Veneto n. 27/2003 con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27" costituita dal solo articolo 1, commi 1 e 2. Il censurato comma 1 aveva aggiunto nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 i commi 6-bis e 6-ter; il comma 2 stabiliva l'applicabilità immediata delle disposizioni del comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto. L'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 1 e 2 risiede nella violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con la norma di principio statale rappresentata dal citato articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 prevedente, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.
- Con ricorso n. 72/2012 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 22/2012) era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27" "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni" con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, in quanto dettava disposizioni in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
- La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2004 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 6/2004). La Corte Costituzionale con ordinanza n. 40/2005 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 5/2005) ha dichiarato estinto il processo, a seguito della abrogazione delle norme impuginate (articolo 66, commi 3 e 7) con legge regionale 21 maggio 2004, n. 13.
- Il Governo, con ricorso n. 40/2007 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 43/2007), ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17, recante modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27. Con il ricorso è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 : articolo 6, comma 1, che modifica l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 7, comma 3, che modifica l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27; articolo 8, che modifica l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 22, nella parte in cui introduce l'articolo 31 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 24, che modifica l'articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 29, che modifica l'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 32, che introduce l'articolo 46 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 43, comma 1, che introduce l'articolo 70 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 . Le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo contrastanti con l'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della Costituzione, in quanto lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e tutela dei beni culturali.

- Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici ("tutela della concorrenza") e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati ("ordinamento civile"). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibili le questioni relative alla violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
- Sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 della LR n. 18/2017 che modifica l'articolo 18 della LR n. 50/1993 sostituendo il comma 1 e inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili e che tali attività possono svolgersi durante tutto l'anno, la Corte rileva che la norma viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'articolo 18 commi 1, 1bis e 2, della Legge n. 157/1992 che definisce i periodi in cui è consentito il prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge 157/1002 che prevede l'obbligo delle Regioni di regolare il prelievo venatorio mediante i piani faunistici venatori e non con atto legislativo; in riferimento al parere dell'ISPRA che indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia sulla base dell'articolo 7 della legge 157/1992; in riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera a), e dell'articolo 31, comma 1 lettera a) della legge 157/1992 poiché incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi esercita la caccia nei periodi vietati. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. - 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

#### **Elenco dei rinvii ad altre fonti regionali, se presenti**

• **L.R. 31 marzo 1992, n. 14**

Disciplina della viabilità silvo-pastorale

• **L.R. 3 luglio 1992, n. 19**

Norme sull'istituzione e funzionamento delle comunità montane

• **L.R. 9 dicembre 1993, n. 50**

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;

• **L.R. 19 agosto 1996, n. 23**

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>L.R. 22 maggio 1997, n. 15</u></b> Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico.</li> <li>• <b><u>L.R. 28 aprile 1998, n. 19</u></b> Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto</li> <li>• <b><u>L.R. 20 gennaio 2000, n. 2</u></b> Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio</li> <li>• <b><u>L.R. 21 gennaio 2000, n. 3</u></b> Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti</li> <li>• <b><u>L.R. 13 aprile 2001, n. 11</u></b> <b>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</b></li> <li>• <b><u>L.R. 3 agosto 2001, n. 16</u></b> Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS</li> <li>• <b><u>L.R. 4 novembre 2002, n. 33</u></b> Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo</li> <li>• <b><u>L.R. 23 ottobre 2003, n. 23</u></b> Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti</li> <li>• <b><u>L.R. 23 aprile 2004, n. 11</u></b> Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi</li> <li>• <b><u>L.R. 12 luglio 2007, n. 16</u></b> Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche</li> <li>• <b><u>L.R. 13 marzo 2009, n. 3</u></b> Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro</li> <li>• <b><u>L.R. 10 agosto 2012, n. 28</u></b> Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario</li> <li>• <b><u>L.R. 14 giugno 2013, n. 11</u></b> Sviluppo e sostenibilità del turismo in Veneto (modifica molte disposizioni della LR n. 33/2002 trasferendo alla Regione le funzioni provinciali)</li> <li>• <b><u>L.R. 18 febbraio 2016 n. 4</u></b> Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale</li> <li>• <b><u>L.R. 26 maggio 2016, n. 15</u></b> Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (<i>Myocastor coypus</i>)</li> <li>• <b><u>L.R. 10 febbraio 2017, n. 4</u></b> Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con <u>legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1</u> e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca</li> <li>• <b><u>L.R. 31 marzo 2017, n. 8</u></b> Il sistema educativo della regione Veneto</li> <li>• <b><u>L.R. 08 agosto 2017, n. 27</u></b> Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.</li> </ul>
<b>Criteria individuati per la riallocazione delle funzioni</b>
<b>Attuale allocazione delle funzioni provinciali per materia</b>
<b>Indicare le funzioni delle provincia su sfondo bianco. es. PROVINCIA</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a REGIONE su sfondo giallo</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a CITTA' METROPOLITANA su sfondo grigio</b> <b>Indicare le funzioni trasferite dalla provincia a COMUNE su sfondo azzurro</b>

## **1. LAVORI PUBBLICI**

(LR n. 11/2001, LR n.16/2007, LR n. 27/2003)

### **L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

#### **Art. 89 Funzioni degli Enti locali**

1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.
2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione fatto salvo quanto disposto dall'articolo 88 comma 1 lettera g).
3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 88, sono delegate alle province.
5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti locali possono avvalersi dell'attività consultiva della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio civile competente per territorio.
6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche parzialmente la destinazione funzionale già approvata, sono soggetti al parere della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche, di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. (La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste).
7. È altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"; nel caso di elettrodotti interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate. (L'articolo 31, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha dettato disposizioni integrative per l'esercizio della delega in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt di cui al comma 7, del presente articolo.)

### **L.R. 12 luglio 2007, n. 16**

#### **Art. 5 Competenze**

2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17:
  - a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge (LR 16/07 art 5 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche) a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

#### **Art. 22 Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.**

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.
3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

#### **Art. 23 Modalità di erogazione dei contributi.**

L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui

alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:

a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.

6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.

9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

#### **Art. 25 - Rapporti finanziari.**

1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 (alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale).

#### **L.R. 7 novembre 2003, n. 27**

#### **Art. 24 Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.**

3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell'approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all'accordo di programma è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale

**Art. 31ter Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.**

**Art. 48, c. 1 , n. 3 Nomina dei collaudatori.**

**Art 53, c.4 Concessione dei contributi**

**Art. 70, c. 2 Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.**

## **2. ASSISTENZA ENTI LOCALI**

### **3. PROTEZIONE CIVILE**

**(LR n. 11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 103 Sistema regionale veneto di protezione civile.**

3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

**Art. 107 - Funzioni delle Province.**

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

**Art. 108 Funzioni delle Comunità montane.**

1. lett. a), Le province svolgono funzioni di coordinamento rispetto alle attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile

### **4. POLIZIA PROVINCIALE**

**(LR n. 11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 150 Funzioni della Regione e degli enti locali.**

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub-delegate ai sensi della presente

legge.

## **5. AGRICOLTURA E FORESTE**

(LR n. 30/2016, LR n. 19/2015, LR n. 28/2012, LR n. 23/1996, LR n. 14/1992, LR n. 19/1992)

**L.R. 10 agosto 2012, n. 28**

**Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario,**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 19 agosto 1996, n. 23**

**Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati,** Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione (organizzazione corsi didattici)

**L.R. 31 marzo 1992, n. 14**

**Disciplina della viabilità silvo-pastorale**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 3 luglio 1992, n. 19**

**Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane.** Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione (art 14 approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico)

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 art 4 Funzioni provincia di Belluno**

**L.R. 30 dicembre 2016, n. 30**

**Art 1**

3. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

## **6. CACCIA E PESCA**

(LR n. 50/1993, LR n. 30/2016, LR n. 27/2017, LR n. 19/1998)

**L.R. 9 dicembre 1993, n. 50**

**Art. 2 Funzioni amministrative.**

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla legge n. 157/1992 e quelle delegate dalla presente legge.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

**Art. 3 Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.**

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da:

- a) l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;
- d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente

rappresentative a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo, per le Province che comprendano tali territori;

g) il dirigente della struttura competente.

4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni.

#### **Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento.**

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (7)

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

#### **Art. 5 Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.**

1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale;

3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia.

4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi. (Articolo sostituito da comma 1 art. 19 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ; il comma 2 del citato articolo 19 prevede che le province istituiscano i centri provinciali entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27)

#### **Art. 6 Centri sperimentali.**

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate.

#### **Art. 7 Tassidermia ed imbalsamazione.**

1. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 . (9)

2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n. 3/1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 157/1992.

**Art. 9 piani faunistico-venatori provinciali. Modifica con L.R. 08 agosto 2017, n. 27 ora "piani faunistico venatori regionali)**

**Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura ( istituzione zone di ripopolamento) (destinazione ad altro uso delle zone no vincolate per opposizione dei proprietari dei fondi).**

**Art. 12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura**

**Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ( Istituzione di centri pubblici di riproduzione della funa selvatica).**

**Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria ( rilascio tesserino venatorio regionale).**

**Art. 15 - Abilitazione (commissioni provinciali per abilitazione venatoria)**

**Art. 16 - Calendario Venatorio.**

**Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.**

**Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.**

**Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva**

**Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.**

**Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci. (59)**

**Art. 20 ter - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia. (64)**

**Art. 20 quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio. (65)**

**Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia. (66) (67)**

**Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.**

**Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.**

**Art. 24 - Comprensori alpini. (90)**

**Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.**

**Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.**

**Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (102) (103)**

**TITOLO IV Strutture d'iniziativa privata**

**Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie. (107) (108)**

**Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie. (110)**

**Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (111)**

**Art. 32 - Allevamenti.**

**Art. 34 - Vigilanza venatoria.**

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

**Art. 35 - Sanzioni amministrative.**

**Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.**

**Art. 39 - Norma finanziaria.**

1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

a) per la quota dell'80 per cento alle Province che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

**L.R. 22 maggio 1997, n. 15**

**Art. 1 Ambito di applicazione.**

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti

a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.  
(2)

**L.R. 20 gennaio 2000, n. 2**

**Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio.**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 26 maggio 2016, n. 15**

**Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria.**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 28 aprile 1998, n. 19**

**Pesca**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 27 giugno 2016, n. 18**

**Art. 68 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"**

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificata dal comma 1 del presente articolo non si applicano alla Provincia di Belluno che opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

**Art. 71 , c. 4- Misure per il contenimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo*)**

.....

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti: ( segue elencazione non riportata)

.....

6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.

7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

**L.R. 10 febbraio 2017, n. 4**

**Art. 2 - Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.**

1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.

2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", è ripristinata la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

## **7. PROTEZIONE FLORA E FAUNA**

### **8. ENERGIA - IMPIANTI TERMICI -RISORSE GEOTERMICHE**

(LR n. 30/2016, L R n.11/2001)

**Energia:**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 44 Funzioni delle Province.**

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;

c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni. (Comma aggiunto da art. 1, comma 3, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 5.)

**Miniere e risorse geotermiche:**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 48 Funzioni delle Province.**

1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.

2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla polizia delle cave.

3. Per la decorrenza e l'effettivo esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.

## **9. INDUSTRIA -ARTIGIANATO- COMMERCIO**

(LR n. 30/2016, LR n. 11/2001, LR n. 23/2003)

### **Industria:**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 27 Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali.**

2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi, in conformità alla previsione di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.

### **Artigianato:**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 22 Funzioni delle Province.**

Sono delegate alle province, con decorrenza 1 gennaio 2002, le funzioni relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni, relativi al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane.

**L.R. 23 ottobre 2003, n. 23**

**Art. 5 Competenze provinciali.**

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) predisposizione, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4 comma 2, lett. b), dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali deroghe per le località turistiche;

b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza relativi all'erogato degli impianti di distribuzione di carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;

c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti;

d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.

2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.

## **10. ATTIVITA' ESTRATTIVE**

### **11. VIABILITA'**

(LR n. 11/2001)

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 93 Rete viaria provinciale.**

1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c). (87)

2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative. (a legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.

#### **Art. 94 Funzioni amministrative degli enti locali.**

Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia. (Comma aggiunto da art. 2, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14).

3.....

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza con esclusione dei casi in cui qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali; ( Comma così sostituito da art. 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ).

4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti. ( Comma aggiunto da art. 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ).

4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza. ( Comma aggiunto da art. 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ).

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. ( Comma aggiunto da art. 6, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ).

#### **Art. 95 Funzioni amministrative della Regione. (L'articolo 13, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 prevede l'applicazione di procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali inseriti nel piano triennale del presente articolo.)**

• La provincia:

• da l'intesa sul il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92 l.11/2001,

• è sentita sui i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria, sulla determinazione della rete viaria d'interesse regionale in sede di di approvazione del primo piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria (Lettera sostituita da art. 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 . Per il finanziamento degli aggiornamenti vedi anche l'articolo 25, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e l'articolo 79, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , nonché l'articolo 24, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 e, l'articolo 34, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 Ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 per l'esercizio 2014 nelle gare per l'affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria di cui alla presente lettera e successivamente rifinanziati dall'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , dall'articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , dall'articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e dall'articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , la società Veneto Strade spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", è tenuta a prevedere nei bandi per l'affidamento dei lavori con il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una preferenza a favore delle imprese che si impegnano ad assumere, per l'esecuzione delle opere stesse, personale in mobilità e in cassa integrazione guadagni nel territorio regionale).

#### **Art. 96 Rete viaria di interesse regionale.**

La provincia può collaborare con la Regione per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria

## **12. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**(LR n. 11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 101 Funzioni delle Province.**

1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta alle province:

- a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
- b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla base di specifiche direttive stabilite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **13. FIERE E COMMERCII**

### **14. TURISMO**

(LR n. 30/2016, LR n. 11/2013, LR n. 33/2002)

**L.R. 14 giugno 2013, n. 11**

**Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto**

**Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione**

**L.R. 27 giugno 2016, n. 18**

**Art. 17 - Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Al comma 2 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: "*al comune*" sono sostituite dalle parole: "*alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio*".

2. Al comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: "*violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,*" sono inserite le seguenti: "*anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato,*".

**Art. 24 Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Il termine di diciotto mesi previsto all'articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza è prorogato per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, senza oneri a carico della Regione.

**L.R. 4 novembre 2002, n. 33**

**Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo**

**Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione**

Rimangono alla provincia le funzioni di seguito elencate:

**Art. 3 Funzioni delle Province.**

1 La provincia svolge le seguenti funzioni:

- h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;
- n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT) (La lettera e) comma 3 art.

51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 prevedeva l'abrogazione, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, della lett. n) comma 1 art. 3. Il termine di diciotto mesi è differito di mesi nove per effetto dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (vedi altresì comma 2 e comma 3 del succitato art. 5 in ordine a modalità di esercizio della funzione e a validità ed efficacia di atti di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11/2013 già assunti) e successivamente rideterminato al 31 gennaio 2016 per effetto dell'art. 6 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17.

Limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali IAT per la Città metropolitana di Venezia e per la provincia di Verona, il termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della presente legge, senza oneri per la Regione. 14).

**Artt. 65 -77** La provincia ha competenza su tutte le Procedure per l'esercizio **dell'attività di agenzia di viaggio** e turismo.

**Artt. 77-78** - La provincia ha competenza su quanto riguarda la figura del **Direttore tecnico**

**Artt. 79-81**- La provincia ha competenza su Vigilanza e sanzioni.

**Art 83** - La provincia ha competenza **sull'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale**

**Art. 89** - La provincia ha competenza su **reclami e vigilanza su guide turistiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori turistici**

## ***15. INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO***

**(LR. n. 11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 80 - Funzioni della Provincia.**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:

- a) l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;
- c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.

2. Le province sono tenute a comunicare all'ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del d.p.r. n. 203/1988.

## ***16. RISORSE IDRICHE***

**(LR. n.11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 85 - Funzioni delle Province.**

Sono conferite alle province le funzioni relative:

a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia; (Lettera modificata da art. 15, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .

b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 , nei limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale citata;

c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);

d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;

f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'articolo 16 della legge

17 febbraio 1982, n. 41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".  
3 bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l'incolumità delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò necessari. (Comma così aggiunto da art. 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 )

#### **Art. 86 - Monitoraggio.**

Le province, a seguito di apposita convenzione assicurano il supporto al censimento il censimento delle fontane a getto continuo.

#### **Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.**

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'articolo. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

## **17. DIFESA DEL SUOLO**

**(LR n. 4/2016, LR n. 11/2001)**

### **L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

#### **Art. 75 Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.**

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

b) della Provincia:

1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;

4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti.

Inoltre ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi

di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

#### **L.R. 18 febbraio 2016 n. 4**

#### **Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.**

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

- a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'[Allegato A](#);
- b) per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'[Allegato B](#).

2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:

- a) alla nomina dei componenti;
- b) all'individuazione della struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure di VIA;
- c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
- d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.

## **18. GESTIONE DEI RIFIUTI**

La materia è regolata dalla **L.R. 21 gennaio 2000, n. 3**.

Le funzioni provinciali non sono modificate

## **19. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO**

(LR n. 11/2004)

#### **L.R. 23 aprile 2004, n. 11**

#### **CAPO II - Pianificazione provinciale per il governo del territorio**

#### **Art. 22 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).**

#### **Art. 23 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.**

#### **TITOLO V bis - Paesaggio**

#### **Art. 45 sexies - Competenze delle province.**

1. Le province inserite nell'Elenco degli enti idonei sono delegate all'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 45 bis](#), comma 2:

- a) nei casi di cui all'[articolo 31](#) della [legge regionale 13 settembre 2001, n. 27](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modificazioni e di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera d) bis), della [legge regionale 21 novembre 2008, n. 21](#) "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;
- b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

## **20. URBANISTICA ED EDILIZIA**

(LR n. 30/2016)

#### **L.R. 30 dicembre 2016, n. 30**

#### **Art. 3 - Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.**

1. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia

di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

2. Gli strumenti urbanistici comunali, giacenti presso la Città metropolitana di Venezia, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla medesima data sono trasmessi alla Giunta regionale.

3. La Regione e la Città metropolitana di Venezia possono concludere un protocollo d'intesa per organizzare l'attività istruttoria degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 2.

4. A seguito dell'approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'ultimo dei due piani, disciplina le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.

5. Nel caso previsto dal comma 2, in via transitoria il termine per l'approvazione dei piani di assetto del territorio e loro varianti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del piano da parte della Giunta regionale

## **21. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

## **22. VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

**(LR. n.11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 144 - Funzioni degli Enti Locali.**

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali.

2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla vigente normativa, le province:

- a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio;
- b) curano la valorizzazione dei beni culturali di rilevanza provinciale, anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con la Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato;
- c) promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in concorso con Regione, enti locali e uffici periferici dello Stato;
- d) partecipano, nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto delle metodologie fatte proprie dalla Regione, all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
- e) gestiscono in ambito provinciale e a favore degli enti locali servizi territoriali a supporto dei sistemi regionali dei beni culturali ed eventuali beni trasferiti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998;
- f) concorrono alla programmazione regionale delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale anche assicurandone l'attuazione.

## **23. SPORT E TEMPO LIBERO**

**(LR. n.11/2001)**

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Sport:**

**Art. 149 - Funzioni delle Province**

1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

- a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;
- b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
- c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta" e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia. (Prima dell'entrata in vigore della presente legge la materia disciplinata dal presente comma era disciplinata dalla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le cui disposizioni se incompatibili con il presente comma sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.)

3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina" e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Spettacolo:**

#### **Art. 147 - Funzioni delle Province.**

1. È delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.

2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni: (Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.)

a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;

b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

## **24. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

**(LR. n.11/2001)**

### **L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

#### **Art. 137 - Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale.**

2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni:

a) gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione;

b) altri interventi connessi in tema di formazione.

4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 3, che definisca la ripartizione delle competenze fra Regione e province in materia di formazione professionale, con decorrenza 1 settembre 2001 sono trasferite alle province in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 i Centri di formazione professionale.

5. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 4 sono trasferiti alle Province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti per l'esercizio della funzione trasferita.

6. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma precedente sono prese a riferimento le voci spesa previste per la specifica materia nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

7. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6, 7, 8 e 9.

## **25. EDILIZIA SCOLASTICA**

## **26. PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**

(LR n. 11/2001, LR n. 8/2017)

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 138 - Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.**

2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:

a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;

d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;

e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

f) iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di province e comuni, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni

**L.R. 31 marzo 2017, n. 8**

**Art. 5 - Programmazione dei servizi del Sistema educativo.**

3. Le province e la Città metropolitana, sentiti i comuni interessati, in coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafi scolastiche e formative, effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle esigenze formative sul territorio, nonché formulano proposte relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

## **27. SERVIZI SOCIALI**

(LR n. 30/2016, LR n. 11/2001)

**L.R. 13 aprile 2001, n. 11**

**Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.**

3. Le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

**Art. 131 Funzioni delle province.**

**1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionali.**

## **28. CENTRI PER L'IMPIEGO**

(LR n. 30/2016, LR n. 19/2015, LR n. 3/2009, LR n. 16/2001)

**L.R. 13 marzo 2009, n. 3**

**Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 3 agosto 2001, n. 16**

**Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS**

Tutte le funzioni attribuite alle province passano alla regione

**L.R. 30 dicembre 2016, n. 30**

**Art 1**

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

**L.R. 29 ottobre 2015, n. 19**

**Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.**

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

## **29. FENOMENI DISCRIMINATORI E PARI OPPORTUNITA'**

**Estremi delle prime deliberazioni eventualmente adottate dalla Città metropolitana regionale**

**Eventuale soppressione, conseguente al riordino delle funzioni, di enti che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica in ambito locale**

**Date di decorrenza del trasferimento delle funzioni**

**L.R. 30 dicembre 2016, n. 30**

**Art 2 Disposizioni transitorie**

5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 .
<b>Disposizioni in materia di personale</b>
<b>Disposizioni in materia finanziaria</b>
<b>Disposizioni in materia di beni e successione nei rapporti attivi e passivi</b>
<b>Disposizioni sulle unioni e fusioni di Comuni</b>
<b>Sintesi delle principali novità rispetto alla legislazione previgente nella Regione</b>
<b>NOTE</b>